



Data Delibera

26/01/2022

N. 92

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI****Rinnovo contratto di collaborazione tecnico - sportiva Comitato Regionale FISE Liguria al Sig. Angelo Bollino e rinnovo accordo promozione con la società Sprint Srl.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	di quanto previsto dall'art. 126 c.3.4 e 10 in merito alla possibilità per il Comitato Regionale di assumere, con propria delibera, impegni nei confronti di terzi in autonomia e di sottoscrivere i relativi atti nei limiti dell'art. 128.4
ESAMINATA	la necessità rappresentata dal Comitato Regionale FISE Liguria di avvalersi del Sig. Angelo Bollino a supporto dell'attività Tecnico Sportiva con la delibera 255/2021 e la proposta di rinnovare l'accordo con la società Sprint Srl per la promozione sul web delle attività del CR FISE Liguria (delibera allegata alla presente)
INDIVIDUATO	dal Comitato Regionale FISE Liguria il collaboratore idoneo per esperienza e competenza a prestare supporto alle attività sul territorio e la società Sprint Srl idonea per attività di promozione sul web
RITENUTO	opportuno formalizzare i seguenti contratti per l'anno 2022 con la competenza del relativo costo: - di Collaborazione Tecnico - Sportiva al Sig. Angelo Bollino - per un compenso annuo di € 6.000,00 oltre rimborso spese (allegato); - di promozione delle attività del CR FISE Liguria sul web alla società Sprint Srl per un importo globale di € 1.700,00 + IVA (allegato)
CONSIDERATA	la disponibilità del sig. Angelo Bollino e della Società Sprint Srl a sottoscrivere i rispettivi contratti nei termini sopra indicati

DELIBERA

di autorizzare il contratto e la spesa, autorizzando il Presidente del Comitato Regionale FISE Liguria Sig.ra Traverso Amilda:

- alla sottoscrizione del contratto di Collaborazione Tecnico - Sportiva (allegato alla presente) con decorrenza dal mese di gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 per il tecnico sportivo Sig. Angelo Bollino per un compenso annuo di € 6.000,00 oltre rimborso spese;
- alla sottoscrizione dell'accordo con la Società Sprint Srl per incrementare la visibilità delle attività del CR FISE Liguria sul web per un importo globale di € 1.700,00 + IVA.

La competenza dei relativi costi sarà a carico del Comitato regionale FISE Liguria.
L'impegno di spesa graverà sui capitoli di spesa dedicati.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regione Liguria

DELIBERA N. 255 in data 27 Dicembre 2021

Oggetto Rinnovo contratti A. Bollino e Liguria Sport

IL CONSIGLIO REGIONALE

COSTITUITO da tutti i Consiglieri Regionali eccetto Luca Aicardi, Elisa Bertamini, Marco Massa, Flavia Merengone, assenti giustificati, si è riunito su piattaforma Zoom in deroga all'Art. 28 punto 9 dello Statuto Federale.

PRESENTE il Revisore dei Conti Dott. Alberto Brusacà;

CONSIDERATO che è stata positiva l'esperienza con il selezionatore dell'attività giovanile S.O. Angelo Bollino e ugualmente si può dire per la collaborazione con il Sig. Callai di Liguria Sport ;

SI PROPONE il rinnovo del contratto di collaborazione sportiva al Tecnico Angelo Bollino alle medesime condizioni dell'anno passato;

SI PROPONE il rinnovo dell'accordo per la promozione delle ns. attività con Liguria Sport. Come da allegato, vengono indicate due piccole modifiche agli interventi in diretta del Sig. Callai , che vengono allargati alla presenza dell'inviato di Liguria Sport ai Campionati Regionali di Volteggio e S.O.

DELIBERA

di APPROVARE, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti, il rinnovo dei due contratti di cui sopra, allegati alla presente.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F.97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco Di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il Sig. Angelo Bollino nato a _____ residente in _____ CF _____ di seguito "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organi simili di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di formazione;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art.2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di Tecnico Regionale Salto Ostacoli ed Attività Giovanile;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività di Tecnico Sportivo Regionale Salto Ostacoli Cavalli e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività sportiva del Comitato Regionale FISE Liguria;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art.67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art.35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.409, comma 1, n.3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art.2, comma 2, lett.d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

N

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'incarico di Tecnico Regionale Salto Ostacoli ed Attività Giovanile per il Comitato Regionale FISE Liguria con l'obiettivo di organizzare stage, visioni, selezioni e quanto ritenesse necessario, preventivamente concordato con il Presidente, per la composizione delle Rappresentative Regionali.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Presidente del Comitato Regionale FISE Liguria. Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti dal Comitato Regionale FISE Liguria, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici dello stesso.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento pari all'importo massimo di € 6.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze bimestrali posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett.M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata e autorizzata dal Presidente del Comitato Regionale FISE Liguria.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multi rischio per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, stipulata da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultimo chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n.81 / 2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/ evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10. Facoltà di recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere da contratto prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/ o dei principi espressi ne Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 e.e.e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F. I. S. E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPRo Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento.

I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma-Genova,
Letto, controllato e
sottoscritto Il Collaboratore

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente
Marco diPaola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE)2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome

ANGELO BOLLINO

Firma

Angelo Bollino

Data(gg/mm/aa)

11/04/2022



Data Delibera

26/01/2022

N. 93

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI****Comitato regionale FISE Lazio. Convenzione, per l'anno 2022, con il Reggimento Lancieri di Montebello (8°)****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 45 dello Statuto Federale relativo alle competenze del Presidente del Comitato Regionale;
VISTI	gli artt. 126, 128 e 129 del Regolamento Generale – Libro II, Norme di Amministrazione e Contabilità, recanti disposizioni in materia di gestione economica da parte delle strutture territoriali;
TENUTO CONTO	della Convenzione, stipulata in data 4 gennaio 2021, in base alla quale il Comitato Regionale, a fronte dell'utilizzo dei locali in cui hanno sede i propri uffici, si impegna a fornire al Reggimento Lancieri di Montebello (8°), beni e/o servizi per un ammontare annuo complessivo di euro 12.000,00;
CONSIDERATA	la necessità di rinnovare la suddetta Convenzione che per l'anno 2022 prevede, come da allegato alla presente, un onere economico annuo a carico del Comitato di complessivi euro 18.000,00 (IVA inclusa), attraverso il pagamento di fatture a fornitori di materiali e/o prestazioni a favore del Reggimento Lancieri di Montebello (8°), individuati dallo stesso Reggimento;
TENUTO ALTRESI CONTO	della delibera del Presidente del Comitato Regionale Lazio n. 3/2022 del 03/01/2022 che si allega alla presente;

DELIBERA

- di approvare il rinnovo della Convenzione del Comitato Regionale per l'anno 2022 con il Reggimento Lancieri di Montebello (8°) per la permuta di materiali e/o prestazioni in ambito sportivo per attività equestri a fronte dell'utilizzo dei locali in cui hanno sede gli uffici del Comitato Regionale FISE Lazio;
- la competenza dei relativi costi sarà a carico del Comitato Regionale FISE Lazio.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Lazio

Delibera Presidenziale n. 3/2022 del 3 gennaio 2022

Convenzione, per l'anno 2022, con il Reggimento Lancieri di Montebello (8°)

Il Presidente del Comitato Regionale FISE Lazio

VISTO l'art. 45 dello Statuto Federale, recante norme in materia delle competenze del Presidente del Comitato Regionale;

VISTI gli artt. 126, 128 e 129 del Regolamento Generale – Libro II, Norme di Amministrazione e Contabilità, recanti disposizioni in materia di gestione economica da parte delle strutture territoriali;

VISTA la Convenzione, stipulata in data 4 gennaio 2021, in base alla quale il Comitato Regionale, a fronte dell'utilizzo dei locali in cui hanno sede i propri uffici, si impegna a fornire al Reggimento Lancieri di Montebello (8°), beni e/o servizi per un ammontare annuo complessivo di euro 12.000;

RAVVISATA la necessità di rinnovare la suddetta Convenzione;

PRESO ATTO che la nuova Convenzione per l'anno 2022 prevede un onere economico annuo a carico del Comitato di complessivi euro 18.000,00 (IVA inclusa), attraverso il pagamento di fatture a fornitori di materiali e/o prestazioni a favore del Reggimento Lancieri di Montebello (8°), fornitori individuati dallo stesso Reggimento;

PRESO ATTO, altresì, che nel Bilancio di previsione dell'anno in corso esiste la disponibilità finanziaria necessaria a far fronte alla spesa sopra indicata;

Delibera

La stipula per l'anno 2022 di una nuova Convenzione con il Reggimento Lancieri di Montebello (8°) per la permuta di materiali e/o prestazioni in ambito sportivo per attività equestri a fronte dell'utilizzo dei locali in cui hanno sede gli Uffici del Comitato Regionale.

L'onere connesso alla suddetta Convenzione graverà sul CEB.065 del Bilancio di previsione 2022, ove esiste la necessaria disponibilità.

La presente delibera sarà ratificata dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile.

Il Presidente
Carlo Nepi

Viale di Tor di Quinto 118 – 00191 Roma T. 06.33221234 / 33225261 – E. amministrazione@fiselazio.com

P. 02151981004 F. 97015720580

www.fiselazio.com www.fise-lazio.it



**REGGIMENTO "LANCIERI DI MONTEBELLO" (8°)
COMANDO**

Via Flaminia Vecchia, 826 00191 ROMA – PEC: rgtcav8@postacert.difesa.it
Cod. Fisc.: 80259630582

**CONVENZIONE PER LA PERMUTA DI MATERIALI E/O PRESTAZIONI
IN AMBITO SPORTIVO PER ATTIVITA' EQUESTRI**

tra

REGGIMENTO "LANCIERI DI MONTEBELLO" (8°)

e

**COMITATO REGIONALE LAZIO FEDERAZIONE ITALIANA SPORT
EQUESTRI**

L'anno 2022, addì 03, del mese di Gennaio in Roma, nella sede del Comando del Reggimento "Lancieri di Montebello" (8°),

VISTI

- il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE- 2014/24/UE- 2014/25UE.";
- il D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017, "Disposizioni integrative al D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016";
- il D.Lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, "Codice dell'Ordinamento Militare" che, in particolare al Libro III – Titolo II – Capo IV – art. 545, prevede espressamente che l'Amministrazione Difesa, anche in deroga alle Norme sulla contabilità generale dello Stato, sia autorizzata a stipulare Convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;
- il D.P.R. n. 90 del 15 Marzo 2010, "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo n. 14 della Legge n. 246 del 28 Novembre 2005", art. n. 569-570-571-572-573-574;
- il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010, "Il contenzioso negli appalti pubblici nel nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti";

Carlo Neri

IL COMANDANTE
Carlo Neri

- il D.Lgs. n. 208 del 15 Novembre 2011, "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture", in vigore dal 06 Luglio 2013;
- il D.P.R. n. 236 del 15 Novembre 2012, "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture", in vigore dal 06 Luglio 2013.
- la Direttiva "Le permuta in ambito E.I.: norme e procedure" Ed. 2021 del Centro di Responsabilità Amministrativa dell'Esercito Italiano, n.8012 emanata con lettera M_D E 0012000 REG.2021 0259079 del 20 Dicembre 2021;
- la Direttiva applicativa del Capo di SMD afferente alle "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni" – SMD-I.-027-Ed.2021 emanata con lettera M_D SSMD REG2021 0002232 del 07-01-2021;
- il Regolamento per la partecipazione di personale civile alle attività equestri svolte presso le organizzazioni di F.A. (Prot. n. SME-III RIF/COE Uf. Add. n. 10628/165/I.13.13 del 03 marzo 2011),

Tra

l'Amministrazione Militare, rappresentata dal Comandante del Reggimento Col. c.(li.) LISSMI Sebastiano BARBAGIOVANNI GASPARO, nato a Pordenone (PN) il 19/08/1976 , Cod. Fisc. BRBSST76M19G888Z,

e

il Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Sport Equestri, di seguito denominato Comitato, con sede in ROMA, Viale di Tor di Quinto n° 118, CAP 00191, P.I. 02151981004 rappresentata dal Sig. Carlo NEPI nato a Ascoli Piceno (Ap) il 24 luglio 1960, Cod. Fisc. NPECRL60L24A462L.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

Tutto quanto premesso forma parte integrante del presente atto.

Art. 2

(oggetto della permuta)

L'Amministrazione Militare conferisce al Comitato, a titolo di prestazione, l'uso temporaneo e strumentale, nel periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, di locali ubicati in un edificio polifunzionale del comprensorio dell'Ippodromo Militare "Gen. C.A. Pietro GIANNATTASIO" pari a mq 95 ca, per un valore di **18.000,00 €**; l'uso temporaneo e strumentale dei predetti locali è concesso al fine di svolgere attività organizzative atte alla promozione e al miglioramento della formazione, nonché della conoscenza tecnica, dei cavalieri militari presenti all'interno del sedime ospitante.

Il valore totale della prestazione ammonta a € 18.000,00 (diciottomila/00).

Carlo Nepi
IL COMANDANTE
Col. c.(li.) LISSMI
SEBASTIANO BARBAGIOVANNI GASPARO

Il Comitato si impegna a corrispondere al Comando del Reggimento "Lancieri di Montebello" (R^o), a titolo di controprestazione :

- materiali di minuto mantenimento per la manutenzione degli impianti e del parco ostacoli per un valore di € 9.000,00 iva inclusa;
- manutenzione campi in sabbia per un valore di € 7.000,01 iva inclusa;
- ricambi per macchine da giardinaggio per un valore di € 1.999,99 iva inclusa;

pertanto il valore complessivo della controprestazione ammonta a € 18.000,00 (dieciottomila/00) iva inclusa.

Sarà garantito il criterio di equivalenza economica tra la prestazione/controprestazione.

Le parti prendono atto che l'utilizzo temporaneo e strumentale non prevede dismissioni, sublocazioni o cessioni d'uso, ma semplicemente consente l'accesso, limitato nei tempi di cui al successivo art. 3, al locale in oggetto. L'uso è strettamente correlato alle prestazioni pattuite nella presente permuta e dovrà avvenire nel rispetto e secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

I beni oggetto di permuta, in ogni caso, potranno essere utilizzati esclusivamente nel rispetto delle specifiche funzioni per cui tali beni sono stati costituiti.

Art. 3

(Durata)

L'utilizzo dei beni di cui all'art. 2, avrà decorrenza dal 01 gennaio 2022 e terminerà al 31 Dicembre 2022, sarà rinnovabile di anno in anno attraverso nuovo accordo e salvo diversa decisione di una delle due parti; non è comunque previsto il tacito rinnovo né la proroga del documento originale.

Art. 4

(Condizioni esecutive)

Il presente contratto deve essere eseguito sotto l'osservanza delle normative citate in premessa ed ottemperando alle disposizioni impartite, all'occorrenza, da questo Comando.

Art. 5

(Recesso e sospensione)

Il Comitato si riserva la facoltà di recedere/sospendere il rapporto negoziale per ragioni di emergenza o situazioni particolari con un preavviso non inferiore a tre mesi. Altresì è fatto riservo al Comando dell'EDR ospitante di rescindere, in qualsiasi momento e senza preavviso, il presente contratto per esigenze istituzionali prioritarie.

La comunicazione di recesso/sospensione dovrà essere formalizzata mediante lettera raccomandata AR o BREVI MANU.

Art. 6

(Responsabilità)

Le parti convengono e riconoscono che l'Amministrazione Militare non è responsabile per eventuali danni causati alle persone e alle cose a seguito dell'utilizzo dei locali da parte del Comitato. Parimenti, il Comitato terrà indenne l'Amministrazione Militare e il personale militare da qualsiasi

Carlo Neri

Comando del Reggimento "Lancieri di Montebello"
[Stamps and signatures]

reclamo e/o pretesa risarcitoria che dovesse essere avanzata da terzi, che a qualsiasi titolo accedano/utilizzano i locali in causa, per danni diretti o indiretti ovvero per lesioni subite nel corso dell'attività di cui al superiore art. 3.

L'Amministrazione Militare non assume maggiore obbligo di quello che per legge incombe al locatore e, quindi, non intende in alcun modo assumere responsabilità dei mobili e degli oggetti conservati nei locali oggetto di permuta, rimanendo la custodia e la conservazione degli stessi a totale rischio e pericolo del Comitato.

Il Comitato è responsabile della custodia e della diligente conservazione dei locali avuti in uso temporaneo, assumendosi l'onere di rifondere i danni per le lesioni eventualmente procurati al personale a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività del Comitato.

In tali casi il Comitato è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione Militare.

Art. 7

(Sicurezza e segretezza delle informazioni)

Il Comitato si vincola, nello svolgimento delle attività di proprio interesse, ad osservare la sicurezza e la segretezza delle informazioni (compreso il trattamento dei dati personali, previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché Regolamento UE n. 2016/679) secondo le norme in vigore.

Art. 8

(Assicurazione)

Il Comitato si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa, della durata di cui al precedente art. 3, a tutela da qualsiasi danno, diretto o indiretto, cagionato a terzi (RC) che a qualsiasi titolo accedano ai locali oggetto del presente contratto ovvero contro incendi, furti o altri rischi accessori cagionati ad arredi e/o attrezzature (mobili o fissi) collocati all'interno dei locali anche se non di proprietà del Comitato stesso. La predetta polizza dovrà altresì comprendere la copertura assicurativa su tutto il percorso stradale, effettuato all'interno del sedime militare, che il personale dipendente, nonché l'utenza esterna tutta, percorrerà per il raggiungimento dell'area in causa e dovrà comprendere la rinuncia di rivalsa nei confronti dell'A.D. e del suo personale.

Art. 9

(Risoluzione delle controversie)

Le parti concordano nel definire in maniera amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione della presente permuta. Ove ciò non sia possibile, è competente la Magistratura del Foro di ROMA.

Per tutto quanto non previsto dalla presente permuta, valgono - in quanto applicabili - le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni in materia di beni demaniali dello Stato nonché disposizioni contenute nella lettera M_D SSMD REG2021 0002232 del 07-01-2021 Direttiva applicativa SMD-L-027 "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di

Carlo Neri

VISCOMANDANTE
COL. EGIDIO
MARTINO DI BREGGIOVANNI GASPARDI
Egidio Martino

convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni"- Ed.2021 e la Direttiva "Le permutate in ambito F.I.: norme e procedure" Ed. 2021 del Centro di Responsabilità Amministrativa dell'Esercito Italiano, n.8012 emanata con lettera M D E 0012000 REG.2021 0259079 del 20 Dicembre 2021;

In relazione alle lettere circolari da ultimo citate, il Comitato dichiara di averne preso visione e di conoscerne pienamente i contenuti.

Art. 10

(Modifiche alla presente scrittura)

Nessuna modifica potrà essere apportata alla presente scrittura se non in forma scritta e in accordo tra le parti.

Art. 11

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai fini di quanto previsto dagli art. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla Legge n. 217 in data 17. 12. 2010 concernente il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", la parte contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto. Dichiaro, a tal fine, che il conto corrente dedicato in via esclusiva esso intestato è identificato con il n. 0961 presso BNL BANCA intestato a F.I.S.E. COMMITATO REGIONALE LAZIO e che la persona delegata ad operare sul citato conto è il Sig. Carlo NEPI, nato ad Ascoli Piceno (Ap) il 24 Luglio 1960, Codice Fiscale NPECRL60L24A462L.

In particolare:

- tutti i movimenti finanziari posti in essere dal Comitato riferiti alla presente scrittura devono essere effettuati tramite bonifici bancari o postali ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi a norma del presente articolo dovrà, in ogni caso, essere comunicata entro sette giorni dall'avvenuta variazione.
- resta inteso, in ottemperanza al citato dettato legislativo, che la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto con la conseguenziale informazione alla competente Prefettura.

Art. 12

(Spese)

Le spese di diritto di copia, bollo e registrazione del presente atto ed ogni altra spesa ad esso relativa sono a totale carico del Comitato.

La presente permuta è composta da n. 6 pagine e redatta in n. 2 copie.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto nella data e nel luogo di cui sopra.

Carlo Nepi

COMITATO REGIONALE LAZIO
COMITATO REGIONALE LAZIO
Col. c/fi MASSIMO...
[Signature]

Il rappresentante dell'Amministrazione Militare

Col. Sebastiano Barbaciani Gasparo
(Col. c.(li.) LISSMI Sebastiano BARBACIANNI GASPARO)

Il rappresentante del Comitato

Sig. Carlo NEPI

Carlo Nepi





Data Delibera

26/01/2022

N. 94

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI****Contratto di prestazione d'opera intellettuale Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia - Sig.ra Liana Gallina Ayres****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	di quanto previsto dall'art. 126 c.3.4 e 10 in merito alla possibilità per il Comitato Regionale di assumere, con propria delibera, impegni nei confronti di terzi in autonomia e di sottoscrivere i relativi atti nei limiti dell'art. 128.4
ESAMINATA	la necessità rappresentata dal Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia di avvalersi della Sig.ra Liana Gallina Ayres a supporto dell'attività di comunicazione con verbale di Consiglio del 28/07/2021 (allegato alla presente)
INDIVIDUATA	dal Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia il collaboratore idoneo per esperienza e competenza a prestare supporto alle attività sul territorio
RITENUTO	opportuno formalizzare il contratto di Collaborazione come supporto all'attività di comunicazione per l'anno 2022: - alla Sig.ra Liana Gallina Ayres - per un compenso annuo di € 3.720,00;
CONSIDERATA	la disponibilità della sig.ra Liana Gallina Ayres a sottoscrivere il contratto nei termini sopra indicati

DELIBERA

di autorizzare il contratto e la spesa, autorizzando il Presidente FISE Marco Di Paola alla sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale (allegato alla presente) con decorrenza dal mese di gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 per la Sig.ra Liana Gallina Ayres per un compenso annuo di € 3.720,00;

La competenza dei relativi costi sarà a carico del Comitato regionale FISE Friuli Venezia Giulia.

La presente delibera sarà resa esecutiva a seguito dell'approvazione del redigendo Bilancio Preventivo 2022 della Federazione e l'impegno di spesa graverà sui capitoli di spesa dedicati.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Avv. Marco di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n.74, di seguito "FISE" o "Committente".

E

La Sig.ra Liana Gallina Ayres, residente in _____, Codice fiscale _____,
iscritto all'Ordine dei Giornalisti di _____ dal _____ col numero _____
(di seguito indicato/a "Prestatore d'opera")

Premesso che

- a) la FISE, giusta delibera n. ____ del _____ intende avvalersi della collaborazione del Prestatore d'opera come supporto all'attività di comunicazione presso l'ufficio stampa del Comitato Regionale FISE Friuli-Venezia Giulia predisponendo la trasmissione di uno/due comunicati stampa a settimana;
- b) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Oggetto del contratto

Il Prestatore d'opera anche in considerazione della qualificata professionalità tecnica e pratica acquisita nell'ambito dell'informazione nel peculiare contesto Federale e più nello specifico nell'ambito della comunicazione e redazione di articoli, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a prestare la sua opera senza vincolo di subordinazione.

Art.2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera intellettuale nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art.2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità e dai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art.3 Durata

Viale Tiziano, 74-00196 Roma
T. 0683668414 - F. 06836688481 W. segreteria@fise.it
www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

Il presente incarico si intende conferito da luglio 2021 a dicembre 2022, data in cui scadrà senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

Art.4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare, la Sig.ra Ayres si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto e da manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte;

- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art.5 Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato in un compenso annuale (12 mesi) lordo pari ad € 3.720,00 (comprensivo di ogni onere di legge e del contributo integrativo per la gestione separata INPGI del 4% da evidenziarsi in nota), liquidato dalla FISE previa presentazione di regolare nota (fac-simile in allegato) da parte del Prestatore d'opera con bonifici mensili pari ad € 251,10 netti.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Art.7 Trattamento dei dati personali

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, il prestatore d'opera garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno



Federazione Italiana Sport Equestri

rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento) e alle condizioni e nei limiti così come specificati nell'atto di nomina allegato che forma parte integrante del contratto. Garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dalla FISE all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali e collegate all'esecuzione del presente contratto.

Art.8 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

Per conferma e accettazione
Liana Gallina Ayres

Data Delibera **26/01/2022**N. **95**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **C.E.F.****Fondo spesa acquisti urgenti per l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ACCERTATA	la necessità di dover effettuare spese urgenti per la manutenzione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro;
RITENUTO	congruo destinare una cifra pari ad €10.000,00 come fondo spesa per acquisti urgenti destinati al sopraddetto fine;
RILEVATO	altresi che, con il fondo di cassa si provvede esclusivamente al pagamento delle urgenti spese di ufficio, delle spese per urgenti riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali, pubblicazioni periodiche, spese di rappresentanza, utensileria, medicinali, carburante, ecc.

DELIBERA

un fondo spese dedicato all'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro per acquisti urgenti relativi alla gestione e conduzione ordinaria dello stesso per un importo di €10.000,00 (IVA inclusa), da imputarsi sul corrispondente conto CEB. 018 Ob. 1.01.02.07 CRAM 1.210; il fondo potrà essere attivato solo previa autorizzazione del Segretario che dovrà provvedere alla rendicontazione al Consiglio Federale in caso di rifinanziamento e comunque entro il 31.12.2022 e sarà da lui direttamente gestito.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.210. - C.E.F.	CEB.018	1.01.02.07.	Fondo spesa acquisti urgenti per l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	10.000,00

Totali Delibera nr. 95 del 26/01/2022 10.000,00**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **96**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **C.E.F.****Rinnovo nomina Ing. Antonio Bruno quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti ai sensi del DM 49/18 Titolo III artt. 16-26 e art. 11 Codice D. Lgs.50/2016 e smi.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTI	i provvedimenti n. 28 del 12/11/2020 e n. 1 del 11/03/2021 con cui il comune di Rocca di Papa ha comunicato l'affidamento in concessione della gestione e dell'uso dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale dei Pratonì del Vivaro - Rocca di Papa (RM) alla Federazione;
PRESO ATTO	della volontà di FISE già manifestata con comunicazione del 30.07.2020 di valorizzare l'Impianto Sportivo Comunale anche in previsione dell'attribuzione annuale di Eventi Sportivi Equestri nonché di gare Nazionali ed Internazionali;
CONSIDERATO	l'affidamento dei Campionati Mondiali di Concorso Completo e Attacchi 2022 assegnati alla FISE dalla FEI;
CONSIDERATA	la più volte esternata volontà della FISE di investire nella riqualificazione dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale nonché la dimensione e la complessità organizzativa della Federazione che ha 19 sedi sul territorio e circa 80 dipendenti;
CONSIDERATO	che il Presidente e il Consiglio federale non sono in grado di adempiere a tutti gli oneri previsti dalla legge e considerata altresì la necessità quindi di dotarsi di una figura di adeguata professionalità per svolgere il ruolo di Direttore Dell'Esecuzione dei contratti ai sensi del DM 49/18 Titolo III artt. 16-26 e art. 11 Codice D. Lgs.50/2016 e smi e svolgere gli adempimenti relativi agli affidamenti in merito all'espletamento della Concessione compresi servizi e forniture;
PRESO ATTO	della necessità di FISE di rivolgersi ad esperti in relazione alla materia di cui trattasi ovvero della necessità di svolgimento di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori e dei contratti stipulati come stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento;
VISTO	il curriculum professionale dell'Ing. Antonio Bruno e accertata la disponibilità dell'ing. Antonio Bruno, reputato idoneo per professionalità, esperienza e competenza ad assumere il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del contratto;
CONSIDERATA	la Delibera n. 703 del 15/06/2021 che ha conferito l'incarico in oggetto all'Ing. Bruno per il periodo giugno-dicembre 2021;

DELIBERA

di rinnovare la nomina dell'ing Antonio Bruno, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma con il n. 10066, a Direttore dell'Esecuzione dei contratti di appalto assunti dalla Federazione, ai sensi del DM 49/18 Titolo III artt. 16-26 e art. 11 Codice D. Lgs.50/2016 e di riconoscergli un compenso per l'anno 2022 pari ad €16.800,00 (per un totale IVA e Cassa compreso pari ad €21.315,84) e di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto di prestazione professionale.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Nomina Ing. Antonio Bruno quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti	21.315,84

Totali Delibera nr. 96 del 26/01/2022**21.315,84**



Data Delibera **26/01/2022**

N. **96**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Segretario Generale

Dott. *Simone Perillo*

Presidente

Avv. *Marco Di Paola*



Federazione Italiana Sport Equestri

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Avv. Marco di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, PEC segreteria.fise@legamail.it di seguito "FISE" o "Committente".

E

L'Ing. Antonio Bruno residente in mobile
e-mail: iscritto all'ordine degli Ingegneri di Roma n. 10066
(di seguito indicato/a "Prestatore d'opera")

Premesse

- a) Visti i provvedimenti n. 28 del 12/11/2020 e n. 1 del 11/03/2021 con cui il comune di Rocca di Papa ha comunicato l'affidamento in concessione della gestione e dell'uso dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale dei Pratonì del Vivaro - Rocca di Papa (RM) alla Federazione e preso atto della volontà di FISE già manifestata di valorizzare l'Impianto Sportivo Comunale anche in previsione dell'attribuzione annuale di Eventi Sportivi Equestri nonché di gare Nazionali ed Internazionali;
- b) Considerato l'affidamento dei Campionati Mondiali di Concorso Completo e Attacchi 2022 assegnati alla FISE dalla FEI nonché la più volte esternata volontà della FISE di investire nella riqualificazione dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale;
- c) Considerata altresì la necessità quindi di dotarsi di una figura di adeguata professionalità per svolgere il ruolo di Direttore Dell'Esecuzione dei contratti ai sensi del DM 49/18 Titolo III artt. 16-26 e art. 11 Codice D. Lgs.50/2016 e smi e svolgere gli adempimenti relativi agli affidamenti in merito all'espletamento della Concessione compresi servizi e forniture;
- d) la FISE, giusta delibera n. 16 del 26.01.2022 intende avvalersi della collaborazione del Prestatore d'opera come D.E.C. Direttore per l'esecuzione dei contratti ai sensi dell'Art. 16 del D.Lgs. 81/08 per la Federazione.
- e) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera e), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Prestatore d'opera anche in considerazione della qualificata professionalità tecnica e pratica acquisita nell'ambito del peculiare contesto Federale e più nello specifico nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a prestare la sua opera senza vincolo di subordinazione e in particolare a svolgere le seguenti attività:



- a) verifica la presenza nella Sede delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti;
- b) controlla i subappaltatori e i subcontraenti che svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente e del contratto stipulato;
- c) convoca e coordina le riunioni di cooperazione e coordinamento fra gli appaltatori, in particolare per la riduzione, eliminazione dei rischi da interferenza;
- d) acquisisce la documentazione preventiva per la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori;
- e) svolge in autonomia le attività di cui ai precedenti punti, sulla base di un programma degli interventi condiviso con il Responsabile della FISE, compresa l'eventuale sospensione delle attività in difformità alle norme di sicurezza e contrattuali, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile della FISE;
- f) ogni ulteriore attività connessa al ruolo di DEC, anche se non menzionata;
- e) collaborazione con altre figure dell'organigramma FISE e con Medico competente, OdV, VVF, ASL, etc

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera intellettuale nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il presente incarico si intende conferito dal 26 gennaio 2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare, l'Ing. Bruno si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in



Federazione Italiana Sport Equestri

contratto dedotte;

- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato in un compenso pari ad € 21.315,84 lordi, liquidato dalla FISE previa presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore d'opera.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, il prestatore d'opera garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento) e alle condizioni e nei limiti così come specificati nell'atto di nomina allegato che forma parte integrante del contratto. Garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dalla FISE all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali e collegate all'esecuzione del presente contratto.

Art. 8 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Per conferma e accettazione

Ing. Antonio Bruno

Il Presidente
Avv Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **97**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **C.E.F.****Ricarica carta prepagata circuito Mastercard Intesa San Paolo intestata a Graziella Gavini****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- CONSIDERATA** la Delibera n. 835 del 20/07/2021 che ha autorizzato l'emissione di una carta prepagata circuito Mastercard Intesa San Paolo intestata a Graziella Gavini;
- RILEVATA** l'esigenza di dotare la suddetta Graziella Gavini di uno strumento più agile per la gestione della piccola cassa e delle piccole spese urgenti, ovvero di una carta prepagata con un plafond massimo annuo di €8.000,00 anche per il corrente anno;

DELIBERA

- di prevedere che saranno caricati all'occorrenza importi non superiori ad €2.000,00 per ciascuna ricarica previa rendicontazione e comunque con un plafond complessivo massimo di €8.000,00 sino alla fine del corrente anno a titolo di anticipazione;
- che il Funzionario Delegato dovrà rendicontare nei limiti di quanto previsto nel vigente Regolamento dei Rimborsi, Trasferte ed Indennità della FISE le spese effettuate che dovranno di volta in volta essere autorizzate dal Segretario Generale.

Il relativo impegno pari a complessivi €8.000,00 sarà rilevato nell'ob. 1.01.02.07 - CEB 018

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.210. - C.E.F.	CEB.018	1.01.02.07.	Ricarica carta prepagata circuito Mastercard Intesa San Paolo intestata a Graziella Gavini	8.000,00

Totali Delibera nr. 97 del 26/01/2022 8.000,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **98**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **C.E.F.****Autorizzazione al pagamento del canone di concessione della gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n.754 del 06/07/2021 del Comune di Roca di Papa che ha affidato alla FISE la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro per 15 anni;
CONSIDERATA	la delibera n. 344 del 10/03/2021 per la sottoscrizione della convenzione per l'affidamento in concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro;
PRESO ATTO	che l'importo del canone di concessione annuale denominato "canone FISE centro equestre Vivaro" è pari a € 17.000,00 annuali;
TENUTO CONTO	che in data 15 luglio 2021 è stato effettuato il pagamento della prima annualità del canone di concessione;

DELIBERA

- di autorizzare l'impegno economico per il pagamento del canone di concessione annuale denominato "canone FISE centro equestre Vivaro" pari a € 17.000,00 annui per il periodo di validità della concessione luglio 2021 - luglio 2036.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	17.000,00
2023	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	17.000,00
2024	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	17.000,00
2025	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	17.000,00
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	17.000,00
2027	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	17.000,00
2028	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	17.000,00
2029	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	17.000,00
2030	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	17.000,00
2031	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	17.000,00
2032	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	17.000,00



Data Delibera **26/01/2022**

N. **98**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2033	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratonì del Vivaro	17.000,00
2034	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratonì del Vivaro	17.000,00
2035	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratonì del Vivaro	17.000,00
2036	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratonì del Vivaro	8.663,00

Totali Delibera nr. 98 del 26/01/2022 246.663,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **99**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **C.E.F.****Acquisto cancelli per ripristino recinzioni presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni di Vivaro****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo equestre di Rocca di Papa presso i Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
CONSIDERATA	la più volte esternata volontà della FISE di investire nell'impresa di riqualificazione dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale provvedendo con proprie risorse ai sensi del D. Lgs 50/16 e del TU 81/08 e smi;
RAVVISATA	la necessità di effettuare interventi di ripristino e nuovi tratti delle recinzioni esistenti come descritto negli elaborati del Progetto Preliminare a base della Convenzione sottoscritta dalla FISE per la gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni di Vivaro;
ACQUISITI	il preventivo n. 2021-8430-pre/21/BF-gdr del 14.12.2021 della società Badifarm Srl ed il preventivo della ditta Sevio Srl del 18.01.2022 che, sebbene relativi ad oggetti di diversa natura (plastica riciclata e ferro zincato), proposti al fine di poter effettuare la miglior scelta di prodotto valutandone soprattutto la durabilità nel tempo visto l'utilizzo frequente cui ogni singolo elemento sarà destinato;
SENTITO	il parere del Direttore Tecnico dei Mondiali dr. Giuseppe Della Chiesa, del Direttore del Centro Equestre Giacomo Della Chiesa e dell'Ing. Giovanni Antonio Mattogno progettista incaricato;
VALUTATO	congruo il preventivo esposto da parte della società Sevio oltre per la durabilità del prodotto anche per l'economicità dello stesso, in particolare pari a: € 1.150,00 oltre IVA cadauno cancello € 150,00 oltre IVA trasporto e montaggio € 200,00 oltre IVA per verniciatura a polvere per un totale cadauno cancello (doppia anta) pari ad € 1.500,00 oltre IVA;

DELIBERA

- di accettare il preventivo della Ditta Sevio Srl e di autorizzarne la sottoscrizione da parte del Presidente;
- di autorizzare il corrispettivo impegno di spesa per n. 6 cancelli pari ad € 9.000,00 oltre IVA (totale € 10.980,00 IVA inclusa) per consentire l'avanzamento dei suddetti ripristini.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.210. - C.E.F.	SP.A.B.01.07.01	STP.	Acquisto cancelli per ripristino recinzioni presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni di Vivaro	10.980,00

Totali Delibera nr. 99 del 26/01/2022

10.980,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Ripristino impianto elettrico nel capannone manutenzione presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni di Vivaro****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo equestre di Rocca di Papa presso i Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
CONSIDERATA	la più volte esternata volontà della FISE di investire nell'impresa di riqualificazione dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale provvedendo con proprie risorse ai sensi del D. Lgs 50/16 e del TU 81/08 e smi;
ACCERTATA	la necessità di ripristinare l'impianto elettrico (forza motrice e luce) nel capannone manutenzione ostacoli dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni di Vivaro, avendo constatato la fatiscenza dell'impianto esistente, peraltro non utilizzabile rispetto alle attuali esigenze;
ACQUISITI	il preventivo della società F.M. snc del 22.12.2021, il preventivo della ditta Elettrica Petrolati Srl n. 08/21 del 16.12.2021 ed il preventivo della ditta IGET Impianti S.r.l. del 29.12.2021;
SENTITO	il parere del Direttore Tecnico dei Mondiali dr. Giuseppe Della Chiesa e del Direttore del Centro Equestre Giacomo Della Chiesa;
VALUTATO	congruo il preventivo esposto da parte della società Elettrica Petrolati per la realizzazione dell'impianto elettrico secondo norme CEI 64/8 nel magazzino rimessa attrezzi utilizzando la linea di adduzione elettrica provvisoria esistente, mediante la: - fornitura ed installazione di un quadro elettrico stagno 24 moduli con sopra installato: n.01 interruttore magnetotermico generale 4x16 A n.01 interruttore magnetotermico differenziale 2x10 A sen.0,03 per alimentazione luce, un interruttore magnetotermico differenziale 4x16 A sen.0,03 per l'alimentazione quadro prese; - realizzazione dell'impianto elettrico con tubazione rigida fissata a parete e cavo FG16 3G1,5 PER l'alimentazione plafoniere, con scatole di derivazione, una scatola portafrutto stagna con n.03 interruttori bipolari per comando luci interne e luci esterne ubicata all'esterno del portone d'ingresso; - fornitura e installazione di n. 12 plafoniere stagno 150 cm. complete di due lampade a Led; - fornitura e installazione di un quadro esterno completo di una presa 3x16A+T una presa 2x16A +T due prese 2x16 A tipo universale con relativi interruttori magnetotermici di protezione; per un totale pari ad € 2.400,00 oltre IVA;

DELIBERA

di autorizzare l'accettazione del preventivo da parte del Presidente e la redazione di specifica lettera di incarico contenente le opportune indicazioni circa i tempi di esecuzione e le certificazioni di legge da rilasciare, alla Ditta Elettrica Petrolati Srl e del corrispettivo impegno di spesa per € 2.400,00 oltre IVA (totale € 2.928,00 IVA inclusa) per consentire l'avanzamento della suddetta installazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Ripristino impianto elettrico nel capannone manutenzione	2.928,00

Totali Delibera nr. 100 del 26/01/2022

2.928,00



Data Delibera **26/01/2022**

N. **100**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Segretario Generale

Dott. Simone Ferillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **101**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **C.E.F.****Acquisto materiali per ripristino canalizzazioni presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratonì di Vivaro****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo equestre di Rocca di Papa presso i Pratonì del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
CONSIDERATA	la più volte esternata volontà della FISE di investire nell'impresa di riqualificazione dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale provvedendo con proprie risorse ai sensi del D. Lgs 50/16 e del TU 81/08 e smi;
ACCERTATA	la necessità di effettuare interventi di ripristino delle canalizzazioni esistenti relative alla raccolta delle acqua meteoriche presso area Box FEI;
ACQUISITI	il preventivo n.198 del 04.01.2022 della società Ceramiche Appia Nuova Spa ed il preventivo n. 915 del 30.12.21 della ditta Materiali Edili Lolli Srl dettagliati entrambi circa il materiale da acquistare, sinteticamente: - Pozzetti - Tubazioni - Chiusini - Prolunghe in cemento (Trasporto escluso) elementi necessari per ricostituire la linea di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche dai box e dal perimetro del capannone;
SENTITO	il parere del Direttore Tecnico dei Mondiali dr. Giuseppe Della Chiesa, del Direttore del Centro Equestre Giacomo Della Chiesa e dell'Ing. Gabriele Gianni progettista incaricato;
VALUTATO	congruo il preventivo esposto da parte della società ditta Materiali Edili Lolli Srl;
CONSIDERATO	maggiormente proficuo utilizzare fornitori con sede ubicata molto vicino all'impianto, soprattutto per opere di manutenzione quali possono essere considerate le attività di ripristino delle tubazioni in questione;

DELIBERA

- di accettare il preventivo della della Ditta Materiali Edili LOLLI Srl e di autorizzarne la sottoscrizione da parte del Presidente;
- di autorizzare il corrispettivo impegno di spesa pari ad € 8.189,14 oltre IVA (totale € 9.990,75) per consentire l'avanzamento dei ripristini.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Acquisto materiali per ripristino canalizzazioni	9.990,75

Totali Delibera nr. 101 del 26/01/2022 9.990,75**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **102**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **C.E.F.****Affidamento incarico di consulenza tecnica Campi Lotto 2 Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni di Vivaro ed integrazione incarico progettazione area box****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo equestre di Rocca di Papa presso i Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
CONSIDERATA	la più volte esternata volontà della FISE di investire nell'impresa di riqualificazione dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale provvedendo con proprie risorse ai sensi del D. Lgs 50/16 e del TU 81/08 e smi;
ACCERTATA	la necessità di affidare a un professionista abilitato l'attività di consulenza tecnica specialistica delle opere necessaria alla realizzazione dei Campi da equitazione di cui al Progetto Esecutivo Lotto 2, finalizzate allo svolgimento dei Mondiali di Completo e Attacchi 2022 in collaborazione con i tecnici e consulenti FISE;
ACCERTATA	altresi la necessità di integrazione del Progetto in corso relative all'area box;
ACQUISITA	l'offerta n. 02/22 del 10.01.2022 del professionista abilitato ing. Gabriele Gianni amministratore delegato della società AEG & Partners S.r.l., già nominato progettista delle opere edili ed impiantistiche dell'area box e van, e l'offerta 02bis/22 del 10.01.2022 relativa all'integrazione dell'incarico di progettazione area box, già affidato con delibera n. 838 del 20.07.2021;
CONSIDERATA	l'importanza della connessione delle opere in corso di progettazione per la suddetta area FEI con la componente soprattutto impiantistica dell'appalto relative al Lotto 2 Campi;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Tecnico dei Mondiali dr. Giuseppe Della Chiesa, del Direttore dei Lavori ing. Dario Bugli (per l'incarico di Direzione Operativa) e dell'arch. Ida Lenza;
VALUTATO	congruo il preventivo esposto (n. 02/22) per la consulenza tecnica pari ad € 3.000,00 oltre IVA al mese per le prestazioni da effettuare come sopra riportato per la durata di n. 4 mesi dall'inizio dei lavori per un totale pari ad € 12.000,00 oltre IVA secondo le reali necessità del cantiere e del preventivo (n. 02bis/22) quale integrazione delle maggiori opere in corso di progettazione per l'area box;

DELIBERA

di autorizzare sottoscrizione da parte del Presidente Federale di:

- 1) specifica lettera di incarico contenente tutte le opportune indicazioni circa lo svolgimento della prestazione di consulenza tecnica all'ing. Gabriele Gianni amministratore delegato della società AEG & Partners S.r.l e del corrispettivo impegno di spesa per € 12.000,00 oltre IVA e cassa (totale € 15.225,60 IVA e cassa incluse);
- 2) lettera integrativa al contratto in essere (sottoscritto in data 27.07.2021) e del corrispettivo impegno di spesa per € 4.000,00 oltre IVA e cassa (totale € 5.075,20 IVA e cassa incluse).

Il relativo impegno sarà rilevato sullo SPA.B.01.07.01.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Affidamento incarico di Direzione Operativa Campi Lotto 2 Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni di Vivaro ed integrazione incarico progettazione area box	20.300,80

Totali Delibera nr. 102 del 26/01/2022 **20.300,80**



Data Delibera **26/01/2022**

N. **102**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Segretario Generale

Dott. *Simone Perillo*

Presidente

Avv. *Marco Di Paola*



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma, 01.02.2022

Gentile Ing. Gabriele Gianni
AEG & Partners Srl

Oggetto: integrazione del contratto sottoscritto in data 27.07.2021 avente ad oggetto i servizi di realizzazione del progetto architettonico ed impiantistico, dotazioni e predisposizioni parcheggio temporaneo per i Van e ottenimento pareri e autorizzazioni urbanistiche in relazione all'area dei box amovibili presso l'impianto sportivo dei Pratonì del Vivaro ex Centro Equestre Federale - Rocca di Papa.

Facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente si comunica che il contratto di cui in oggetto, dovrà intendersi integrato quanto all'attività, con i servizi di *“progettazione di impianti tecnologici quali elettrico/idrico nell'area circostante area box amovibili con predisposizione di impianti necessari allo svolgimento dei Mondiali di Equitazione 2022; progettazione di sistema di pompaggio in sostituzione di quello preesistente; progettazione di nuova rete di illuminazione dell'area box”*, e all'Art. 4 **“Pagamento dei corrispettivi”**, con l'aggiunta di un corrispettivo pari ad € 4.000,00 oltre IVA e oneri di legge in relazione alla attività predetta.

Fermo il resto.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Marco Di Paola

Per presa visione ed accettazione
Ing. Gabriele Gianni

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma
T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma, 01.02.2022

Spett.le AEG & Partners
In persona dell'Ing. Gabriele Gianni
Via Cardinal Parocchi 12 – 00167 Roma

Oggetto: Offerta del 20.02.2022 - Incarico di consulenza tecnica delle opere necessarie alla realizzazione dei Campi da equitazione siti presso l'impianto sportivo dei Pratoni del Vivaro ex Centro Equestre Federale - Rocca di Papa di cui al Progetto Esecutivo Lotto 2, finalizzate allo svolgimento dei Mondiali di Completo e Attacchi 2022.

SmartCig:

Con riferimento all'offerta in oggetto (All. A), intendiamo procedere all'accettazione alle condizioni specificate nella presente missiva che si prega restituire debitamente sottoscritta e siglata in tutte le pagine.

Art. 1 – Modalità di realizzazione del servizio di consulenza tecnica in merito alle attività necessarie alla realizzazione dei Campi di equitazione necessari per ospitare i Mondiali di Concorso Completo e Attacchi 2022 presso l'impianto sportivo dei Pratoni del Vivaro ex Centro Equestre Federale da parte della AEG & Partners (di seguito Società affidataria) nella persona dell'Ing. Gabriele Gianni iscritto all'ordine degli ingegneri di Roma al n.

1.1. La Società affidataria dovrà provvedere alla realizzazione dei servizi citati in oggetto mediante autonoma organizzazione di mezzi e di persone.

Art. 2 – Personale impiegato

2.1. La Società affidataria è tenuta ad avvalersi di personale idoneo e qualificato per la più efficiente e puntuale realizzazione dei servizi predetti.

2.2. La Società affidataria si obbliga a corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di realizzazione dei servizi e ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore. La Società affidataria rimane l'unica responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, anche assumendo i relativi oneri. Il mancato adempimento di anche una soltanto delle obbligazioni racchiuse nel presente articolo è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà alla FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

2.3. La Società affidataria, in relazione al personale impiegato per la realizzazione dei servizi, dovrà trasmettere alla FISE:



Federazione Italiana Sport Equestri

- i) copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- ii) quietanza liberatoria, rilasciata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti, nella quale si attesti che sono stati percepiti dalla Società affidataria gli emolumenti a totale soddisfacimento di ogni spettanza dovuta e di non aver null'altro a pretendere in relazione al lavoro prestato.

Art. 3 – Subappalto

3.1. Ogni forma di cessione, anche parziale, dei diritti e degli obblighi previsti nel presente contratto deve essere espressamente approvata da FISE in forma scritta e in tal caso la Società affidataria dovrà garantire ed operarsi per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui agli articoli precedenti da parte della Società cessionaria.

Art. 4 – Pagamento dei corrispettivi

4.1. L'importo economico pattuito è comprensivo e soddisfacente di ogni e qualsiasi prestazione della Società affidataria, compresi gli oneri diretti od indiretti su di essa gravante, quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per manodopera, materiali, spese di trasferta, maggiori oneri a seguito di modificazione del servizio, ecc.

4.2. In nessun caso saranno riconosciuti alla Società affidataria corrispettivi per servizi ulteriori che non siano stati richiesti per iscritto dalla FISE in persona del Segretario Generale Simone Perillo che si intende l'unico soggetto autorizzato da FISE a richiedere servizi ulteriori.

4.3. Il pagamento del corrispettivo è pattuito in euro 3.000,00 netti al mese per un totale pari ad € 12.000,00 oltre IVA e oneri di legge, secondo le tariffe esplicitate nell'offerta citata ed allegata al presente incarico.

Il saldo sarà sospensivamente condizionato alla verifica della correttezza dei servizi effettivamente svolti e del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società affidataria nei confronti della FISE con l'affidamento dei servizi, ivi compreso l'obbligo di consegna della documentazione di cui all'art. 2.3.

4.4. I pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente e successivamente all'accettazione delle fatture elettroniche. Le fatture, in ottemperanza al D.M. 55/2013, dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovranno contenere il riferimento del codice IPA riferito alla FISE. Ai fini del pagamento, le fatture dovranno indicare la data di emissione delle stesse, la ragione sociale e l'indirizzo della società, il numero di partita IVA, la descrizione e l'importo, l'indicazione dell'aliquota IVA e la norma di riferimento tenendo conto che alla FISE si applica lo split payment. La mancanza o la incomprendibilità di una delle informazioni di cui sopra non permetterà alla FISE di procedere all'accettazione delle fatture elettroniche, fino alla integrazione/correzione delle informazioni da parte della società.

Art. 5 – Manleva

5.1. La Società affidataria assumerà a proprio esclusivo carico le conseguenze dell'attività di realizzazione dei servizi che si riveli dannosa per la FISE, per il proprio personale o per i terzi,



esonero e manlevando espressamente la FISE da ogni dannosa responsabilità e da ogni pretesa proveniente da terzi.

5.2. La Società affidataria si impegna a stipulare e a mantenere per tutta la durata del presente contratto idonee polizze assicurative, per la responsabilità civile per danni alle persone ed alle cose e contro gli altri rischi accessori concernenti e comunque attinenti ai servizi realizzati. Copia delle polizze in questione dovranno essere consegnate alla Committente a semplice richiesta.

5.3. La società affidataria dichiara di essere in possesso della seguente polizza assicurativa per le responsabilità professionali che garantisce la responsabilità per eventuali errori professionali:
compagnia polizza n..... (ivi allegata).

Art. 6 - Obblighi di riservatezza e privacy

6.1. In relazione a quanto oggetto del presente accordo, la società garantisce che la raccolta e qualsivoglia trattamento dei dati personali, effettuati nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, e di quelle ad esso connesse direttamente o indirettamente, saranno compiuti in autonomia e nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE). La Società resta responsabile per ogni eventuale danno cagionato dal proprio autonomo trattamento, in violazione della normativa europea e nazionale vigente.

Art. 7 – Disposizioni generali

7.1. Nessun comportamento difforme dal contenuto del Contratto, anche reiterato nel tempo, autorizza le parti a ritenere modificato il contenuto del Contratto medesimo. L'eventuale tolleranza da parte della FISE ai comportamenti posti in essere dalla Società affidataria in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento degli obblighi determinati dal Contratto nei termini e alle condizioni previste.

Art. 8 – Forma scritta

8.1. Le eventuali modificazioni o integrazioni del Contratto dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità.

Art. 9 – Legge applicabile e Foro competente.

9.1. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

9.2. Qualunque controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto e delle sue eventuali successive modificazioni o integrazioni, sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

Art. 10 - Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/2001



Federazione Italiana Sport Equestri

10.1. La Società dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede ai quali la FISE conforma la propria organizzazione e attività.

10.2. La Società dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

Art. 11 - Requisiti dell'operatore economico

11.1 La società affidataria dichiara, garantendo e manlevando per l'effetto FISE di avere e di mantenere per tutta la durata del presente accordo i requisiti di capacità tecnico economica e professionale e di non presentare motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016. FISE si riserva la facoltà, laddove vengano meno la sussistenza e/o il mantenimento in capo alla affidataria dei predetti requisiti ovvero venga a conoscenza della sussistenza di un motivo di esclusione, di risolvere il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento del maggior danno ed ogni altro diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente accordo.

Art. 12 – Trattative Intercorse

Le Parti dichiarano e riconoscono, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., che il Contratto è stato oggetto di analitica e specifica trattativa tra le Parti, che ne hanno valutato e ben compreso ogni singola clausola, e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte. Esso rende inefficaci tutte le precedenti bozze e puntualizzazioni, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti, e può essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. Le Parti hanno altresì voluto la forma scritta a pena di invalidità.

Il Presidente Federale
Avv. Marco Di Paola

Per presa visione ed accettazione

AEG&Partners
Ing. Gabriele Gianni

All. A – vs offerta del 10.01.2022



Data Delibera **26/01/2022**

N. **103**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Acquisto materiali per manutenzione

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

CONSIDERATA la necessità di dotare l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro di materiale utile per la manutenzione ordinaria del centro e dei mezzi ivi presenti;

ACQUISITO il preventivo n. 2721 del 10.12.2021 della ditta O.T.I. Roma Srl;

SENTITO il parere del Direttore del Centro Equestre Giacomo Della Chiesa;

DELIBERA

- di accettare il preventivo della Ditta O.T.I. Roma Srl e di autorizzarne la sottoscrizione da parte del Presidente;

- di autorizzare il corrispettivo impegno di spesa di spesa pari ad € 6.998,50 oltre IVA (totale € 8.538,17) per l'acquisto di materiale vario per le esigenze di manutenzione ordinaria dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro e dei mezzi ivi presenti.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Acquisto materiali per manutenzione	8.538,17

Totali Delibera nr. 103 del 26/01/2022 8.538,17

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **26/01/2022**

N. **104**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Attività 2021 Equestrian Sport Events Srl – Unipersonale presso Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- TENUTO CONTO** della Convenzione FISE/ Equestrian Sport Events srl unipersonale per la manutenzione dell'impianto dei Pratoni del Vivaro con particolare riferimento ai costi direttamente ed indirettamente imputabili a tale attività con l'obiettivo di tenere l'impianto in efficienza sia per le manifestazioni Nazionali che Internazionali della Fise, incluso i WEC 2022;
- VISTO** l'art 3 della Convenzione che prevede che FISE dovrà riconoscere alla ESE srl eventuali servizi e/o costi per le attività da essa svolte, incluso eventuali collaboratori e/o dipendenti impegnati nella manutenzione del CEF;
- VISTA** la deliberazione del CdA Equestrian Sport Events Srl – Unipersonale del 14 gennaio 2022;

DELIBERA

di autorizzare un impegno di spesa pari a € 52.910,00 oltre IVA di Legge (per un totale di € 64.550,20 IVA inclusa) a favore della Equestrian Sport Events Srl a fronte delle prestazioni svolte per conto della Federazione in attività di manutenzione ordinaria nel corso dell'anno 2021.

Il presente provvedimento troverà copertura sul Bilancio 2021 per €40.000,00 sul CRAM. CEF CEB.030 Ob.Funz. 1.01.02. 07 e per i restanti €24.550,20 sul CRAM WEC CEB.016 Ob. Funz. 1.01.02.01.01

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **105**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **C.E.F.****Servizio di telesorveglianza e vigilanza presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

CONSIDERATA la Delibera n. 646 del 24/05/2021 che ha affidato alla ditta Security.it Srl i servizi di video guardiania dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro;

TENUTO CONTO della necessità della prosecuzione del servizio di telesorveglianza e vigilanza anche per il corrente anno;

SENTITO il parere del Direttore del Centro Equestre Giacomo Della Chiesa;

DELIBERA

- di autorizzare la prosecuzione del servizio di televigilanza e pronto intervento su allarme con la ditta Security.it Srl presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro, autorizzando la spesa relativa al canone mensile previsto pari ad €90,00 + IVA per 12 mesi oltre ad una cifra forfettaria di €2.000,00 per ulteriori servizi a consumo per l'anno 2022 per un totale di €3.317,60.
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto di servizi.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.210. - C.E.F.	CEB.016	1.01.02.07.	Servizio di telesorveglianza e vigilanza presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	3.317,60

Totali Delibera nr. 105 del 26/01/2022 3.317,60**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma,

Spett.le Security.it Srl
Via Prusst, snc 00030 San Cesareo Roma

Oggetto: vs offerta del 1 febbraio 2022 – Realizzazione servizio di videosorveglianza e pronto intervento su allarme presso l'impianto sportivo dei Pratoni del Vivaro ex Centro Equestre Federale - Rocca di Papa.

SmartCig:

Con riferimento all'offerta in oggetto (All. A), intendiamo procedere all'accettazione alle condizioni specificate nella presente missiva che si prega restituire debitamente sottoscritta e siglata in tutte le pagine.

Art. 1 – Modalità di realizzazione del servizio di videosorveglianza e pronto intervento su allarme presso l'Ex Centro Equestre Federale Pratoni del Vivaro da parte della Società Security.it Srl (di seguito Società affidataria)

1.1. La Società affidataria dovrà provvedere alla realizzazione degli impianti citati in oggetto mediante autonoma organizzazione di mezzi e di persone.

Art. 2 – Personale impiegato

2.1. La Società affidataria è tenuta ad avvalersi di personale idoneo e qualificato per la più efficiente e puntuale realizzazione dei servizi predetti.

2.2. La Società affidataria si obbliga a corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di realizzazione dei servizi e ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore. La Società affidataria rimane l'unica responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, anche assumendo i relativi oneri. Il mancato adempimento di anche una soltanto delle obbligazioni racchiuse nel presente articolo è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà alla FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

2.3. La Società affidataria, in relazione al personale impiegato per la realizzazione dei servizi, dovrà trasmettere alla FISE:

i) copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

ii) quietanza liberatoria, rilasciata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti, nella quale si attesti che sono stati percepiti dalla Società affidataria gli emolumenti a totale soddisfacimento di ogni spettanza dovuta e di non aver null'altro a pretendere in relazione al lavoro prestato.

Art. 3 – Oneri a carico della Società affidataria

La Società affidataria, che ne ha previsto e compreso i costi nel prezzo contrattualmente stabilito, assume a proprio carico ogni attività, responsabilità e costo connessi con la realizzazione dell'opera, escluso soltanto quanto previsto nell'Art. 7 (Oneri Committente).



Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte del Committente, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, la Ditta Specializzata rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al Contratto.

Art. 4 – Subappalto

4.1. Ogni forma di cessione, anche parziale, dei diritti e degli obblighi previsti nel presente contratto deve essere espressamente approvata da FISE in forma scritta e in tal caso la Società affidataria dovrà garantire ed operarsi per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui agli articoli precedenti da parte della Società cessionaria.

Art. 5 – Pagamento dei corrispettivi

5.1. L'importo economico pattuito è comprensivo e soddisfacente di ogni e qualsiasi prestazione della Società affidataria, compresi gli oneri diretti od indiretti su di essa gravante, quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per manodopera, materiali, spese di trasferta, maggiori oneri a seguito di modificazione del servizio, ecc.

5.2. In nessun caso saranno riconosciuti alla Società affidataria corrispettivi per servizi ulteriori che non siano stati richiesti per iscritto dalla FISE in persona del Segretario Generale Simone Perillo che si intende l'unico soggetto autorizzato da FISE a richiedere servizi ulteriori.

5.3. Il pagamento del corrispettivo è pattuito in euro 3.317,60 IVA inclusa comprensivi del canone mensile di € 90,00 oltre IVA per n. 12 mesi relativo al servizio di collegamento Ponte Radio/GSM in Centrale Operativa oltre ad € 2.000,00 per ulteriori servizi a consumo secondo le tariffe esplicitate nell'offerta citata ed allegata al presente incarico.

Il saldo sarà sospensivamente condizionato alla verifica della correttezza dei servizi effettivamente svolti e del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società affidataria nei confronti della FISE con l'affidamento dei servizi, ivi compreso l'obbligo di consegna della documentazione di cui all'art. 2.3.

5.4. I pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente e successivamente all'accettazione delle fatture elettroniche. Le fatture, in ottemperanza al D.M. 55/2013, dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovranno contenere il riferimento del codice IPA riferito alla FISE. Ai fini del pagamento, le fatture dovranno indicare la data di emissione delle stesse, la ragione sociale e l'indirizzo della società, il numero di partita IVA, la descrizione e l'importo, l'indicazione dell'aliquota IVA e la norma di riferimento tenendo conto che alla FISE si applica lo split payment. La mancanza o la incomprendibilità di una delle informazioni di cui sopra non permetterà alla FISE di procedere all'accettazione delle fatture elettroniche, fino alla integrazione/correzione delle informazioni da parte della società.

Art. 6 – Manleva

6.1. La Società affidataria assumerà a proprio esclusivo carico le conseguenze dell'attività di realizzazione dei servizi che si riveli dannosa per la FISE, per il proprio personale o per i terzi, esonerando e manlevando espressamente la FISE da ogni dannosa responsabilità e da ogni pretesa proveniente da terzi.

6.2. In particolare, la Società affidataria si obbliga a manlevare la FISE da ogni responsabilità per danni arrecati a persone o a cose all'interno dell'Impianto, nonché da ogni conseguenza dannosa,



diretta o indiretta, che possa derivare in capo a terzi dalla realizzazione dei servizi. La Società affidataria si impegna a stipulare e a mantenere per tutta la durata del presente contratto idonee polizze assicurative, per la responsabilità civile per danni alla persone ed alle cose e contro gli altri rischi accessori concernenti e comunque attinenti ai servizi realizzati. Copia delle polizze in questione dovranno essere consegnate alla Committente a semplice richiesta.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza e privacy

7.1. In relazione a quanto oggetto del presente accordo, la società garantisce che la raccolta e qualsivoglia trattamento dei dati personali, effettuati nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, e di quelle ad esso connesse direttamente o indirettamente, saranno compiuti in autonomia e nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE). La Società resta responsabile per ogni eventuale danno cagionato dal proprio autonomo trattamento, in violazione della normativa europea e nazionale vigente.

Art. 8 – Disposizioni generali

8.1. Nessun comportamento difforme dal contenuto del Contratto, anche reiterato nel tempo, autorizza le parti a ritenere modificato il contenuto del Contratto medesimo. L'eventuale tolleranza da parte della FISE ai comportamenti posti in essere dalla Società affidataria in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento degli obblighi determinati dal Contratto nei termini e alle condizioni previste.

Art. 9 – Forma scritta

9.1. Le eventuali modificazioni o integrazioni del Contratto dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità.

Art. 10 – Legge applicabile e Foro competente.

10.1. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

10.2. Qualunque controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto e delle sue eventuali successive modificazioni o integrazioni, sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.


Art. 11 - Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/2001

11.1. La Società dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede ai quali la FISE conforma la propria organizzazione e attività.

11.2. La Società dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

Art. 12 - Requisiti dell'operatore economico

12.1 La società affidataria dichiara, garantendo e manlevando per l'effetto FISE di avere e di mantenere per tutta la durata del presente accordo i requisiti di capacità tecnico economica e professionale e di non presentare motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016. FISE si





Federazione Italiana Sport Equestri

riserva la facoltà, laddove vengano meno la sussistenza e/o il mantenimento in capo alla affidataria dei predetti requisiti ovvero venga a conoscenza della sussistenza di un motivo di esclusione, di risolvere il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento del maggior danno ed ogni altro diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente accordo.

Art. 13 – Trattative Intercorse

Le Parti dichiarano e riconoscono, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., che il Contratto è stato oggetto di analitica e specifica trattativa tra le Parti, che ne hanno valutato e ben compreso ogni singola clausola, e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte. Esso rende inefficaci tutte le precedenti bozze e puntuaioni, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti, e può essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. Le Parti hanno altresì voluto la forma scritta a pena di invalidità.

Il Presidente Federale
Avv. Marco Di Paola

Per presa visione ed accettazione

Security.it Srl

.....

All. A – vs offerta del 01.02.2022



Data Delibera

26/01/2022

N. 106

Anno 2022

Dipartimento/Settore: C.E.F.

Utenze Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	l'art.4.2.3. della Convenzione per l'affidamento in concessione della gestione e l'uso dell'impianto sportivo equestre di Rocca di Papa presso i Pratoni del Vivaro, che impegna la Concessionaria "a provvedere al pagamento dei costi relativi alle utenze di gas, acqua ed energia elettrica e ogni altra utenza utile alla corretta gestione dell'impianto, mediante l'utilizzo di utenze autonome previo eventuale distacco dalle stesse da parte dell'Amministrazione. A tal fine, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, la concessionaria provvederà a effettuare tutte le volture delle utenze dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale tramite PEC.";
TENUTO CONTO	che le utenze elettriche e di fonia attive presso l'Impianto Equestre dei Pratoni del Vivaro sono state già tutte volturate alla Federazione Sport Equestri lo scorso anno;
PRESO ATTO	della necessità di effettuare i pagamenti per tutte le utenze attive presso l'Impianto Sportivo dei Pratoni del Vivaro;
TENUTO CONTO	altresi che nel 2022 l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro ospiterà tra l'altro i WEC della disciplina di Concorso Completo ed Attacchi con conseguente aggravio delle consuete spese delle fornitura di energia elettrica;

DELIBERA

- di autorizzare il pagamento delle utenze di energia elettrica attive presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro;
- di autorizzare il pagamento delle utenze fonia e dati TIM attive presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro;
- di autorizzare la voltura dell'utenza TARI e il pagamento della relativa tassa;
- di autorizzare eventuali ulteriori necessarie volture e pagamenti di tasse dovute come ad esempio quelle relative a derivazioni di acqua pubblica, ecc.

La spesa stimata per il pagamento delle sopradette utenze per l'anno 2022 è pari ad €85.000,00

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.210. - C.E.F.	CEB.064	1.01.02.07.	Utenze Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro	85.000,00

Totali Delibera nr. 106 del 26/01/2022 85.000,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **107**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **C.E.F.****Acquisto pannelli integrativi box andati a fuoco presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni di Vivaro****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo equestre di Rocca di Papa presso i Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
CONSIDERATA	la più volte esternata volontà della FISE di investire nell'impresa di riqualificazione dell'Impianto Sportivo Centro Equestre Federale provvedendo con proprie risorse ai sensi del D. Lgs 50/16 e del TU 81/08 e smi;
ACCERTATA	la necessità di effettuare interventi di ripristino e delle pannellature e delle coperture dei box esistenti adiacenti ai nuovi 12 box già acquistati a seguito di delibera n. 1207 del 23/11/2021 come descritto nel Progetto di cui all'istanza di N.O. al parco depositata il 28 ottobre prot. 31662 del Comune di Rocca di Papa relativamente al recupero dell'area box del Centro Equestre dei Pratoni;
ACQUISITO	il preventivo n.102/2022 del 14.01.2022 della medesima società Clabel Srl relativo alle pannellature e lastre di copertura integrative necessarie al ripristino dell'intera fila di box (la più esterna verso la strada);
SENTITO	il parere del Direttore Tecnico dei Mondiali dr. Giuseppe Della Chiesa, del Direttore del Centro Equestre Giacomo Della Chiesa e dell'Ing. Gabriele Gianni progettista incaricato;
VALUTATO	congruo il preventivo esposto da parte della società Clabel Srl per la sostituzione ed integrazione di n. 9 pareti divisorie, n. 6 frontali box, pannelli di copertura e scossaline perimetrali oltre struttura uguali alle componenti già acquistate con delibera n. 1207 del 23/11/2021 per un totale pari ad € 12.550,00 oltre IVA;

DELIBERA

- di accettare il preventivo ad integrazione del contratto già in essere con la Clabel Srl e di autorizzarne la sottoscrizione da parte del Presidente;
- di autorizzare il corrispettivo impegno di spesa pari ad € 12.550,00 oltre IVA (totale € 15.311,00 IVA inclusa) per consentire l'avanzamento dei suddetti ripristini.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.210. - C.E.F.	SPA.B.01.07.01	STP.	Acquisto pannelli integrativi box	15.311,00

Totali Delibera nr. 107 del 26/01/2022 **15.311,00****Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **108**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **WEG****Rimborsi spese Direttore Sportivo Discipline Olimpiche e Direttore Sportivo Discipline non Olimpiche****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- CONSIDERATE** le delibere n. 1344 e 1345 del 14/12/2021 riguardanti la conferma delle nomine del Direttore Sportivo Discipline Olimpiche e del Direttore Sportivo Discipline non Olimpiche;
- TENUTO CONTO** che le suddette figure saranno chiamate ad effettuare delle trasferte in Italia e all'Estero nell'anno 2022;
- RITENUTO** di provvedere al rimborso delle spese vive, sostenute e documentate, che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico, in coerenza con il vigente "Regolamento rimborsi, trasferte ed indennità" della FISE;

DELIBERA

di autorizzare l'impegno di spesa per la copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio per il Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche e del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche confermati rispettivamente con delibera n. 1344/2021 e n. 1345/2021, per le trasferte che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico nell'anno 2022.

La spesa per la Federazione è stimata in € 18.000,00 suddivisi come di seguito specificato:

- OB: 1.01.01.01.01 - CEB 001 Francesco Girardi € 9.000,00

- OB: 1.01.01.01.01 - CEB 001 Duccio Bartalucci € 9.000,00

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.211. - WEG	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese Francesco Girardi	9.000,00
2022	1.211. - WEG	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese Duccio Bartalucci	9.000,00

Totali Delibera nr. 108 del 26/01/2022 18.000,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **26/01/2022**

N. **109**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **WEG**

Riconoscimento debito Travel Market per Giochi Olimpici Tokyo 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che con delibera n. 708 del 15/06/2021 sono stati previsti e impegnati € 78.801,70 per la partecipazione degli Atleti Italiani ai Giochi Olimpici di TOKYO2020;
VISTO	il contratto di servizi stipulato con la Travel Market per la manifestazione in oggetto;
TENUTO CONTO	dei tempi di verifica degli importi effettivamente da noi dovuti alla Travel Market;
ACCERTATO	che rispetto all'impegno previsto nella delibera n. 708 sono stati risparmiati € 18.786,70 successivamente disimpegnati;
RILEVATA	quindi la necessità di individuare un altro centro di costo su cui imputare il riconoscimento del debito verso Travel Market;
INDIVIDUATO	nel dipartimento dressage disponibilità pari ad € 3.472,00 a copertura di quanto dovuto alla Travel Market;

DELIBERA

di autorizzare il pagamento di € 3.472,00 a Travel Market che verranno imputati sul Dipartimento Dressage CEB: 016 OB: 1.01.01.01.01 esercizio 2021.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **110**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **GRANDI EVENTI****Rinnovo Protocollo di Intesa tra l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria - CO.LOC.LAZIO1 e la Federazione Italiana Sport Equestri****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che il parco ostacoli utilizzato per i concorsi dello CSIO di Roma è stato immagazzinato per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 presso l'Ippodromo Militare di Tor di Quinto;
ACCERTATA	la disponibilità dell'ANAC a concedere anche per il 2022 le strutture in concessione alla stessa presso l'Ippodromo Militare di Tor di Quinto a Roma per immagazzinare gli ostacoli utilizzati per lo CSIO di Roma e per manifestazioni di interesse federale;
CONSIDERATO	il costo del tariffario vigente predisposto dal Demanio pari ad € 3,10 al mq. quale canone mensile;

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra l'ANAC CO.LOC.LAZIO1 e la Federazione Italiana Sport Equestri in base al quale vengono concessi i locali necessari per lo stoccaggio degli ostacoli utilizzati per lo CSIO di Roma ed eventuali manifestazioni di interesse federale per il periodo Gennaio-Dicembre 2022. I locali, situati presso l'Ippodromo Militare di Tor di Quinto sono concessi in co-uso ed hanno una superficie di 100 mq. Il costo del tariffario vigente e predisposto dal Demanio è pari ad € 3,10 al mq. quale canone mensile per un totale annuale di € 3.720,00 IVA esclusa.

Il relativo impegno pari ad € 3.720,00 sarà rilevato nel relativo obiettivo e ceb di competenza (ob.1.01.02.02.01 - ceb.016).

IMPEGNI

Anno	GRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.213. - GRANDI EVENTI	CEB.016	1.01.02.02.01	Rinnovo Protocollo di Intesa tra l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria - CO.LOC.LAZIO1 e la Federazione Italiana Sport Equestri	3.720,00

Totali Delibera nr. 110 del 26/01/2022 3.720,00**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**

N. 111

Anno **2022**Dipartimento/Settore: **GRANDI EVENTI****Organizzazione FISE Awards 07 Marzo 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- CONSIDERATO** che la Federazione Italiana Sport Equestri, già da diversi anni organizza con successo dei FISE Awards, Evento che premia i suoi migliori atleti di tutte le discipline della stagione sportiva dell'anno precedente;
- VALUTATO** opportuno organizzare la quinta Edizione dei FISE Awards a Roma, città facilmente raggiungibile da tutta Italia;
- INDIVIDUATO** lunedì 7 Marzo 2022 come data per la quinta Edizione dei FISE Awards, presso il Teatro Centrale di Roma;
- RITENUTO** valorizzare l'accordo di cooperazione in corso di definizione con l'Associazione World Wide Fund for Nature (WWF ITALIA), che da oltre sessanta anni lotta per difendere l'ambiente e le specie più a rischio, supportando un progetto di conservazione oasi sul territorio nazionale e prevedendo di devolvere parte dei ricavi dei FISE Awards 2022 (importo minimo € 5.000,00);
- VISTO** il budget preventivo per l'Evento che prevede la copertura dei costi grazie alla partecipazione di sponsor aderenti a titolo individuale;

DELIBERA

- di approvare la proposta organizzativa per FISE Awards 2022;
- di autorizzare l'impegno di spesa per complessivi € 43.000,00 IVA inclusa;
- di autorizzare il versamento del netto del ricavato al Progetto WWF;
- di nominare una Commissione Tecnica per la selezione delle categorie da premiare composta dal Presidente Marco Di Paola, dal Segretario Generale Simone Perillo, dai Direttori Sportivi Francesco Girardi e Duccio Bartalucci.

IMPEGNI

Anno	GRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.213. - GRANDI EVENTI	CEB.016	1.01.02.02.01	Organizzazione FISE Awards 2022	43.000,00

Totali Delibera nr. 111 del 26/01/2022 **43.000,00****Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 112

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO VETERINARI****Attività antidoping cavalli, identificazione, tutela cavalli e misurazione pony per l'anno 2022**
Onere di spesa € 92.500**IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTO l'art. 2 punto 2 dello Statuto della FISE;
- VISTI i Regolamenti EAD, ECM e Veterinario in vigore;
- PREMESSO che la scelta delle sedi e l'entità dei controlli antidoping, dell'attività di controllo dell'identità e di misurazione pony seguirà le procedure previste nei Regolamenti Veterinario, EAD ed ECM in vigore;
- VISTA la delibera n.800 del 15/12/2003 con cui si stabiliva il tariffario delle prestazioni veterinarie in favore della FISE;
- VISTO il vigente Regolamento rimborsi, trasferte ed indennità della FISE;
- CONSIDERATA la necessità di inviare i materiali biologici prelevati ai Laboratori di analisi nei modi e nei tempi atti a preservarne l'integrità, nonché di inviare il materiale per i controlli ai Veterinari incaricati;

DELIBERA

di impegnare la cifra, descritta nella seguente tabella rappresentativa delle singole voci e impegni di spesa, nell'ambito del budget già previsto nel Bilancio preventivo per l'anno in corso e per i capitoli di spesa necessari all'espletamento delle attività istituzionali volte alla tutela del cavallo, all'identificazione e ai controlli antidoping cavalli e misurazioni pony che, nell'ambito della pianificazione annuale, possono essere svolti durante tutto l'anno in corso in tutte le discipline e che comprendono il numero di controlli antidoping necessario per arrivare ai pianificati controlli, oltre quelli richiesti e corrisposti alla FEI per le discipline che prevedano graduatorie nazionali estrapolate da competizioni FEI (ad es. completo ed endurance);

L'impegno relativo al presente provvedimento pari a complessivi € 92.500 è così distribuito:

Ob. Funz. 1.01.01.01.06 CEB.001.01 € 17.500

Ob. Funz. 1.01.01.01.06 CEB.024.01 € 20.000

Ob. Funz. 1.01.01.01.06 CEB.025.01 € 55.000

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.001	1.01.01.01.06	Attività antidoping cavalli, identificazione, tutela cavalli e misurazione pony per l'anno 2021 Onere di spesa € 92.500	17.500,00
2022	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.024	1.01.01.01.06	Attività antidoping cavalli, identificazione, tutela cavalli e misurazione pony per l'anno 2021 Onere di spesa € 92.500	20.000,00
2022	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.025	1.01.01.01.06	Attività antidoping cavalli, identificazione, tutela cavalli e misurazione pony per l'anno 2021 Onere di spesa € 92.500	55.000,00

Totali Delibera nr. 112 del 26/01/2022 92.500,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Accettazione preventivo laboratorio LCH per stoccaggio campioni e analisi di laboratorio per Programma Antidoping Cavalli 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTO l'art. 2, comma 2 dello Statuto Federale, che recita: "La F.I.S.E. promuove la tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri. Sanziona l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni dei cavalli nelle attività agonistiche e sportive, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping della F.E.I.";
- VISTI i Regolamenti Veterinario, EAD ed ECM in vigore, da cui deriva la necessità di attuare i compiti statuari inerenti i controlli antidoping dei cavalli;
- CONSIDERATO che la maggior parte dei controlli antidoping nazionali sono svolti su cavalli di livello che partecipano sia a competizioni FISE che a quelle FEI e che quindi è necessario azzerare la possibilità di risultati analitici difformi tra le due tipologie di competizioni al fine di educare l'ambiente al corretto uso dei farmaci da parte dei cavalieri e del loro staff, così da adottare tempi di riposo e smaltimento dei farmaci del tutto identici;
- CONSIDERATO che l'uscita dall'UE del Regno Unito - sede del laboratorio LGC da cui la Federazione nel 2021 ha fatto analizzare i campioni in virtù della delibera 1875 del 13 aprile 2021 - ha comportato una certa farraginosità nelle procedure di invio dei campioni antidoping (a titolo esemplificativo e non esaustivo, numerosi documenti per i controlli doganali da compilare da parte dei veterinari incaricati) oltre che un aumento dei costi delle spese di spedizione;
- PRESO ATTO che all'interno dell'Unione Europea la FEI per il 2022 adotta come laboratorio di riferimento il laboratorio LHC;
- VISTO il D.Lgs 50/16 all' art. 63 che disciplina l' "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" al comma 2, lett. b) recita: "quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;"
- CONSIDERATO che in attuazione a quanto sopra valutato risulta pertanto opportuno che i campioni "A" e "B" prelevati siano inviati e conservati presso un laboratorio accreditato FEI;
- CONSIDERATO il preventivo del laboratorio LCH inerente i costi di analisi e conservazione dei campioni biologici inviati;
- SENTITO il parere favorevole del Dipartimento Veterinario FISE;

DELIBERA

di accettare il preventivo LCH per la conservazione di tutti i campioni biologici "A e B" che gli saranno inviati e per le analisi di quelli che saranno effettuati secondo le procedure standard in attuazione del Programma antidoping FISE 2022 su campioni per i quali la FISE effettuerà il servizio a titolo oneroso.

I costi saranno imputati, per un importo non superiore ad €35.000,00, ai relativi obiettivi e voci di spesa, come riportati nella delibera inerente l'attività "antidoping cavalli federale". (delibera n.112 del 26 gennaio 2022).

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 114

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO VETERINARI**

Nomina dei membri componenti la Commissione Scientifica Antidoping Cavalli

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTI** i Regolamenti Veterinario, EAD ed ECM della FISE in vigore che contemplano la presenza di una Commissione Scientifica Antidoping Cavalli che ricopre importanti funzioni, tra cui l'invio di pareri e perizie tecnico-scientifiche agli Organi di Giustizia sportiva, nonché funzioni propositive e consultive circa gli aspetti legali, farmacologici e tossicologici connessi al fenomeno del doping dei cavalli;
- VISTI** I Regolamenti EAD ECM all'Articolo 7.3 (Commissione Scientifica Antidoping Cavalli) dove recitano che: "I membri della Commissione Scientifica Antidoping Cavalli, quale organo a carattere indipendente e di garanzia, sono nominati dal Consiglio Federale nel numero minimo di tre. Tra questi il Consiglio Federale indicherà il Presidente della Commissione".
- CONSIDERATA** la fondamentale importanza di fornire i richiesti pareri Medico Veterinari agli Organi di Giustizia federali e ai Tribunali della Repubblica Italiana, eventualmente coinvolti;

DELIBERA

Di approvare la nomina dei componenti della Commissione Scientifica Antidoping cavalli come segue:

Presidente:

dr.ssa Gaetana Ferri, già Direttore Generale del Ministero della Salute.

Segretario:

Dr. Gianluigi Giovagnoli (responsabile Ufficio Veterinario FISE)

Membri:

Dr. Bruno Neri (responsabile Laboratorio analisi farmacologiche e alimentari IZS Lazio e Toscana);

I Componenti della Commissione presteranno la loro attività pro bono.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 115

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO VETERINARI****Sottoscrizione contratto di collaborazione occasionale con la Dr.ssa Gaetana Ferri****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTO l'art. 2 punto 2 dello Statuto della FISE;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, comunemente conosciuto come "Animal Health Law";
- VISTI i Regolamenti Delegati 2019/2035 e 2020/688, inerenti rispettivamente gli stabilimenti che detengono animali e la movimentazione di animali all'interno dell'UE e il Regolamento di esecuzione 2021/963 sull'identificazione degli equidi;
- PRESO ATTO della necessità per la Federazione di disporre di un autorevole referente che sia specificamente esperto sugli argomenti di cui sopra e nei Rapporti istituzionali con il Ministero e la Commissione UE;
- ACQUISITA la disponibilità della dr.ssa Gaetana Ferri, già Direttore Generale del Ministero della Salute;

DELIBERA

delega il Presidente di sottoscrivere un contratto di collaborazione occasionale con la dr.ssa Gaetana Ferri, già Direttore Generale del Ministero della Salute.

L'impegno relativo al presente provvedimento pari a complessivi € 3.000 sarà rilevato nell'Ob. Funz. 1.01.01.01.06 - CEB.023.01

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.023.001	1.01.01.01.06	Sottoscrizione contratto di collaborazione occasionale con la Dr.ssa Gaetana Ferri	3.000,00

Totali Delibera nr. 115 del 26/01/2022

3.000,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) (in seguito committente)

e

La Dr.ssa **Gaetana Ferri**,) in seguito per brevità “collaboratore”

PREMESSO CHE

a) la FISE, giusta delibera n. del [redacted], conferisce incarico al collaboratore il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto la consulenza al Dipartimento Veterinario FISE, in relazione alla creazione del Calendario del Programma Antidoping Cavalli FISE e alle attività di promozione e valorizzazione dei Veterinari FISE.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1) Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto.

2) Oggetto del Contratto

Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, mediante autonoma organizzazione dei mezzi e dei tempi di lavoro.

3) Durata

Il presente contratto avrà durata dalla data della sottoscrizione al 31 dicembre 2022, data in cui si intenderà terminato senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

4) Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 250,00 comprensivi di ogni onere di legge da corrispondersi ad ogni riunione sino ad un massimo di [redacted] riunioni.

5) Recesso

Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di:

- grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato,
- mancata prestazione dell'attività richiesta da FISE al Collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre 15 giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con la FISE;
- l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività di FISE.

In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 15 giorni a mezzo raccomandata. Il collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.

Il collaboratore, potrà recedere solo in caso di forza maggiore documentato, e in tal caso non avrà diritto gli importi previsti per le prestazioni non ancora eseguite. In caso di recesso unilaterale non dovuto a cause di forza maggiore, nulla sarà dovuto dal committente, e il collaboratore sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti fino a tale momento.

7) Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

8) Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

9) Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

10) Privacy

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali. Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e

autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale. Il Collaboratore dovrà adeguare qualsivoglia trattamento, connesso direttamente o indirettamente alle attività oggetto del presente Contratto, alle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

11) Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, _____

Il committente

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

Il collaboratore

Dott.ssa Gaetana Ferri

Data Delibera **26/01/2022**N. **116**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO****Nomina Delegato Fise Manifestazioni Federali Volteggio Coppa delle Regioni e Campionato Italiano 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- CONSIDERATA** la necessità di nominare il Delegato Fise per le manifestazioni federali di volteggio Coppa delle Regioni e Campionati Italiani 2022, al fine di una buona organizzazione degli eventi;
- INDIVIDUATO** come persona idonea il Dott. Daniele Dall'Orta n. tessera FISE012713 a ricoprire il ruolo di Delegato Fise per le suddette manifestazioni federali di volteggio;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sportivo Duccio Bartalucci, del Consigliere Federale di riferimento Sig. Maria Grazia Cecchini e della Commissione Volteggio 2022;

DELIBERA

di nominare il Delegato Fise il Dott. Daniele Dall'ora n. tessera FISE012713, nelle Manifestazioni federali Coppa delle Regioni 3-5 giugno e Campionato Italiano 7-10 ottobre 2022
le spese di vitto, alloggio e indennità saranno a carico del dipartimento Volteggio per un importo massimo di € 1.000,00 - OB. 1.01.02.02.01 - CEB.002

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.002	1.01.02.02.01	Nomina Delegato Fise Manifestazioni Federali Volteggio Coppa delle Regioni e Campionato Italiano 2022 Dott. Daniele Dall'Orta	1.000,00

Totali Delibera nr. 116 del 26/01/2022 1.000,00**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **26/01/2022**

N. **117**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

Programma Sportivo Dipartimento Volteggio anno 2022

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- CONSIDERATA** la necessità di dover predisporre un programma tecnico-sportivo contenente tutte le iniziative e le normative dell'attività del Dipartimento Volteggio per l'anno 2022, concernenti l'attività nazionale, internazionale e ludico-addestrativa del Dipartimento;
- CONSIDERATO** che detto programma è stato proposto dall'Organigramma della Commissione Volteggio così come da delibera n.1355 del C.F. del 14 dicembre 2021, in accordo con il Direttore Sportivo Sig. Duccio Bartalucci, e del Consigliere di riferimento della disciplina Sig.ra Maria Grazia Cecchini;

DELIBERA

di approvare il programma Dipartimento Volteggio 2022 allegato alla seguente delibera.

Gli interventi di carattere economico previsti per la realizzazione del programma Dipartimento Volteggio 2022 saranno approvati con successivi provvedimenti.

La presente Delibera non comporta impegno di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **118**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Iscrizione per l'anno 2022 all'associazione " International Mounted Games Association (IMGA)"****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- CONSIDERATO** che la Federazione Italiana Sport Equestri è membro dell'Associazione "International Mounted Games Association (IMGA)";
- TENUTO CONTO** che l'iscrizione alla sopracitata Associazione prevede un impegno di spesa per l'anno 2022 per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo di £315.00 che corrispondono a €377.25 (con il cambio di valuta al 13/01/2022);
- ACCERTATO** che tale impegno dovrà essere corrisposto all' Associazione "International Mounted Games Association (IMGA)" entro il 28/02/2022;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi;

DELIBERA

il pagamento della quota associativa annuale all'Associazione " International Mounted Games Association (IMGA) per l'anno 2022 di £ 315.00 pari ad € 377.25 (valuta al 13/01/2022)

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.034	1.01.02.03.	Iscrizione per l'anno 2022 all'associazione " International Mounted Games Association (IMGA)"	500,00

Totali Delibera nr. 118 del 26/01/2022**500,00****Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 119

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione modifiche al Regolamento Mounted Games

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- TENUTO CONTO** che la commissione Mounted Games composta da Andrea Piazza, Silvia Stevan, Fabio Tani, Alessandro Fogu, Luigi Irollo, confrontandosi più volte con i Referenti Regionali hanno apportato le seguenti modifiche al regolamento Mounted games:
- l'introduzione dei cavalli fino ad 152 cm nelle categorie open ed open pro per adeguamento al regolamento IMGA;
 - l'inserimento della categoria under 15 pro;
 - adeguamento delle norme comuni per una maggiore sicurezza per i cavalieri e per gli Istruttori durante le sessioni di gioco;
 - l'inserimento del " libro manifestazioni" e del " libro iscrizioni e quote";
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche il Sig. Francesco Girardi, del Coordinatore Area Pony Sig. Cosimo Riccardo Palma e dei Consiglieri di Riferimento Sig. Luca D'Oria e Sig Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento di Disciplina Mounted Games;

di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste decorra dal 31 gennaio 2022 e comunque alla data di pubblicazione sul Sito Fise se successiva;

di disporre che il Regolamento Mounted games per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine-Ufficio Affari Legali-al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica si rendesse necessaria;

di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente Regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Regolamento Mounted Games qui approvato;

di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento di Disciplina siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato, e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenerne unicità del testo vigente;

con il presente atto si approva l'inserimento delle quote iscrizione Mounted Games nel Libro delle Quote Fise attualmente in vigore.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;


Segretario Generale

Dott. Simone Perillo



Presidente

Avv. Marco Di Paola



**Nomine Coordinatori - Referenti - Commissioni Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di individuare le figure tecniche idonee a ricoprire i diversi incarichi all'interno del Dipartimento Promozione e Sviluppo agonismo per l'anno 2022;
VALUTATE	le figure sottoelencate, individuate per la loro comprovata esperienza e capacità: <ul style="list-style-type: none">- Coordinatore del Dipartimento per l' Area Cavalli, Referente della Disciplina Salto Ostacoli Cavalli e del Progetto Sport Salto Ostacoli il Sig. Carlo Forcella;- Coordinatore del Dipartimento per l'Area Pony, il Sig. Cosimo Riccardo Palma;- Referente per i rapporti con i Referenti dei Comitati Regionali, per l'attuazione sul territorio del Progetto Scuole di Sport Equestri, per la Disciplina del Completo Cavalli e pony il Sig. Marco Salvatori;- Referente della Coppa Italia Club la Sig.ra Simona Lazzerini;- Talent Salto Ostacoli il Sig. Matteo Fantozzi;- Referente per la Disciplina del Dressage Cavalli e Pony la Sig.ra Francesca Montanari;- Referente per la Disciplina del Salto Ostacoli Pony il Sig. Viviano Cirocchi;- Referente Commissione Consultiva Pony Club e Mounted Games, per la formazione degli Ufficiali di Gara e Direttori di Campo Club e Mounted Games e designatrice degli Ufficiali di Gara e dei Direttori di Campo per le manifestazioni Federali 2022 Club e Mounted Games la Sig.ra Silvia Stevan;- Membri della Commissione Consultiva Club il sig. Francesco Ricciotti, la Sig.ra Sonia Palomba, e la Sig.ra Edyta Michalak;- Membri della Commissione consultiva Mounted Games il Sig. Andrea Piazza, il Sig. Fabio Tani, il Sig. Alessandro Fogu, il Sig. Luigi Irollo;- Referente per la Formazione degli Istruttori di base per l'area Pony Club la Sig.ra Sonia Marai;- Referente per la Formazione degli Istruttori di base per l'area Mounted Games la Sig.ra Alberta Gambigliani Zoccoli;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche il Sig. Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento il Sig. Luca D'Oria e il Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di nominare le sottoelencate figure per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per la stagione agonistica 2022 previo rinnovo tesseramento annuale:

- Coordinatore del Dipartimento per l' Area Cavalli , Referente della Disciplina Salto Ostacoli Cavalli e del Progetto Sport Salto Ostacoli il Sig. Carlo Forcella (0008621/A)
- Coordinatore del Dipartimento per l'Area Pony il Sig. Cosimo Riccardo Palma (Fise20549/B)
- Referente per i rapporti con i Referenti dei Comitati Regionali, per l'attuazione sul territorio del Progetto Scuole di Sport Equestri, la Disciplina del Completo Cavalli e Pony il Sig. Marco Salvatori (0022861/G)
- Referente della Coppa Italia Club la Sig.ra Simona Lazzerini (3943/F)
- Referente per la Disciplina del Dressage Cavalli e Pony la Sig.ra Francesca Montanari (004237/B)
- Referente per la Disciplina del Salto Ostacoli Pony il Sig. Viviano Cirocchi (000125/B)
- Referente Commissione Consultiva Pony Club e Mounted Games, per la formazione degli Ufficiali di Gara e dei Direttori di Campo Club e Mounted Games e designatrice degli Ufficiali di Gara e Direttori di Campo per le Manifestazioni Federali 2022 Club e Mounted Games la Sig.ra Silvia Stevan (000533/E)
- Membri della Commissione Consultiva Club il sig. Francesco Ricciotti (000262/E). la Sig.ra Sonia Palomba (000657/H) e la Sig.ra Edyta Michalak (000837/L)
- Membri della Commissione Consultiva Mounted Games il Sig. Andrea Piazza (008422/A), il Sig. Fabio Tani (Fise006897), il Sig. Alessandro Fogu (003832/A), il Sig. Luigi Irollo (Fise25318/H)
- Referente per la Formazione degli Istruttori di base per l'area Pony Club la Sig.ra Sonia Marai (002049/D)



Data Delibera

26/01/2022

N. **120**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

- Referente per la Formazione degli Istruttori di base per l'area Mounted Games la Sig.ra Alberta Gambigliani Zoccoli (000757/E)

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Contratti Compensi e Rimborsi Spesa per le figure Tecnico-Sportive del Dipartimento
Promozione e Sviluppo Agonismo per l'anno 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTO l'art. 27 comma 4, dello Statuto Federale che conferisce al Presidente federale la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione;
- PRESO ATTO che occorre prevedere dei contratti per le figure tecnico-sportive nominate per l'anno 2022 per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- SENTITO il parere positivo del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche il Sig. Francesco Girardi;

DELIBERA

i relativi compensi lordi annui per le figure sottoelencate del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per l'anno 2022 ed i relativi contratti in allegato:

- Coordinatore del Dipartimento per l'area pony Cosimo Riccardo Palma (Fise20549/B)
Compenso lordo annuo € 24.000,00 (OB: 1.01.01.01.04 ceb.003)

-Referente per i rapporti con i comitati Regionali e dell' attuazione del progetto Scuole di Sport Equestri sul territorio Marco Salvatori (002286/G)
Compenso lordo annuo € 12.000,00 (OB: 1.01.01.01.04 ceb.003)

-Referente per la Disciplina del Dressage Cavalli e Pony Sig.ra Francesca Montanari (004237/B)
Compenso Lordo annuo € 12.000,00 (OB: 1.01.01.01.04 ceb.003)

-Referente per la Disciplina Salto Ostacoli Pony Sig. Viviano Cirocchi (000125/B)
Compenso Lordo annuo € 4.000,00 (OB: 1.01.01.01.04 ceb.003)

- Referente Coppa Italia Club Simona Lazzerini (3943/F)
Compenso lordo annuo € 5.000,00 (OB: 1.01.01.01.04 ceb.003)

-Referente Commissioni Consultive Club e Mounted Games, per la formazione degli Ufficiali di Gara e dei Direttori di Campo Club e Mounted Games e Designatrice degli Ufficiali di Gara e dei Direttori di Campo per le Manifestazioni Federali 2022 Club e Mounted Games Silvia Stevan(000533/E)
compenso lordo annuo € 4.000,00 (OB: 1.01.01.01.04 ceb.003)

-di stanziare un impegno di spesa pari ad € 9.400,00 (ceb 001 OB: 1.01.01.01.01) per le sopracitate figure così suddivise:

- Cosimo Riccardo Palma € 1.000,00
- Marco Salvatori € 4.000,00
- Francesca Montanari € 1.000,00
- Viviano Cirocchi € 1.000,00
- Simona Lazzerini € 1.400,00
- Silva Stevan € 1.000,00

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.01.01.01	spese di trasferta e soggiorno Coordinatori e Referenti	9.400,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Referente Dressage Francesca Montanari	12.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Referente Cr Marco salvatori	12.000,00



Data Delibera **26/01/2022**

N. **121**

Anno **2022**


Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Coordinatore Area Pony Cosimo Riccardo Palma	24.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Referente Salto Ostacoli Pony Viviano Ciocchi	4.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Referente Coppa Italia Club Simona Lazzerini	5.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Referente Club e Mounted Games Silvia Stevan	4.000,00

Totali Delibera nr. 121 del 26/01/2022 70.400,00


Segretario Generale

Dott. Simone Perillo



Presidente

Avv. Marco Di Paola



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Cosimo Riccardo Palma**, residente in _____, _____, in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge l'attività di Coordinatore Area Pony del Dip. Promozione e Sviluppo Agonismo
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di una figura in possesso dei requisiti necessari ad impartire il ruolo di Coordinatore Area Pony del Dip. Promozione e Sviluppo Agonismo
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Coordinatore dell'Area Pony e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo settore Pony della FISE;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, Coordinatore Area Pony del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Direttore Sportivo delle discipline olimpiche e/o persona da lui delegata.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente l'attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 24.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento

di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza. Eventuali dichiarazioni pubbliche dovranno preventivamente essere sottoposte all'attenzione del Segretario Generale F.I.S.E. il quale dovrà rilasciare una autorizzazione scritta per la divulgazione delle stesse.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Cosimo Riccardo Palma

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Cosimo Riccardo Palma

Firma _____

Data

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Marco Salvatori**, nato a _____ il _____ residente in _____, in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività di Referente dei rapporti con i referenti dei Comitati Regionali in relazione alle attività del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo e delegato Fise durante gli eventi: Coppa dei Campioni – Campionati + Criterium + Trofei Pony + Cavalli Base di Concorso Completo – Finale Progetto Sport di Concorso Completo – Saggio e Campionato delle Scuole;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, il ruolo di Responsabile dei rapporti con i referenti dei Comitati Regionali in relazione alle attività del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di tecnico sportivo Referente dei rapporti con i referenti dei Comitati Regionali in relazione alle attività del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo e delegato Fise durante gli eventi: Coppa dei Campioni – Campionati + Criterium + Trofei Pony + Cavalli Base di Concorso Completo – Finale Progetto Sport di Concorso Completo – Saggio e Campionato delle Scuole e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività del predetto dipartimento;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art.

35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Referente dei rapporti con i referenti dei Comitati Regionali in relazione alle attività del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo e delegato Fise durante gli eventi: Coppa dei Campioni – Campionati + Criterium + Trofei Pony + Cavalli Base di Concorso Completo – Finale Progetto Sport di Concorso Completo – Saggio e Campionato delle Scuole;

In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, il Collaboratore dovrà fare riferimento alle specifiche previste dal Programma del predetto Dipartimento.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Direttore Sportivo delle discipline olimpiche e/o persona da lui delegata.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente l'attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 12.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di

presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza. Eventuali dichiarazioni pubbliche dovranno preventivamente essere sottoposte all'attenzione del Segretario Generale F.I.S.E. il quale dovrà rilasciare una autorizzazione scritta per la divulgazione delle stesse.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le

norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal

Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Marco Salvatori

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Marco Salvatori

Firma _____

Data (gg/mm/aa)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Francesca Montanari, nata a _____ il _____, residente in _____, in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Referente della disciplina del Dressage per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare l'attività di Referente della disciplina del Dressage per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che la collaboratrice si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Referente della disciplina del Dressage per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di promozione della disciplina del dressage offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Committente dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che la collaboratrice dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e la collaboratrice si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, il ruolo di Referente della disciplina del Dressage per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo. In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, la collaboratrice dovrà fare riferimento alle specifiche previste dal Programma del già menzionato Dipartimento.

Articolo 3. Forme di coordinamento

La collaboratrice godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E.. La collaboratrice, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E.. Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, la collaboratrice è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Coordinatore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti. La collaboratrice è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di €12.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che la collaboratrice pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto. Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E. Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.). Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che la collaboratrice dichiara di ben conoscere ed accettare. Stanti le caratteristiche del presente

rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare la collaboratrice al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

La collaboratrice riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

La collaboratrice si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui la collaboratrice sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. La collaboratrice si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E.

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

La collaboratrice, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali la collaboratrice ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei

principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 11 Clausola risolutiva espressa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 10. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che la collaboratrice dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

Con la sottoscrizione del presente accordo la FISE dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali. La collaboratrice esprime il suo consenso alla pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

La collaboratrice dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Letto, controllato e sottoscritto

La Collaboratrice
Francesca Montanari

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il sig. Viviano Feliciano Cirocchi, nato a _____, il _____ residente in via _____ in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge l'attività di Referente per il Salto Ostacoli Pony del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari al ruolo di Referente per il Salto Ostacoli Pony del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Referente il Salto Ostacoli Pony del Dipartimento Promozione, Sviluppo e Agonismo e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano

quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Referente il Salto Ostacoli Pony del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo.

In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, il Collaboratore dovrà fare riferimento alle specifiche previste dal Programma del già menzionato Dipartimento

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Coordinatore dell'attività Pony per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 4.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal

Segretario Generale della F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza

e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore

Viviano Feliciano Ciocchi

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente

Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Viviano Feliciano Ciocchi

Firma _____

Data _____

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

la Sig.ra Simona Lazzerini, nata a _____, il _____ residente in _____ in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'attività di Referente per la Coppa Italia club del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari al ruolo di Referente per la Coppa Italia club del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Referente per la Coppa Italia club del Dipartimento Promozione, Sviluppo e Agonismo e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano

quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Referente per la Coppa Italia club del Dipartimento Promozione, Sviluppo e Agonismo.

In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, il Collaboratore dovrà fare riferimento alle specifiche previste dal Programma del già menzionato Dipartimento

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Coordinatore dell'attività Pony per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 5.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal

Segretario Generale della F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza

e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Simona Lazzerini

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Simona Lazzerini

Firma _____

Data

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

la Sig.ra Silvia Stevan, nata a _____, il _____ e _____ residente in _____ in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge l'attività di Referente della commissione Consultiva per il settore Pony Club e Mounted Games, Referente per la Formazione degli ufficiali di gara e direttori di campo Club e Mounted Games, Designatrice per la composizione delle giurie e dei Direttori di Campo per le manifestazioni Federali Club e Mounted Games del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari al ruolo di Referente della commissione Consultiva per il settore Pony Club e Mounted Games, Referente per la Formazione degli ufficiali di gara e direttori di campo Club e Mounted Games, Designatrice per la composizione delle giurie e dei Direttori di Campo per le manifestazioni Federali Club e Mounted Games del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Referente della commissione Consultiva per il settore Pony Club e Mounted Games, Referente per la Formazione degli ufficiali di gara e direttori di campo Club e Mounted Games, Designatrice per la composizione delle giurie e dei Direttori di Campo per le manifestazioni Federali Club e Mounted Games del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo; e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del

presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Referente della commissione Consultiva per il settore Pony Club e Mounted Games, Referente per la Formazione degli ufficiali di gara e direttori di campo Club e Mounted Games, Designatrice per la composizione delle giurie e dei Direttori di Campo per le manifestazioni Federali Club e Mounted Games del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;

In relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, il Collaboratore dovrà fare riferimento alle specifiche previste dal Programma del già menzionato Dipartimento

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Coordinatore dell'attività Pony per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 4.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a

titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività

di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Silvia Stevan

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Silvia Stevan

Firma _____

Data



Data Delibera

26/01/2022

N. 122

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Trattamenti economici Figure tecnico- sportive Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo-
anno 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- CONSIDERATA la delibera n.1026 del 16/12/2020 in cui venivano nominate le Figure tecnico-sportive del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per il biennio 2021-2022;
- VISTI i contratti stipulati con le Figure tecnico -sportive individuate e deliberati con provvedimento n.58 nel Consiglio Federale del 19/01/2021;
- SENTITO il parere favorevole del Direttore Sportivo Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi;

DELIBERA

di autorizzare gli impegni di spesa previsti con le delibere n.1026 del 16/12/2020 (nomine) e n.58 del 19/01/2021 (contratti), per le seguenti figure tecnico-sportive del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per l'anno 2022 e di dare mandato agli uffici di predisporre le eventuali modifiche economiche ai contratti in essere:

-Coordinatore per l'area cavalli del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, Referente Salto Ostacoli Cavalli e Progetto Sport Salto Ostacoli 2022 il Sig. Carlo Forcella (0008621/A) -compenso annuo lordo di €36.000,00 (ceb.003 OB:1.01.01.01.04)

- Tecnico Stage sul territorio per il settore completo il Sig. Roberto Rotatori (Fise 001628/B)-compenso annuo lordo €30.000,00 (ceb.003 OB:1.01.01.01.04)

-di stanziare un impegno di spesa pari ad €10.000,00 per i rimborsi spesa per le sopracitate figure come di seguito suddivise:

- a) Carlo Forcella €1.000,00 (ceb.001 OB:1.01.01.01.01)
- b) Roberto Rotatori € 9.000,00 (ceb.001 OB: 1.01.01.01.01)

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.01.01.01	rimborso spese Roberto Rotatori	9.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborso Spese Carlo Forcella	1.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso coordinatore e referente salto ostacoli cavalli + Progetto sport Carlo Forcella	36.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso per Roberto Rotatori	30.000,00

Totali Delibera nr. 122 del 26/01/2022 76.000,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Approvazione Programma Attività Completo 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della necessità di dover predisporre un programma sportivo con all'interno le specifiche tecniche delle manifestazioni di Interesse Federale per la disciplina del Completo Pony e Cavalli per l'anno 2022;
CONSIDERATO	che suddetto programma è stato proposto dal Referente Cavalli e Pony della Disciplina del Completo Sig. Marco Salvatori in accordo con i Coordinatori del Dipartimento Cosimo Riccardo Palma e Carlo Forcella;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento Luca D'Oria e Gualtiero Bedini;

DELIBERA

Di deliberare il programma di attività annuale Completo 2022 Cavalli e Pony allegato alla presente delibera con i relativi impegni di spesa sotto indicati:

- Impegno di spesa per il Contributo pari a 6.000€ destinato agli Istruttori dei primi tre allievi classificati dei 4 livelli programmati che graveranno sul ceb.120 Obb. 1.01.01.02.01
- Impegno di spesa per il Contributo pari a 7.000€ destinato agli Istruttori dei primi tre allievi classificati dei 7 livelli programmati, oltre ulteriori 9.000€ previsti sempre per gli istruttori su una classifica loro riservata generale Finale del Circuito Progetto Sport 2022 che graveranno sul ceb.120 Obb. 1.01.01.02.01
- impegno di spesa per il Contributo pari a 11.000€ destinato alle prime 10 squadre classificate al Campionato Nazionale delle Scuole che graveranno sul ceb.120 Obb. 1.01.01.02.01
- impegno di spesa per il Contributo pari a 4.000€ destinato agli istruttori dei primi 5 cavalieri della classifica Individuale del campionato Nazionale delle Scuole che graveranno sul ceb.120 Obb. 1.01.01.02.01

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributo Istruttori Coppa Campioni	6.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributo Istruttori primi tre classificati dei 7 livelli programmati	7.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributo Istruttori Classifica Finale Generale Progetto Sport 2022	9.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributo Prime 10 Squadre al Campionato nazionale delle Scuole 2022	11.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributo Istruttori primi 5 cavalieri classificati Individuali Campionato Nazionale delle Scuole 2022	4.000,00

Totale Delibera nr. 123 del 26/01/2022 37.000,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 124

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Approvazione Programma Coppa Italia Club 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che il format della Coppa Italia Club è giunto al suo quarto anno di programmazione;
SU PROPOSTA	della Referente Nazionale la Sig.ra Simona Lazzerini, si è provveduto ad abbassare le tappe obbligatorie per ogni specialità così da agevolare la partecipazione di più Regioni;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi, del Coordinatore Area Pony del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo il Sig. Cosimo Riccardo Palma e dei consiglieri di riferimento il Sig. Luca D'oria ed il Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare il Regolamento del Programma Coppa Italia Club 2022.

Di prevedere gli impegni di spesa come di seguito specificati:

- gli esoneri previsti determineranno minori entrate per l'anno 2023 in considerazione delle esenzioni dal pagamento per i vincitori del tesseramento e dell'affiliazione prevista.
- i costi previsti per il materiale di premiazione durante la Finale Nazionale troveranno copertura sul ceb.011 (Coppe e medaglie, altro materiale di premiazione ed onoreficenze) OB: 1.01.02.02.01 con successiva delibera.
- sarà previsto un contributo agli Istruttori per un importo pari ad € 11.000,00, il cui criterio di assegnazione verrà comunicato con successiva approvazione nel prossimo Consiglio Federale.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Premio di classifica Istruttori Coppa Italia Club 2022	11.000,00

Totali Delibera nr. 124 del 26/01/2022 11.000,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 125

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Approvazione Programma Sportivo annuale Dressage Cavalli e Pony 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della necessità di dover predisporre un programma sportivo con all'interno le specifiche tecniche e le manifestazioni di Interesse Federale per la disciplina del Dressage Cavalli e Pony per l'anno 2022;
CONSIDERATO	che suddetto programma è stato proposto dalla Referente Cavalli e Pony della Disciplina del Dressage Sig.ra Francesca Montanari in accordo con i Coordinatori del Dipartimento Cosimo Riccardo Palma e Carlo Forcella;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento Luca D'Oria e Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare il programma sportivo di attività annuale 2022 per la disciplina del dressage cavalli e pony.
di approvare i sottoelencati impegni di spesa necessari allo svolgimento delle attività presenti nel sopracitato programma:

- impegno di spesa per il rimborso per le trasferte dei Tecnici e dei Giudici nominati per gli stage sul territorio pari ad € 33.600,00 che graveranno sul ceb. 001 Ob. 1.01.01.02.01
- impegno di spesa per il compenso per i Tecnici nominati con lettera di incarico per gli stage sul territorio pari a 42.000,00€ (42 stage per 2 gg a 500,00 € lordi a giornata) che graveranno sul ceb. 002 Ob. 1.01.01.02.01
- impegno di spesa per il compenso per i Giudici nominati con lettera di incarico per gli stage sul territorio pari a 5.880,00€ (42 stage per 2 gg a 70,00 € lordi a giornata) che graveranno sul ceb. 002 Ob. 1.01.01.02.01
- impegno di spesa per le sottoelencate manifestazioni di interesse Federale da erogare ai Comitati Organizzatori quali contributo alla realizzazione della manifestazione:
 - a) Trofei Italiani e Coppa delle Regioni contributo pari a 8.000€ che graveranno sul ceb.120 Ob. 1.01.01.02.01
 - b) Master Sud Italia contributo pari a 3.000€ che graveranno sul ceb.120 Ob. 1.01.01.02.01
 - c) Criterium Italiani - Finale Progetto Sport 2022 - Team Cup contributo pari a 17.200,00€ che graveranno sul ceb.120 Ob. 1.01.01.02.01

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.01.02.01	Rimborso Spesa Tecnici e Giudici stage sul territorio 2022	33.600,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.002	1.01.01.02.01	Compenso Tecnici stage sul territorio	42.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.002	1.01.01.02.01	Compenso Giudici stage sul territorio	5.880,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributo CO Trofei Italiani + Coppa delle Regioni	8.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributo CO Master Sud	3.000,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributo CO Criterium + Finale Progetto Sport + Teams Cup	17.200,00

Totali Delibera nr. 125 del 26/01/2022 109.680,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 126

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Approvazione contributi per i comitati organizzatori di manifestazioni di interesse federale per la disciplina del Concorso Completo 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di contribuire alla parziale copertura delle spese di organizzazione delle manifestazioni federali per la disciplina del Concorso Completo (€ 7.000,00 una tantum) per un totale di € 91.000,00;
VISTA	la delibera n. 1216 del 23/11/2021 nella quale si approva il calendario delle manifestazioni di interesse federale per la disciplina Concorso Completo per l'anno 2022;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

- di erogare i contributi alle seguenti manifestazioni di interesse federale presenti nel calendario 2022 di Concorso Completo:

13 MANIFESTAZIONI ELITE - Contributi a parziale copertura delle spese di organizzazione per un massimo di € 91.000,00 (13 x € 7.000,00 € ciascuna), a seguito di presentazione di richiesta di contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'Associazione interessata e scheda di valutazione del Delegato Tecnico:

- 19/20 marzo - Gruppo Equestre della Brughiera ASD, Somma Lombardo - Tappa Progetto Sport oppure 03/04 settembre Gruppo Equestre della Brughiera ASD, Somma Lombardo - Tappa Progetto Sport
- 27 marzo - Centro Ippico Migliarino SSD ARL, Migliarino - Tappa Progetto Sport oppure 02 ottobre Centro Ippico Migliarino SSD ARL, Migliarino - Tappa Progetto Sport
- 10 aprile - Trekking Horse SRL, Rocca Priora - Tappa Progetto Sport
- 10 aprile - La Polveriera del Cormor ASD, Mortegliano - Tappa Progetto Sport oppure 11 settembre La Polveriera del Cormor ASD, Mortegliano Campionati Italiani Pony, Trofei Allievi, Criterium Pulcini
- 08 maggio - Arezzo Equestrian Centre SSD ARL, Arezzo - Coppa Campioni
- 22 maggio - Urbino Horse Trials ASD, Urbino - Tappa Progetto Sport
- 29 maggio - Sporting Club Monterosa Novara ASD, Caltignaga - Tappa Progetto Sport
- 12 giugno - ASD Sporting Le Poiane, Mallare - Tappa Progetto Sport
- 26 giugno - Gruppo Emiliano Sport Equestri, San Lazzaro di Savena - Tappa Progetto Sport
- 02/03 luglio - Centro Ippico Talus SSDRL, Arcinazzo Romano - Tappa Progetto Sport oppure 23/24 luglio Centro Ippico Talus SSDRL, Arcinazzo Romano - Tappa Progetto Sport
- 09/10 luglio - Campo di Bonis, Taipana - Tappa Progetto Sport
- 24 luglio - Lo Sperone ASD, Tina - Tappa Progetto Sport oppure 16 ottobre Lo Sperone ASD, Tina - Finale Progetto Sport, Coppa delle Regioni
- 1/2 ottobre - Centro Equestre Albereria srl SSD, Sandrigo - Tappa Progetto Sport

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Approvazione contributi per i comitati organizzatori di manifestazioni di interesse federale per la disciplina del Concorso Completo 2022	91.000,00

Totali Delibera nr. 126 del 26/01/2022

91.000,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 127

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Approvazione Regolamento Progetto Sport Salto Ostacoli 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	che il format del Progetto Sport Salto Ostacoli 2021 ha riscontrato una numerosa partecipazione in tutto il territorio italiano, la Federazione intende riproporre il circuito anche per l'anno 2022;
SU PROPOSTA	del Referente sig. Carlo Forcella sono state apportate le modifiche nel suo interno concordate con i Referenti Regionali;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento Luca D'Oria e Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare il regolamento del Progetto Sport Salto Ostacoli per l'anno 2022

di approvare il sottoelencato impegno di spesa:

-il montepremi di classifica per il Best Rider Progetto Sport 2022 pari ad € 23.435,00 sarà previsto nel ceb. 007 Ob. 1.01.02.02.01 del dipartimento Grandi Eventi 1.213

-gli esoneri previsti per l'affiliazione determineranno minori entrate per la Federazione per l'anno 2023 per i vincitori dei diversi livelli/gruppi.

IMPEGNI

Anno	GRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.213. - GRANDI EVENTI	CEB.007	1.01.02.02.01	Approvazione Regolamento Progetto Sport Salto Ostacoli 2022	23.435,00

Totali Delibera nr. 127 del 26/01/2022**23.435,00****Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 128

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Approvazione modifiche al Regolamento Salto Ostacoli Pony 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VALUTATA	dal referente della disciplina Salto Ostacoli Pony e dal Coordinatore dell'Area Pony la necessità di apportare le modifiche di seguito elencate al Regolamento Pony Salto Ostacoli: -è stato specificato che un pony se montato da un cavaliere over 16 nello stesso evento non può essere montato da nessun altro cavaliere -che il cavaliere over 16 potrà montare un pony solo se fisicamente compatibile con le dimensioni del pony stesso -è stata consentita la partecipazione fuori classifica nelle categorie pony la cui altezza è di 20-30-40-50 cm con patenti Brevetto, 1° e 2° grado -è stata adeguata la costruzione dei percorsi delle categorie riservate pony al Regolamento Salto Ostacoli 2022 per quanto riguarda le altezze e le larghezze -è stato consentito nelle categorie barriere a terra, Ip20 e Ip30 ad un pony impegnato in massimo due giornate di poter effettuare 6 percorsi al giorno, di cui massimo 3 nella stessa categoria e con almeno 2 cavalieri diversi -sono state modificate portando a tre il numero delle categorie portate a termine nelle limitazioni alle partecipazioni nelle manifestazioni federali -è stato inserito e regolamentato l'Art 8 Curriculum Pony Fattrici o Stalloni
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Francesco Girardi e dei Consiglieri Referenti Luca D'Oria e Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento di Disciplina Salto Ostacoli Pony;
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste decorra a partire dall' 31 gennaio 2022 e comunque alla data di pubblicazione sul sito Fise se successiva;
di disporre la pubblicazione del Regolamento Salto Ostacoli Pony per come qui approvato, in formato pdf, sul sito Fise;
di disporre l'archiviazione del Regolamento Salto Ostacoli Pony per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine- Ufficio affari legali- al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente Regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto in oggetto del Regolamento Salto Ostacoli Pony qui approvato;
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento di Disciplina siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 129

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Nomina Delegati Fise Manifestazioni di Interesse Federale 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

RITENUTO OPPORTUNO nominare un Delegato Fise, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale in ognuna delle Manifestazioni di Interesse Federale del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo programmata per l'anno 2022;

DELIBERA

di nominare per l'anno 2022 per le competenze previste dal Regolamento Generale i sottoelencati Delegati Fise:

- Pony Master Show 22-25 aprile Cosimo Riccardo Palma
- Master Sud Italia 30 aprile - 01 maggio Francesca Montanari
- Campionati Italiani a Squadre Mounted Games 27-29 maggio Silvia Stevan
- Open D'Italia Club + Trofeo Welcome A-A/B + Invito + Trofei Ludici Dressage 28 giugno - 3 luglio Cosimo Riccardo Palma
- Open D'Italia Salto Ostacoli pony 6-10 luglio Cosimo Riccardo Palma
- Campionato Istruttori Fise 21-24 Luglio Carlo Forcella
- Coppa delle Regioni Dressage + Trofei Italiani Dressage 23-25 settembre Francesca Montanari
- Campionati Italiani Mounted Games a Coppie 14-16 Ottobre Silvia Stevan
- Campionati centro Meridionali 20-23 Ottobre Carlo Forcella
- Campionati Centro Settentrionali 20-23 Ottobre Cosimo Riccardo Palma
- Finale Progetto Sport di Dressage + Criterium Italiani Dressage 21-23 Ottobre Francesca Montanari
- Campionato D'Italia a Squadre per Regioni + Master Individuale 25-27 Novembre Carlo Forcella
- Ponylandia 2-4 Dicembre Cosimo Riccardo Palma

Si autorizza il Presidente Federale ad effettuare eventuali sostituzioni in caso di impossibilità del designato.

Al Delegato Fise verrà corrisposto un compenso di € 80,00 al giorno più un rimborso spese di €200,00 al giorno comprensivo del viaggio.

I relativi impegni saranno rilevati come di seguito:

-totale spese: 17.200,00€ (ceb 001 Ob. 1.01.01.02.01)

-totale compensi: 7.680,00€ (ceb 013 Ob. 1.01.01.02.01)

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.01.02.01	Impegno di Spesa per delegati Fise 2022	17.200,00
2022	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.02.01	Compenso Delegati Fise 2022	7.680,00

Totale Delibera nr. 129 del 26/01/2022 **24.880,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 130

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Bando candidature e successiva assegnazione 1^a COPPA CHALLENGE A SQUADRE PER REGIONI INDOOR 2022 + TOP RIDER INDIVIDUALE TALENT SALTO OSTACOLI 2022

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- CONSIDERATO che nel calendario nazionale Salto Ostacoli è stata inserita la data del 25/27 novembre quale Manifestazione Federale a Squadre ed Individuale per i Comitati Regionali Indoor 2022
- CONSIDERATA la necessità di definire la sede della Manifestazione di Interesse Federale;
- VISTO il bando di assegnazione delle Manifestazioni di Interesse Federale 2022 ed i relativi documenti predisposti dal Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

DELIBERA

- di approvare i documenti relativi al bando di assegnazioni della Manifestazione 1^a COPPA CHALLENGE A SQUADRE PER REGIONI INDOOR 2022 + TOP RIDER INDIVIDUALE TALENT SALTO SOTACOLI 2022, che allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante;
- di dare mandato al Presidente della Federazione di assegnare ai Comitati Organizzatori, sulla base delle candidature ricevute.

La presente delibera non comporta impegni di spesa per la Federazione

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 131

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Programma Sportivo del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo settore Pony Club 2022

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della necessità di dover predisporre un programma sportivo con all'interno le specifiche tecniche delle Manifestazioni di Interesse Federale per il settore Pony Club per l'anno 2022;
CONSIDERATO	che suddetto programma è stato proposto dalla Commissione Club in accordo con il Coordinatore per l'area Pony il Sig. Cosimo Riccardo Palma;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche il Sig. Francesco Girardi e dei Consiglieri di riferimento il Sig. Luca D'oria ed il Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare il Programma Sportivo del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo settore Pony Club per l'anno 2022, che sarà pubblicato nell'apposita area sul sito Federale.

La presente delibera non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 132

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione modifiche al Regolamento Pony Club

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VALUTATO** da parte della commissione club, dopo un incontro con i Referenti Regionali, di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Pony Club quali:
- dare accesso alle cat. B12 e B16 ai cavalieri con patente A che abbiano però partecipato a 4 categorie serie 3 (annotate sul libretto del cavaliere) con autocertificazione da parte dell'istruttore;
 - uniformata l'altezza del Piccolo Gran Premio tra 50/60 cm;
 - dare la possibilità di partecipare al Piccolo Gran Premio anche a quei cavaliere che hanno partecipato a categoria di Salto Ostacoli di altezza 80 cm;
 - inserimento di una categoria Pony Games denominata "New Entry" a livello regionale in via sperimentale per l'anno 2022;
 - inserimento del "Libro Manifestazioni e Concorsi" e del "Libro Iscrizioni e Quote";
- SENTITO** il parere Positivo del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi, del Coordinatore dell'Area Pony il Sig. Cosimo Riccardo Palma e dei Consiglieri di Riferimento il Sig. Luca D'oria ed il Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento Pony Club;

di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste decorra dal 31 gennaio 2022 e comunque alla data di pubblicazione sul sito Fise se successiva;

di disporre che il Regolamento Pony Club per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine-Ufficio Affari Legali-al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica si rendesse necessaria;

di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente Regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Regolamento Pony Club qui approvato;

di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento di Disciplina siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato, e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenerne unicità del testo vigente;

con il presente atto si approva l'inserimento delle quote iscrizione Club e nel Libro delle Quote Fise attualmente in vigore.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Riconoscimento Scuole di Sport Equestri Discipline Olimpiche****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- PRESO ATTO** che il Consiglio Federale Ha approvato in data 4 marzo 2019, il Regolamento delle Scuole di Equitazione Discipline Olimpiche che prevede il riconoscimento agli Enti Affiliati che presentano tali requisiti: essere ente affiliato secondo quanto stabilito all'art.7 delle Norme di Attuazione dello Statuto Federale- Requisiti degli affiliati, da almeno due anni; La titolarità dell'istruzione dell'ente da parte di un istruttore Federale di 2° o 3° livello in forma esclusiva. La disponibilità di almeno un campo riservato, almeno in determinati orari, alle attività della scuola del 1° e del 2° Corso. Il campo recintato e con fondo in sabbia deve avere dimensioni minime 18X30. La disponibilità permanente per la Scuola di almeno sei cavalli/pony (di proprietà o in affidamento) idonei all'istruzione di base, dei quali almeno due idonei all'istruzione per gli allievi in preparazione al conseguimento del Brevetto (idonei quindi all'istruzione per elementari riarse di dressage, laddove è possibile equitazione di campagna, pony in grado di saltare percorsi di altezza 70 cm, cavalli in grado di saltare percorsi di altezza 80 cm). La lista dei cavalli e/o pony a disposizione della scuola dovrà essere depositata e aggiornata al Comitato Regionale di appartenenza, nella disponibilità del Delegato Tecnico delle Scuole incaricato.
- VISTA** la richiesta dell'Ente Affiliato pervenuta per il tramite del Comitato Regionale di appartenenza:
-Circolo Ippico Cascina Serena Asd ASD attraverso il CR Piemonte
- Il Ghiro S.S.A.R.L. dilettantistica attraverso il CR Lombardia
in regola con i sopracitati requisiti richiesti per il riconoscimento del Titolo Scuola di Sport Equestri Discipline Olimpiche;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi e del Referente Nazionale delle Scuole di Sport Equestri il Sig. Alessandro Fiorani;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Scuola di Sport Equestri Discipline Olimpiche ai seguenti Enti affiliati:

- Circolo Ippico Cascina Serena ASD (3502131) Piemonte
- Il Ghiro S.S.A.R.L. dilettantistica (0490101) Lombardia

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 134

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO - SCUOLE DI SPORT EQUESTRI -****Sottoscrizione Contratto con il Sig. Alessandro Fiorani Referente Nazionale Scuole di Sport Equestri per l'anno 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- PRESO ATTO** che nell'anno 2020 al Sig. Alessandro Fiorani è stato conferito l'incarico di Referente Nazionale delle Scuole di Sport Equestri e che con delibera n.1026 del C.F. del 16/12/2020 del Dipartimento Formazione e Sviluppo Agonismo è stato confermato lo stesso incarico per l'anno 2021;
- CONSIDERATO** altresì che il Sig. Alessandro Fiorani formerà, coordinerà e supporterà i Referenti Regionali anche per l'anno 2022;
- TENUTO CONTO** che il Sig. Alessandro Fiorani seguirà anche per l'anno 2022 l'attuazione del Saggio Nazionale delle Scuole;
- RITENUTO** opportuno corrispondere al Sig. Alessandro Fiorani a fronte di tale impegno, un compenso forfettario pari ad € 18.000,00 annuo lordi per quanto sopra esposto ,per l'anno 2022 e di prevedere le spese di viaggio, vitto ed alloggio per un importo massimo pari ad € 1.600,00;

DELIBERA

di confermare il Sig. Alessandro Fiorani Referente Nazionale per le Scuole di Sport Equestri per l'anno 2022; di sottoscrivere il contratto di collaborazione, per come qui allegato, al Sig. Alessandro Fiorani , per un totale forfettario di € 18.000,00 lordi annui (ceb.024 OB: 1.01.02.02.01) e di prevedere un importo massimo pari ad € 1.600,00 (ceb.001 OB: 1.01.02.02.01) per le spese di viaggio, vitto ed alloggio.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.219. - PROMOZIONE E SVILUPPO - SCUOLE DI SPORT EQUESTRI -	CEB.001	1.01.02.02.01	Rimborso spese di viaggio, vitto ed alloggio per Alessandro Fiorani	1.600,00
2022	1.219. - PROMOZIONE E SVILUPPO - SCUOLE DI SPORT EQUESTRI -	CEB.024	1.01.02.02.01	compenso Alessandro Fiorani	18.000,00

Totali Delibera nr. 134 del 26/01/2022 19.600,00**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Alessandro Fiorani** nato a _____ il _____ e residente in _____, in seguito per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva nell'ambito della Formazione;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare il ruolo di Referente Nazionale del Progetto Scuole di Sport Equestri e Coordinatore del Saggio delle Scuole 2022;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di tecnico della Formazione e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività del Dipartimento Scuola di Sport Equestri e al Coordinamento del Saggio delle Scuole 2022;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Referente Nazionale del progetto Scuole di Sport Equestri e Coordinatore del Saggio delle Scuole 2022 del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo:

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Responsabile del Dipartimento Scuola di Sport Equestri.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un compenso forfettario pari a € 18.000,00 annuo lordo per lo svolgimento del ruolo di Referente Nazionale delle Scuole di sport Equestri e Coordinatore del Saggio delle Scuole 2022. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti

nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto avrà durata dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 12. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 13. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 14. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Alessandro Fiorani

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Alessandro Fiorani

Firma _____

Data



Data Delibera

26/01/2022

N. 135

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

Approvazione modifica Regolamento gare di Endurance

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTE	le delibere n. 1286 del 16/12/2019 e PR 8 del 30/01/2020 ratificata con provvedimento 106 del 04/02/2020 con le quali il Consiglio Federale ha approvato il presente Regolamento e successivamente ha integrato l'art. 4.1.1. riguardante i concorsi di Sviluppo;
PRESO ATTO	che il sopra citato Regolamento necessitava di alcune specifiche riguardanti l'art. 4.1.4) Partecipazione Cavaliere Cat. CEN 1* in particolare nelle gare di velocità la media non superiore ai 16 km orari non deve essere superata in nessuna singola fase di gara calcolandola per le fasi intermedie dalla partenza della fase all'arrivo della fase, per la fase finale dalla partenza della fase finale all'arrivo della finale;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento Gare di Endurance, che è stato modificato all'art. 4.1.4) Partecipazione Cavaliere Cat CEN 1*;
- di disporre la pubblicazione del Regolamento Gare di Endurance per come qui approvato, in formato pdf, sul sito FISE;
- di disporre l'archiviazione del Regolamento Gare di Endurance per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine – Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
- di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Regolamento Gare di Endurance qui approvato;
- di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente.

La presente non comporta impegni di spesa

Segretario Generale

Dott. Simone Périllo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 136

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

Approvazione criteri di qualifica per la partecipazione ai Campionati Mondiali 2022 - Isola della Scala (VR), Campionati Europei Junior/YR 2022 - Vic (Spagna)

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che nel corrente anno si svolgeranno i Campionati Mondiali a Isola della Scala 21/22 ottobre, i Campionati Europei Senior a Vic (Spagna) 27 settembre 2 ottobre 2022;
PRESO ATTO	dei criteri di qualifica inoltrati dal tecnico Arnaldo Torre, allegati alla presente delibera, per la partecipazione ai Campionati Mondiali a Isola della Scala 21/22 ottobre, i Campionati Europei Senior a Vic (Spagna) 27 settembre 2 ottobre 2022;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

di approvare i criteri di qualifica per la partecipazione ai Campionati Mondiali di Isola della Scala (VR) 21/22 ottobre 2022, come indicati in premessa;

- di approvare i criteri di qualifica per la partecipazione ai Campionati Europei Junior/YR di Vic (Spagna) 27 settembre 2 ottobre 2022, come da documento allegato alla presente delibera.

La presente delibera non comporta impegno di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

CRITERI DI SELEZIONE
CAMPIONATO EUROPEO J/YR VIC OTTOBRE 2022

Verranno presi in considerazione per le selezioni del Campionato Europeo J/YR di Vic 2022 tutti i binomi che soddisferanno i seguenti requisiti:

- aver raggiunto le qualifiche richieste dalla Fei (2 gare Cei2* a binomio , di cui una nei 24 mesi precedenti) entro il 3 Luglio 2022;
- aver portato a termine almeno una Cei 2* o Cei 2*J/YR nell'anno 2022.

Sono esclusi da quest'ultimo requisito i due binomi "finisher" del Campionato Mondiale J/YR tenutosi ad Ermelo lo scorso settembre (Giorgia Guzzo/Artemisia Bosana e Martina Vida / Erica Bosana) che hanno facoltà di effettuare o meno una gara a loro scelta di qualunque categoria, ma saranno comunque inserite nella long list per l'Europeo di Vic.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma
T. 0681918619 F. 06 83 66 84 84 W s.negri@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

CRITERI DI SELEZIONE CAMPIONATI MONDIALI ENDURANCE VERONA 22/10/2022

L'area tecnica del dipartimento endurance nello stabilire i criteri di selezione per la manifestazione in oggetto e visto l'importante numero di binomi qualificati\qualificabili ha deciso di dividere i binomi convocabili per i Campionati Mondiali e di interesse nazionale in due fasce: una prima fascia a cui appartengono i binomi che secondo l'area tecnica si sono messi maggiormente in evidenza con le loro performance nei 18 mesi trascorsi. Tali binomi dovranno attenersi al programma che verrà concordato insieme all'area tecnica.

Alla cosiddetta seconda fascia appartengono tutti gli altri binomi che si sono qualificati o che acquisiranno le qualifiche entro giugno 2022 non compresi nè precedente gruppo e tali binomi saranno lasciati liberi di svolgere il proprio programma sportivo in autonomia così da aver la possibilità di mettersi in luce. Tale divisione non significa che i cavalieri di seconda fascia siano esclusi automaticamente da eventuale selezione, qualora dovessero avere prestazioni competitive per l'area tecnica gli stessi potranno essere inseriti nella prima fascia.

Fanno attualmente parte della prima fascia i seguenti binomi:

BRAIDO DANIEL
CAMPAGNONI LUCA
FAVA UMBERTO
FONDI EMANUELE
GAIANI MARTINA
LALISCIA COSTANZA
PICCOLO LORENZO
SERENI SERENA
SERIOLI DANIELE
SERIOLI DANIELE
TARDUCCI NICOLA

PLUNDISS DU BIEN
ALIZARINA BAY LUSI
ANTAR JR
SOCRATE DEL MA
BADMINGTON D'OC
PERSEVERANCIA ESCONDIDO
SAROUAL DE L'AIGOUAL
JUMAA
DEIZI
JARNAK DELL'ORSETTA
LADY DI POGGIOVALLE

A questa lista hanno la possibilità di accedere altri tre binomi di interesse nazionale, vincolati al completamento delle qualifiche entro il 22/06/2022.

COPPINI CAMILLA
MILAN FEDERICO

QUALITA BY ERCULES
DYNAMIK CHARRIERE AA

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma
T 0681918619 F. 06 83 66 84 84 W s.negri@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

TAVASSOLI ASLI CAROLINA CARMA DU BARTHAS

Come già spiegato appartengono alla seconda fascia tutti i binomi in possesso delle prescritte qualifiche Fei o che le otterranno entro il 22/06/2022.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 0681918619 F. 06 83 66 84 84 W s.negri@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Data Delibera

26/01/2022

N. 137

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE****Nomina Delegato FISE****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- RAVVISATA** la necessità di nominare un Delegato FISE che in sia presente nelle manifestazioni di interesse Federale con il compito di di verificare che lo standard qualitativo della manifestazione, dell'impianto e dei servizi offerti sia adeguato al livello federale e all'immagine della Federazione nella manifestazione;
- INDIVIDUATO** nel Sig. Massimo Nova, referente per della Commissione Endurance, persona idonea a ricoprire tale incarico durante le manifestazioni di interesse Federale per la Disciplina dell'Endurance;
- RAVVISATA** l'opportunità di riconoscere al Sig. Massimo Nova per il sopra citato incarico un compenso onnicomprensivo lordo di € 3.000,00 per 4 eventi (€ 250x3ggx4) oltre il rimborso delle spese vive sostenute e documentate secondo le previsione del "Regolamento rimborsi indennità e trasferte" per un tetto massimo di € 2.400,00;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

- di nominare Delegato FISE per le manifestazioni di interesse Federale il Sig. Massimo Nova;
- di riconoscere un compenso onnicomprensivo lordo di € 3.000,00 per 4 eventi (€ 250x3ggx4) oltre il rimborso delle spese vive sostenute e documentate secondo le previsione del "Regolamento rimborsi indennità e trasferte" per un tetto massimo di € 2.400,00.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.002	1.01.01.02.01	Nomina Delegato FISE	5.400,00

Totali Delibera nr. 137 del 26/01/2022 5.400,00**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 138

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE**

Rimborso servizio Tracker System GPS al Comitato Organizzatore Ala Birdi Equicenter di Arborea in occasione dei Campionati Italiani Junior Young Rider di Endurance Arborea 7-9 Maggio 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- PRESO ATTO di quanto previsto nel Regolamento Gare di Endurance, in vigore dal 1 gennaio 2020, aggiornato con le previsioni delle Delibere n. 1286 del 16/12/2019, PR n 8 del 30/01/2020, n. 276 del 03/03/2020 e n. 937 del 13/09/2021, che prevede nel suo ambito, e più precisamente al punto 21.3 dell'art.21 "Obblighi del Comitato Organizzatore" che: "il GPS sarà comunque obbligatorio nei Campionati Senior/Juniores/Young Riders, nei Campionati Italiani e nella categoria CEN B della Coppa delle Regioni";
- CONSIDERATO che ad Arborea (OR) nei giorni 7/9 maggio 2021 si sono svolti i Campionati Italiani Junior Young Rider di Endurance per i quali è stato utilizzato come previsto dal Regolamento il servizio Tracker System GPS fornito da Sport Endurance Evo;
- VISTO il preventivo pervenuto da Sport Endurance Evo per il servizio sistema GPS al costo di € 1.500,00 più IVA;
- PRESO ATTO che il Comitato Organizzatore di Arborea Ala Birdi Equicenter ha provveduto al pagamento del servizio GPS alla Società Sport Endurance Evo per un importo di € 1.830,00 IVA compresa;
- SENTITO il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

- di autorizzare la spesa relativa al rimborso di € 1.830,00 al Comitato Organizzatore di Arborea Ala Birdi Equicenter per il servizio Tracker System (GPS) fornito da Sport Endurance Evo durante i Campionati Italiani Junior Young Rider di Endurance tenutosi ad Arborea nei giorni 7-9 Maggio 2021.

La spesa di € 1.830,00 graverà sul CEB. 098 OB.2.01.04 del Bilancio 2021 del Dipartimento Endurance.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 139

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO ENDURANCE****Realizzazione software per assegnazione Ufficiali di Gara ai Concorsi Internazionali ed iscrizioni on line di Endurance - assistenza software Endurance.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTA** la delibera n. 65 del 26/06/2020 con la quale la Federazione Italiana Sport Equestri ha acquisito il Software Segreterie Endurance dal Sig. Fabio Zuccolo;
- ACCERTATA** la necessità di avere un sistema per l'assegnazione degli Ufficiali di Gara ai concorsi Internazionali e delle iscrizioni on line per la Disciplina dell'Endurance;
- ACQUISITO** il preventivo acquisito dal Sig. Fabio Zuccolo per realizzazione software per assegnazione Ufficiali di Gara ai Concorsi Internazionali, per le iscrizioni on line di Endurance e l'aggiornamento del software delle Segreterie, già di proprietà della Federazione e realizzato dallo stesso Fabio Zuccolo, per gli anni 2022, 2023, 2024 per una spesa complessiva di € 9.600,00 più rivalsa INPS del 4%;
- TENUTO CONTO** che le iscrizioni on line saranno gestite da Fabio Zuccolo in via transitoria vale a dire fino alla realizzazione dell'apposito software da parte della Federazione;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

- di autorizzare l'impegno di spesa per l'anno 2022 di € 4.576,00 comprensivo di 4% di rivalsa INPS per la realizzazione software per assegnazione Ufficiali di Gara ai Concorsi Internazionali ed iscrizioni on line di Endurance più assistenza software Endurance da parte del Sig. Fabio Zuccolo;
- di valutare la possibilità della prosecuzione della collaborazione con il Sig. Fabio Zuccolo per gli anni successivi d'intesa con il Centro Elaborazione Dati e sottoposta all'approvazione del Consiglio Federale.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.098	2.01.04.	Realizzazione software per assegnazione Ufficiali di Gara ai Concorsi Internazionali ed iscrizioni on line di Endurance - assistenza software Endurance.	4.576,00

Totali Delibera nr. 139 del 26/01/2022

4.576,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **26/01/2022**

N. **140**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **POLO**

Calendario Nazionale Tornei di Polo 2022.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	l'indicazione del Dipartimento Polo circa la definizione dei seguenti eventi di interesse federale da inserire nel Calendario Nazionale dei Tornei di Polo 2022: - Italia Polo Challenge – Cortina 2022 – 5-8 Gennaio 2022 - Italia Polo Challenge – Piazza di Siena 2022 – 25-29 Maggio 2022 - Coppa Italia FISE – Argentario Polo Club – 3-14 Agosto 2022 - Campionato Italiano – Roma Polo Club – 23 sett/2 ott 2022.
VALUTATE	le indicazioni emerse nel corso dell'Assemblea dei Circoli di Polo del 19/11/2021 e le loro successive richieste di inserimento in calendario;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Federale incaricato Maria Grazia Cecchini e del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

di approvare il Calendario Nazionale dei Tornei di Polo 2022, come da documento allegato, che include i seguenti eventi di interesse Federale:

- Italia Polo Challenge – Cortina 2022 – 5-8 Gennaio 2022
- Italia Polo Challenge – Piazza di Siena 2022 – 25-29 Maggio 2022
- Coppa Italia FISE – Argentario Polo Club – 3-14 Agosto 2022
- Campionato Italiano – Roma Polo Club – 23 sett/2 ott 2022

Il presente provvedimento non comporta spese.

Eventuali contributi ai Comitati Organizzatori saranno assegnati con successivi provvedimenti a valere sul bilancio 2022.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **141**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **POLO****Contratti di collaborazione Dipartimento Polo 2022.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTA** la delibera n° 1361 del 14/12/2021 con la quale si definiva l'organigramma del Dipartimento Polo per il 2022;
- CONSIDERATO** necessario sottoscrivere un contratto e determinare un compenso per l'anno 2022, per i seguenti collaboratori del Dipartimento Polo che svolgono la propria attività con continuità durante l'anno:
- Referente del Dipartimento Alessandro Giachetti, impegno di spesa pari ad € 20.000,00 lordi annui;
 - Tecnico Federale, Franco Piazza, impegno di spesa pari ad € 12.000,00 lordi annui;
 - Coordinatore Attività Polo Pony, Marco Visconti, impegno di spesa pari ad € 2.500,00 lordi annui;
 - Coordinatore Attività Polo Pony, Domitilla Lenzi, impegno di spesa pari ad € 2.500,00 lordi annui;
- SENTITO** il parere favorevole del Consigliere Federale incaricato Maria Grazia Cecchini e del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere i contratti sugli standard contrattuali federali e per gli importi a margine indicati, con i seguenti collaboratori:

- Referente del Dipartimento Alessandro Giachetti, impegno di spesa pari ad € 20.000,00 annui;
- Tecnico Federale, Franco Piazza, impegno di spesa pari ad € 12.000,00 annui;
- Coordinatore Attività Polo Pony, Marco Visconti, impegno di spesa pari ad € 2.500,00 annui;
- Coordinatore Attività Polo Pony, Domitilla Lenzi, impegno di spesa pari ad € 2.500,00 annui;

Il relativo impegno pari a complessivi € 37.000,00. sarà rilevato:

- quanto ad € 32.000,00 nell'ob. Funz. 1.01.02.02.01 - CEB.024;
- quanto ad € 5.000,00 nell'ob. Funz. 1.01.02.04.01 - CEB.024;

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.223. - POLO	CEB.024	1.01.02.02.01	Contratti di collaborazione Dipartimento Polo 2022. - Giachetti - Piazza	32.000,00
2022	1.223. - POLO	CEB.024	1.01.02.04.01	Contratti di collaborazione Dipartimento Polo 2022. - Visconti - Lenzi	5.000,00

Totali Delibera nr. 141 del 26/01/2022 37.000,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Alessandro Giachetti** residente in _____ email: _____
per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di formazione;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad impartire formazione nell'ambito dei corsi organizzati da F.I.S.E. nonché di espletare, in piena autonomia, il ruolo di Referente del Dipartimento Polo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di tecnico della disciplina del Polo deputato a sviluppare studi e progetti formativi ulteriori e complementari all'iter previsto per la formazione dei cavalieri e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano

quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Referente per le attività del Dipartimento Polo;

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Segretario Generale della FISE Simone Perillo.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 20.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Segretario Generale della FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal quest'ultimo.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il

Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto è riferito al periodo che va dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si

impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma, 27/01/2022

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Alessandro Giachetti

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Alessandro Giachetti

Firma

Data (gg/mm/aa) 27/01/2022

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Il **Sig. Franco Piazza** residente in _____, email: _____
per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di formazione;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad impartire formazione nell'ambito dei corsi organizzati da F.I.S.E. nonché di espletare, in piena autonomia, il ruolo di Tecnico Federale per il Dipartimento Polo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di tecnico della disciplina del Polo deputato a sviluppare studi e progetti formativi ulteriori e complementari all'iter previsto per la formazione dei cavalieri e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano

quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, le seguenti attività:

- sarà tenuto a garantire la sua presenza negli uffici della FISE almeno una volta al mese per partecipare a riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo;
- Curerà l'attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici;
- garantirà assistenza tecnica per l'organizzazione di tornei nazionali ed internazionali;
- curerà la selezione dei giocatori e la predisposizione dei programmi agonistici e di preparazione delle squadre nazionali;
- le selezioni saranno comunicate preventivamente al Direttore sportivo al fine di condividere le scelte con la Federazione, ai sensi dell'art. 27 comma 4 dello Statuto federale;
- non dovrà porre in essere azioni in contrasto con quanto previsto dai contratti di sponsorizzazione della F.I.S.E. e dagli impegni previsti dagli stessi. Non potrà altresì assumere sponsorizzazioni concorrenziali con quelle federali;

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Direttore Sportivo del Dipartimento Polo.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 12.000,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle

caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Segretario Generale della FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal quest'ultimo.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto è riferito al periodo che va dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le

norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma, 27/1/2022

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Franco Piazza

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Franco Piazza

Firma _____

Data (gg/mm/aa) 27/01/2022

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La Federazione Italiana Sport Equestri, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

Il Sig. Marco Visconti residente in _____, email: _____, per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di formazione;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad impartire formazione nell'ambito dei corsi organizzati da F.I.S.E. nonché di espletare, in piena autonomia, il ruolo di Coordinatore delle attività del Dipartimento Polo, settore Pony;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di tecnico della disciplina del Polo deputato a sviluppare studi e progetti formativi ulteriori e complementari all'iter previsto per la formazione dei cavalieri e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano

SP

quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Coordinatore delle attività Polo Pony del Dipartimento Polo, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione di campagne promozionali, di stage formativi e di competizioni sportive, sempre dedicate al mondo del Polo Pony per allievi dai 5 ai 16 anni di età.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Direttore Sportivo del Dipartimento Polo.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 2.500,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore

con il Segretario Generale della FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal quest'ultimo.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto è riferito al periodo che va dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla

data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma, 27/01/2022

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore

Federazione Italiana Sport Equestri
te

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Marco Visconti

Data (gg/mm/aa) _____

SP

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La Federazione Italiana Sport Equestri, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

La Sig.ra Domitilla Lenzi, residente in _____, email: _____, per brevità "collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di formazione;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad impartire formazione nell'ambito dei corsi organizzati da F.I.S.E. nonché di espletare, in piena autonomia, il ruolo di Coordinatore delle attività del Dipartimento Polo, settore Pony;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di tecnico della disciplina del Polo deputato a sviluppare studi e progetti formativi ulteriori e complementari all'iter previsto per la formazione dei cavalieri e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano

5

quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, l'attività di Coordinatore delle attività Polo Pony del Dipartimento Polo, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione di campagne promozionali, di stage formativi e di competizioni sportive, sempre dedicate al mondo del Polo Pony per allievi dai 5 ai 16 anni di età.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Réferente del Dipartimento Polo.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 2.500,00, al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Segretario Generale della FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal

quest'ultimo.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione della FISE, in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto è riferito al periodo che va dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fisc.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma, 27/01/2022

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore

Federazione Italiana Sport Equestri
II

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Domitilla Lenzi

Firma _____

Data (gg/mm/aa) _____

SR

Data Delibera **26/01/2022**N. **142**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **POLO****Integrazione contratto di servizi Polo Inc ASD.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- ACCERTATA** l'esigenza di realizzare dei corsi di formazione per le segreterie Polo, che entrerebbero a far parte per la prima volta della struttura federale, stante la necessità di regolamentarne l'attività al fine di ben definire obblighi e diritti anche nella definizione delle relative responsabilità;
- ACCERTATA** la possibilità di affidare alla Polo Inc ASD, la gestione dei servizi legati all'organizzazione tecnico/ sportiva dei corsi di formazione per le segreterie di Polo, in considerazione dell'ottima esecuzione degli incarichi precedentemente affidati alla stessa (come ad esempio il Campionato Europeo Femminile e la realizzazione del torneo di Cortina d'Ampezzo), l'associazione leader del settore che ha già un contratto con la Federazione relativo a servizi di promozione e di formazione espletati con ottimi esiti, integrando quindi l'accordo esistente portando l'importo complessivo annuale ad € 25.000,00 + IVA;
- SENTITO** il parere favorevole del Consigliere Federale incaricato Maria Grazia Cecchini e del Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche Duccio Bartalucci;

DELIBERA

di integrare il contratto del 25/1/2021 in essere con la Polo Inc ASD fino al 31/12/2022, aggiungendo tra i servizi previsti il coordinamento dei corsi di formazione delle segreterie Polo ed aggiornando l'importo annuale ad € 25.000,00 + IVA.

Il relativo impegno pari a complessivi € 30.500,00. sarà rilevato:
- quanto ad € 22.500,00 nell'ob. Funz. 1.01.02.02.01 - CEB.024;
- quanto ad € 5.000,00 nell'ob. Funz. 1.01.02.04.01 - CEB.024;
- quanto ad € 3.000,00 nell'ob. Funz. 1.01.02.04.01 - CEB.001;

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.223. - POLO	CEB.001	1.01.02.04.01	Integrazione contratto di servizi - Polo Inc ASD.	3.000,00
2022	1.223. - POLO	CEB.024	1.01.02.02.01	Integrazione contratto di servizi Polo Inc ASD.	22.500,00
2022	1.223. - POLO	CEB.024	1.01.02.04.01	Integrazione contratto di servizi - Polo Inc ASD.	5.000,00

Totali Delibera nr. 142 del 26/01/2022 30.500,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **26/01/2022**

N. **143**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **HORSEBALL**

Modifica regolamento e calendario manifestazioni di interesse Federale Dipartimento Horseball 2022- Campionati Italiani Pony- Femminile e Campionato Senior Pro-Elite.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n.1233 del 23 novembre 2021 che approvava il Regolamento dei Campionati Italiani 2022;
RICONOSCIUTA	la necessità di modificare il Regolamento al fine di migliorare la programmazione del suddetto Campionato Italiano come segue: Senior Misto Serie A e Serie B Prima Tappa: 5 e 6 marzo 2022; Seconda Tappa: 9 e 10 aprile 2022; Terza Tappa: 7 e 8 maggio 2022. Senior Femminile 3, 4 e 5 giugno 2022; Pony (Pulcini, Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Cadetti) Prima Tappa: 5 e 6 marzo 2022; Seconda Tappa: 7 e 8 maggio 2022; Terza Tappa: da definire le finali. le date di scadenza delle iscrizioni come segue: iscrizioni squadre Senior Misto serie A e B entro il 15 gennaio; iscrizioni squadre categorie Pony entro il 29 gennaio; iscrizioni squadre Senior Femminile entro il 8 aprile.
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo Duccio Bartalucci del Consigliere incaricato della disciplina Sig.Giulio Panzeri e della Commissione Consultiva Horse Ball 2022;

DELIBERA

di aggiornare il Regolamento e il Calendario Nazionale Horseball per le manifestazioni di interesse federale per l'anno 2022 come segue:

Senior Misto Serie A e Serie B
Prima Tappa: 5 e 6 marzo 2022;
Seconda Tappa: 9 e 10 aprile 2022;
Terza Tappa: 7 e 8 maggio 2022.

Senior Femminile
3, 4 e 5 giugno 2022;

Pony (Pulcini, Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Cadetti)
Prima Tappa: 5 e 6 marzo 2022;
Seconda Tappa: 7 e 8 maggio 2022;
Terza Tappa: da definire le finali.
le date di scadenza delle iscrizioni come segue:

iscrizioni squadre Senior Misto serie A e B entro il 15 gennaio;
iscrizioni squadre categorie Pony entro il 29 gennaio;
iscrizioni squadre Senior Femminile entro il 8 aprile.

di dare mandato al Presidente federale in caso si verificasse la necessità di apportare cambiamenti alla



Data Delibera **26/01/2022**

N. **143**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **HORSEBALL**

programmazione delle manifestazioni.

La presente delibera non comporta impegni di spesa

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **26/01/2022**

N. **144**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **HORSEBALL**

Programma Sportivo Horse Ball 2022

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- CONSIDERATA** la necessità di dover predisporre un programma tecnico-sportivo contenente tutte le iniziative e le normative dell'attività del Dipartimento Horse Ball per l'anno 2022, concernenti l'attività nazionale, internazionale e ludico-addestrativa del Dipartimento;
- TENUTO CONTO** che detto programma è stato proposto dall'Organigramma della Commissione Horse Ball così come da delibera n.1366 del C.F. del 14 dicembre 2021 e, in accordo con il Direttore Sportivo Sig. Duccio Bartalucci, e del Consigliere di riferimento della disciplina Sig. Giulio Panzeri;

DELIBERA

di approvare il programma Dipartimento Horse Ball 2022 allegato alla seguente delibera.

La presente delibera non comporta impegni di spesa.


Segretario Generale

Dott. Simone Perillo



Presidente

Avv. Marco Di Paola





Data Delibera **26/01/2022**

N. **145**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **HORSEBALL**

Assegnazione Campionato Italiano Horse Ball 2022

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- TENUTO CONTO** della necessità di assegnare le tappe ai Comitati organizzatori che hanno rappresentato la loro disponibilità attraverso il bando di assegnazione del Dipartimento Horse Ball 2022 come di seguito riportato:
- C.R.Abruzzo -Rio Tavo Fise3501948 Teaterno Fise 3501635
C.R.Piemonte -Circolo di Novi Fise 3500451 Società Alessandrina Fise3500946 -Horsebridge Fise 015992
C.R.Liguria Lo Scrivia Fise 0310109
C.R.Veneto -Sporting Club Paradiso Fise 066092
- ESAMINATI** da parte della Commissione consultiva Horse Ball 2022, i suddetti Comitati Organizzatori al fine di consentire una corretta valutazione di scelta da parte del Consiglio Federale, predisponendo una presentazione allegata alla presente delibera;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sportivo Duccio Bartalucci, del Consigliere incaricato della disciplina Sig. Giulio Panzeri e della Commissione nazionale Horse Ball;

DELIBERA

di assegnare le Tappe dei Campionati Italiani Horse Ball 2022 come indicato dalla Commissione Nazionale e come segue, in seguito alle richieste pervenute dai seguenti Comitati Organizzatori:

C.R.Abruzzo -Rio Tavo Fise3501948 Teaterno Fise 3501635
C.R.Piemonte -Circolo di Novi Fise 3500451 Società Alessandrina Fise3500946 -Horsebridge Fise 015992
C.R.Liguria Lo Scrivia Fise 0310109
C.R.Veneto -Sporting Club Paradiso Fise 066092

Data	Località	Categorie Campionati Italiani
Senior-Femminile e Pony 5 e 6 marzo 2022	Horsebridge – None (TO)	Pony Giovanissimi - Senior
Misto 9 e 10 aprile 2022	Teaterno Sporting Club - Chieti	Senior Misto
7 e 8 maggio 2022	Sporting Club Paradiso (VR)	Pony Giovanissimi- Pony
Esordienti- Pony Cadetti - Senior Misto (3), 4 e 5 giugno 2022	Lo Scrivia – Ronco Scrivia (GE)	Senior Femminile

La presente delibera non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 146

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Area Paralimpica - Modello G.I.A. - Analisi delle attività 2021 e previsioni tecniche ed economiche per l'anno 2022.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	l'attività svolta nell'anno 2021 ed il programma dell'attività nazionale ed internazionale per la stagione 2022, predisposto dal settore;
ESAMINATO	del bilancio assegnato al Dipartimento Equitazione Paralimpica per l'anno 2022;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di approvare il documento inerente l'analisi delle attività 2021 e le previsioni tecniche ed economiche per l'anno 2022 e di autorizzare la trasmissione al Comitato Italiano Paralimpico.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 147

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI****Area Paralimpica - settore Paradressage - Figure tecnico-sportive, Dipartimento Equitazione Paralimpica settore Dressage per l'anno 2022.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del provvedimento n. 1381 del 14/12/2021, che ha deliberato le figure tecnico - sportive per il Dipartimento Equitazione Paralimpica settore Dressage per l'anno 2022;
CONSIDERATO	che per lo svolgimento del loro incarico saranno chiamate ad effettuare delle trasferte in Italia ed all'estero nell'anno 2022;
RITENUTO OPPORTUNO	provvedere al rimborso delle spese vive, sostenute e documentate, che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico, in coerenza con il vigente "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed Indennità" della FISE.
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere Federale di riferimento Grazia Rebagliati Basano.

DELIBERA

di autorizzare l'impegno di spesa per la copertura dei costi di viaggio, di vitto e di alloggio, preventivamente autorizzati dal Segretario Generale della F.I.S.E., per le seguenti figure tecnico - sportive del Dipartimento Equitazione Paralimpica settore Dressage, nominate con provvedimento n. 1381 del 14/12/2021, per le trasferte che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico nell'anno 2022:

Responsabile Attività sportiva: Alessandro Benedetti fino ad un massimo di 8.000,00 € (OB:1.01.01.03.01.01 - CEB:001)

Fisioterapista: Mario Ferrante fino ad un massimo di 2.160,00 € (OB:1.01.01.03.01.01 - CEB:001)

Massoterapista equino: Antonio Inghilleri fino ad un massimo di 2.160,00 € (OB:1.01.01.03.01.01 - CEB:001)

Veterinario di squadra: Fabrizio Monici fino ad un massimo di 3.780,00 € (OB:1.01.01.03.01.01 - CEB:001)

Referente Promozione e Sviluppo per la disciplina del Para dressage: Luigi Ferdinando Acerbi fino ad un massimo di 8.000,00 € (OB:1.01.04.01 - CEB:001)

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Alessandro Benedetti	8.000,00
2022	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Mario Ferrante	2.160,00
2022	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Antonio Inghilleri	2.160,00
2022	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Fabrizio Monici	3.780,00
2022	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.04.01	Luigi Ferdinando Acerbi	8.000,00

Totali Delibera nr. 147 del 26/01/2022

24.100,00



Data Delibera **26/01/2022**

N. **147**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Area Paralimpica - settore Paradressage - Approvazione del Programma del Dipartimento e relativi impegni economici - anno 2022.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Programma 2022 del Dipartimento Paralimpica settore Dressage;
TENUTO CONTO	che nel Programma del Dipartimento Paralimpica settore Dressage si prevedono spese concernenti l'attività sportiva della stagione agonistica 2022, tra cui: ATTIVITA' INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO SENIORES: - Partecipazione allo CPEDI San Giovanni in Marignano (ITA) 24/27 febbraio - Partecipazione allo CPEDI Waregem (BEL) - Partecipazione allo CPEDI Kronenberg (NED) ATTIVITA' NAZIONALE: Contributi organizzativi erogati dalla F.I.S.E. per le seguenti manifestazioni federali: - CPEDI3* San Giovanni in Marignano (ITA) - Riviera Resort SSD ARL - 24/27 febbraio - Coppa delle Regioni - Riviera Resort SSD ARL - 23/25 settembre - Campionati Italiani Assoluti ed Esordienti Tecnico/Freestyle - Finale Coppa Italia - Le Siepi Cervia SSD ARL - 21/23 ottobre
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

il Programma del Dipartimento Paralimpica settore Dressage e relativi impegni economici anno 2022:

ATTIVITA' INTERNAZIONALE SENIOR DI ALTO LIVELLO SENIORES:

- CPEDI3* San Giovanni in Marignano (ITA) 24/27 febbraio

1) Contributo stanziato per i soli 4 componenti della squadra (dichiarata dal Capo Equipe durante la gara nei termini previsti dal Regolamento FEI in corso di validità), per una spesa complessiva di 1.200,00 € (4 Cavalieri x 300,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 120 - art 67 primo comma lett. M E 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al luogo dello CPEDI e ritorno, per una spesa stimata di 2.000,00 € (4 Cavalieri x 500,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 CEB: 001).

L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per lo CPEDI3* San Giovanni in Marignano (ITA).

3) Spese di iscrizione allo CPEDI3* (comprenditive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, sellerie), per un importo stimato di 2.200,00 € (4 Cavalieri x 550,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 012).

- CPEDI3* Waregem (BEL) - 22/24 aprile

1) Contributo stanziato per i soli 4 componenti della squadra (dichiarata dal Capo Equipe durante la gara nei termini previsti dal Regolamento FEI in corso di validità), per una spesa complessiva di 4.000,00 € (4 Cavalieri x 1.000,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 120 - art 67 primo comma lett. M E 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al



luogo dello CPEDI3* e ritorno, per una spesa stimata di 4.000,00 € (4 Cavalieri x 1.000,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 CEB: 001).

L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per lo CPEDI3*.

3) Spese di iscrizione allo CPEDI3* (comprehensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, sellerie), per un importo stimato di 2.200,00 € (4 Cavalieri x 550,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 012).

- CPEDI3* Kronenberg (NED) - 17/19 giugno

1) Contributo stanziato per i soli 4 componenti della squadra (dichiarata dal Capo Equipe durante la gara nei termini previsti dal Regolamento FEI in corso di validità), per una spesa complessiva di 4.000,00 € (4 Cavalieri x 1.000,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 120 - art 67 primo comma lett. M E 69 comma secondo DPR 917/86 e successive modificazioni).

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al luogo dello CPEDI3* e ritorno, per una spesa stimata di 4.000,00 € (4 Cavalieri x 1.000,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 CEB: 001).

L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per lo CPEDI3*.

3) Spese di iscrizione allo CPEDI3* (comprehensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, sellerie), per un importo stimato di 2.200,00 € (4 Cavalieri x 550,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 012).

- Visite mediche per i Cavalieri che parteciperanno ai Campionati Mondiali Herning (DEN)

1) Quota di rimborso delle spese sostenute dai Cavalieri e da un loro accompagnatore (viaggio, vitto ed alloggio in coerenza con le previsioni del "Regolamento Rimborsi, Trasferite ed Indennità" della FISE), per le visite mediche di routine presso l'Istituto di Medicina dello Sport del CONI (Roma), per una spesa stimata in 3.500,00 € (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 001). Visite mediche di routine per atleti P.O. spesa stimata in 4.800,00 € (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 001). Totale 7.300,00 € (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 001).

ATTIVITA' NAZIONALE:

- CPEDI3* - Riviera Resort SSD ARL - San Giovanni in Marignano - 24/27 febbraio 2022:

Contributo organizzativo complessivo di 7.000,00 € erogato dalla F.I.S.E. al Riviera Resort SSD ARL (OB: 1.01.04.01-CEB 028 - comma 4, art.90, L.289/2002; DPR 600/1973 art.28, comma 2).

- Coppa delle Regioni - Riviera Resort SSD ARL - 23/25 settembre 2022:

Contributo organizzativo complessivo di 3.000,00 € erogato dalla F.I.S.E. al Riviera Resort SSD ARL (OB: 1.01.04.01-CEB 028 - comma 4, art.90, L.289/2002; DPR 600/1973 art.28, comma 2).

- Campionati Italiani Assoluti ed Esordienti Tecnici e Freestyle e Finale Coppa Italia - Le Siepi Cervia SSD ARL - 21/23 ottobre 2022:

Contributo organizzativo complessivo di 7.000,00 € erogato dalla F.I.S.E. a Le Siepi Cervia SSD ARL (OB: 1.01.04.01-CEB 028 - comma 4, art.90, L.289/2002; DPR 600/1973 art.28, comma 2).

Montepremi Campionati Italiani Tecnici e Freestyle Paradressage:

- Campionato Tecnico 2.000,00 €: i sovrappremi verranno erogati sulla base della classifica del Campionato, redatta sommando le percentuali delle due prove del Campionato Tecnico.

- Campionato Freestyle 2.000,00 €: i sovrappremi verranno erogati sulla singola prova del Campionato Freestyle. Per entrambe i Campionati la ripartizione avverrà secondo la seguente tabella: 1° class. 40,00 % - 2° Class 35,00 % - 3° 25,00 %.

(OB: 1.01.03.01.01 - CEB 007).



Data Delibera

26/01/2022

N. 148

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

I contributi organizzativi di cui sopra verranno erogati a seguito di presentazione di richiesta di contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'Associazione interessata.

La spesa totale stimata per l'attività sportiva è di 54.100,00 € così suddivisi:

OB: 1.01.03.01.01 CEB: 001 - Totale 17.300,00 €

Rimborsi chilometrici Atleti San Giovanni in Marignano (ITA) 24/27 febbraio: 2.000,00 €

Rimborsi chilometrici Atleti CPEDI estero: 4.000,00 €

Rimborsi chilometrici Atleti CPEDI estero: 4.000,00 €

Visite mediche 7 Atleti: 7.300,00 €

OB: 1.01.03.01.01 CEB: 012 - Totale 6.600,00 €

Spese di iscrizione allo CPEDI3* San Giovanni in Marignano (ITA) 2.200,00 €

Spese di iscrizione allo CPEDI3* estero 2.200,00 €

Spese di iscrizione allo CPEDI3* estero 2.200,00 €

OB: 1.01.03.01.01 CEB: 120 - Totale 9.200,00 €

Contributo cavalieri Senior partecipazione CPEDI3* San Giovanni in Marignano (ITA): 1.200,00 €

Contributo cavalieri Senior partecipazione CPEDI3* Waregem (BEL): 4.000,00 €

Contributo cavalieri Senior partecipazione CPEDI3* Kronenberg (NED): 4.000,00 €

OB: 1.01.04.01 CEB: 028 - Totale 17.000,00 €

Contributo Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle e Finale Coppa Italia: 7.000,00 €

Contributo CPEDI3 San Giovanni in Marignano (ITA): 7.000,00 €

Contributo Coppa delle Regioni 3.000,00 €

OB: 1.01.03.01.01 CEB: 007 - Totale 4.000,00 €

Campionati Italiani Tecnici 2.000,00 €

Campionato Freestyle 2.000,00 €

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Rimborso km / spese visite mediche	17.300,00
2022	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.007	1.01.03.01.01	Premi di classifica	4.000,00
2022	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.012	1.01.03.01.01	Iscrizioni	6.600,00
2022	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.028	1.01.04.01	Contributi organizzativi	17.000,00
2022	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.120	1.01.03.01.01	Contributi	9.200,00

Totali Delibera nr. 148 del 26/01/2022

54.100,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 149

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

**Area Paralimpica - settore Paradressage - Contratti figure tecnico-sportive Dipartimento
Equitazione paralimpica per l'anno 2022.**

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- PREMESSO** che, con delibera n.1380 del 14 dicembre 2021, Alessandro Benedetti, Luigi Ferdinando Acerbi e Fabrizio Monici hanno ricevuto incarichi tecnico-sportivi dalla Federazione e che nello specifico per Alessandro Benedetti e Luigi Ferdinando Acerbi tali incarichi hanno modificato il contratto già in essere;
- VISTI** i relativi contratti predisposti dagli Uffici federali;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di approvare i contratti che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante.

Gli impegni di spesa derivanti dai suddetti contratti sono già stati approvati con delibera n. 1380 del 14 dicembre 2021.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Ferdinando Acerbi, residente in _____,
C.F. _____ E-Mail: _____, in seguito per
brevità "Collaboratore"

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività di Promozione e Sviluppo per la disciplina del Para Dressage.
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di Referente Promozione e Sviluppo per la disciplina del Para Dressage;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Responsabile attività sportive del Dipartimento Para-Dressage e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Committente dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015,

stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

• le parti in data 27.01.2021 hanno sottoscritto un contratto di collaborazione tecnico sportiva avente ad oggetto l'attività di Responsabile delle attività sportive e Selezionatore del dipartimento Para-Dressage e che con n. 1380 del 14 dicembre 2021 il Consiglio Federale ha disposto l'assegnazione del nuovo incarico di Referente Promozione e Sviluppo per la disciplina del Para Dressage al Sig. Ferdinando Acerbi;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, il ruolo di Referente Promozione e Sviluppo per la disciplina del Para Dressage.

Il presente contratto, a far data dalla sua sottoscrizione, sostituisce l'accordo sottoscritto tra le parti in data 27.01.2021 richiamato in premessa.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 30.000.00 annui al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come

previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022. E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività

oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto
Il Collaboratore
Ferdinando Acerbi

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Ferdinando Acerbi

Firma _____

Data (gg/mm/aa) LL/LL/LL

Sigla Collaboratore _____

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

e

Alessandro Benedetti, residente in _____
C.F. _____ E-mail: _____, in seguito per brevità
"Collaboratore".

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva di Responsabile attività sportiva per il Dipartimento Para-Dressage;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione, in forma coordinata e continuativa, di un Tecnico Sportivo in possesso dei requisiti necessari ad espletare, in piena autonomia, attività di Responsabile attività sportiva per il Dipartimento Para-Dressage;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Responsabile attività sportiva per il Dipartimento Para-Dressage e si dichiara disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di formazione istituzionalmente offerta dalla F.I.S.E. e di tecnico federale;
- che il Committente dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015,

stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.

• le parti in data 27.01.2021 hanno sottoscritto un contratto di collaborazione tecnico sportiva avente ad oggetto l'attività di Coordinatore Tecnico di sviluppo all'attività di vertice e Selezionatore del dipartimento Para-Dressage e che con delibera n 1380 del 14 dicembre 2021 il Consiglio Federale ha disposto l'assegnazione del nuovo incarico di Responsabile attività sportiva per il Dipartimento Para-Dressage al Sig. Alessandro benedetti;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, in forma coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione, il ruolo di Responsabile attività sportiva per il Dipartimento Para-Dressage.

Il presente contratto, a far data dalla sua sottoscrizione, sostituisce l'accordo sottoscritto tra le parti in data 27.01.2021 richiamato in premessa

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con F.I.S.E..

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E..

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto, ivi comprese le riunioni di dipartimento indette dal Direttore Sportivo.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.

Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai

rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.

Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire -a richiesta della Federazione stessa- la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 30.000,00 al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge, con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico e facoltà di disdetta

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo che va dal giorno della sua sottoscrizione al 31.12.2022. E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del

Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9: Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente ed ai regolamenti interni della F.I.S.E., che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Roma,

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore

Alessandro Benedetti

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente

Marco Di Paola

Sigla Collaboratore _____

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Alessandro Benedetti

Firma _____

Data (gg/mm/aa) LL/LL/LL

Sigla Collaboratore _____

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2222, 2229 e ss. c.c.**

TRA

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, in persona del Presidente Marco di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74 (di seguito "FISE" o "Committente").

E

Il Dott. **Fabrizio Monici** nato a Torino il _____ e residente in _____,
C.F. _____ – E-mail _____ ("Prestatore d'opera").

Premesso

a) che la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale del Dott. Fabrizio Monici per le attività spettanti al Veterinario di Squadra nella Disciplina del Para Dressage in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;

b) che il Dott. Monici (che potrà essere sostituito dal Dott. Eleuteri in caso di problemi personali) ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente, secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

1.1 Il Dott. Monici anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di Veterinario di Squadra, senza vincolo di subordinazione.

1.2 In particolare, nell'espletamento della sua attività lavorativa, conformemente alle previsioni regolamentari sportive che egli dichiara di conoscere e accettare il Veterinario svolgerà le seguenti attività:

- fornirà indicazioni al Tecnico selezionatore sull'idoneità fisica dei cavalli selezionati;
- accerterà lo stato di salute dei cavalli prima della partenza;
- fornirà assistenza professionale per tutta la durata della manifestazione;
- curerà i rapporti con la Commissione Veterinaria FEI;
- garantirà almeno 30 giornate di presenza in un anno.

Art. 2 Qualificazione Giuridica del Rapporto

2.1 Il Dott. Monici nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2222 e 2229 e ss. del codice civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare nell'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività professionali, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale, fatto salvo l'eventuale preventivo consenso in forma scritta da parte della FISE.

Art. 3 Durata

3.1 Il presente incarico si intende conferito dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Art. 4 Obblighi del prestatore d'opera

4.1 Il Dott. Monici è tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare, il Dott. Monici si impegna a:

a. tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione professionale, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso prestatore d'opera nell'ambito delle attività in contratto dedotte; a tal fine il professionista si impegna a comunicare a FISE gli estremi della propria polizza assicurativa professionale ed a comunicare ogni sua eventuale variazione.

b. mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto;

c. prestare la propria attività professionale in favore della FISE garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, e in ossequio ai dettami dell'etica e della deontologia professionale.

Art. 5 Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo per le sue prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per ciascun anno di validità del contratto in un importo complessivo di € 10.500,00 da intendersi lordo, liquidato dalla FISE previa presentazione di regolare fattura compatibilmente con le esigenze di cassa della Federazione. Al Dott. Monici viene inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, vitto e alloggio purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Art. 6 Riservatezza e dati personali

6.1 In relazione a quanto oggetto del presente accordo, il Prestatore d'opera garantisce che la raccolta e qualsivoglia trattamento dei dati personali, effettuati nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, e di quelle ad esso connesse direttamente o indirettamente, saranno compiuti in autonomia e nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)".

6.2 I dati forniti al Prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione, o successivamente raccolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto o ad esso connesse, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità per le quali i dati sono raccolti o forniti, nel più attento e scrupoloso rispetto del Regolamento 679/2016, con modalità che assicurino la protezione dei dati dalla sottrazione, illegittima divulgazione, perdita o alterazione e per finalità non eccedenti quanto necessario alla corretta esecuzione del contratto medesimo o al rispetto di obblighi imposti dalla legge.

6.3 Il Prestatore d'opera resta responsabile per ogni eventuale danno cagionato dal proprio autonomo trattamento, in violazione della normativa europea e nazionale vigente.

Art. 7 Foro Competente

7.1 Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma, fatto salvo quanto previsto da norme imperative eventualmente applicabili.

Per conferma e accettazione

Nome Dott. Fabrizio Monici

Firma _____

Data (gg/mm/aa) L L / L L / L L

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Sigla Prestatore d'opera _____

Data Delibera **26/01/2022**N. **150**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **GIOVANI CAVALLI****Trattamento economico anno 2022 Sig. Gianluca Assumma - Nomina Delegato Fise Circuito Fise
Giovani Cavalli 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 27, comma 4, dello Statuto federale che conferisce al Presidente Federale la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione;
CONSIDERATA	la delibera n. 1043/2020 che ha nominato il Sig. Gianluca Assumma Responsabile Esecutivo Progetti Giovani Cavalli per gli anni 2021-2022;
RITENUTO OPPORTUNO	nominare un Delegato Fise, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale Fise, per le 3 tappe e per la finale del Circuito Fise Giovani Cavalli Salto Ostacoli 2022;
RITENUTO	il Sig. Gianluca Assumma persona idonea a ricoprire anche detto incarico;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo.

DELIBERA

1) di autorizzare l'impegno di spesa pari a € 25.000,00, corrispondente al compenso lordo annuo per l'anno 2022, per il Sig. Gianluca Assumma (n. tessera Fise17002/T), Responsabile Esecutivo Progetti Giovani Cavalli e di autorizzare il Presidente federale a sottoscrivere le modifiche al contratto in essere.

2) di nominare inoltre il Sig. Gianluca Assumma quale Delegato Fise per le 3 tappe e la finale del Circuito Fise Giovani Cavalli Salto Ostacoli 2022.

3) di prevedere per il Sig. Gianluca Assumma, in ragione degli incarichi assegnatigli, un rimborso spese complessivo massimo pari a € 4.000,00 (OB: 1.01.02.02.01 CEB:001)

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.001	1.01.02.02.01	Rimborso spese Gianluca Assumma	4.000,00
2022	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.003	1.01.01.02.04	compenso Gianluca Assumma	25.000,00

Totali Delibera nr. 150 del 26/01/2022 29.000,00**Segretario Generale**Dott. Simone Perillo
PresidenteAvv. Marco Di Paola



Data Delibera **26/01/2022**

N. **151**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **GIOVANI CAVALLI**

Nomina Sig.ra Marina Sciocchetti Referente e Capo Equipe giovani cavalli per le discipline del Dressage e del Concorso Completo

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTO l'art. 27, comma 4, dello Statuto Federale che conferisce al Presidente la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione;
- CONSIDERATA la necessità di nominare un Referente e Capo Equipe giovani cavalli per le discipline del Dressage e del Concorso Completo;
- VALUTATO il profilo professionale della Sig.ra Marina Sciocchetti;
- VISTO il contratto predisposto dagli Uffici Federali;
- ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sportivo.

DELIBERA

- 1) di nominare la Sig.ra Marina Sciocchetti (n. tessera 002640/B) Referente e Capo Equipe giovani cavalli per le discipline del Dressage e del Concorso Completo, per l'anno 2022;
- 2) di approvare il contratto ed il relativo compenso annuo pari a € 10.000,00 (OB: 1.01.01.02.04 CEB: 003) per la Sig.ra Sciocchetti;
- 3) di autorizzare il Presidente federale a sottoscrivere il contratto.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Compenso Marina Sciocchetti	10.000,00

Totali Delibera nr. 151 del 26/01/2022 10.000,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICO - SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede in Roma, Viale Tiziano 74 (C.F. 97015720580), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco di Paola (in seguito, F.I.S.E.)

E

La Sig.ra Marina Sciocchetti, nata il _____ e residente in _____
_____ cf _____ in seguito per brevità "Collaboratore",

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva ed attività di tecnico federale per il Dipartimento Salto Ostacoli;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un Tecnico Sportivo che ricopra il ruolo di Referente e Capo Equipe per Giovani Cavalli, per le discipline del Dressage e per il Concorso Completo;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività di "Tecnico Sportivo" e si dichiara disponibile a collaborare, senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, alla promozione e organizzazione dell'attività sportiva;
- che il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione secondo la previsione dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e che esse sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalla Legge n.91/1981;
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente incarico in via principale e rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto sono da considerarsi svolte nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. e dell'art. 35 della Legge n. 14/2009 e che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo, non è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico tecnico sportivo per eseguire, senza vincolo di subordinazione, l'incarico di gestire gli adempimenti connessi al ruolo Tecnico Sportivo di Referente e Capo Equipe per Giovani Cavalli, per le discipline del Dressage e per il Concorso Completo.

Articolo 3. Forme di coordinamento

Il Collaboratore godrà di piena autonomia nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento con il Responsabile del Dipartimento Salto Ostacoli.

Il Collaboratore, pertanto, salva l'obbligazione di portare a termine gli incarichi ricevuti, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti dalla FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici dello stesso comitato.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. con riferimento alle attività dedotte in contratto.

Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto e sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività professionale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Il Collaboratore che svolge anche il ruolo di selezionatore o partecipa a commissioni di selezione, dovrà dichiarare alla Direzione sportiva l'eventuale conflitto di interessi nei confronti di atleti di interesse federale, astenendosi dalla relativa valutazione in occasione della selezione.

Costituisce ipotesi di conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso in cui l'atleta da valutare per la selezione di cui sopra, venga assistito tecnicamente, al di fuori dai rapporti istituzionali, dallo stesso selezionatore nell'arco di tempo di validità del presente contratto oppure abbia rapporti di parentela e/o economici con il selezionatore.

Il Selezionatore dovrà comunicare preventivamente alla Direzione sportiva l'effettuazione di eventuali stage tecnici privati e consentire -a richiesta della Federazione stessa- la partecipazione gratuita a eventuali binomi di interesse federale, individuati di comune accordo con la Direzione Sportiva.

Articolo 5. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento forfettariamente pari all'importo di € 10.000,00 al lordo delle ritenute fiscali eventualmente da applicarsi secondo legge con esclusione di qualsiasi altra indennità non espressamente prevista. Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il pagamento del compenso sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di

presentazione di regolare documento fiscale, compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E.

Ai fini fiscali, tenuto conto della natura sportiva dilettantistica delle prestazioni convenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 67, co. 1, lett. M) e 69, co. 2, del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con il Direttore Sportivo di F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative a beneficio del Collaboratore per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale, in corso di sottoscrizione ad opera di F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Articolo 6. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo.

Articolo 7. Durata dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto s'intende riferito al periodo che va dal 01.01.2022 al 31.12.2022, data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le

norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E..

Articolo 10. Facoltà di recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, anche immotivatamente, purché con rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta, controfirmata per ricevuta dal destinatario, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso è dovuta la sola parte di corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 11: Modello di Organizzazione e Gestione – Codice Etico

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice Etico e al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito internet di F.I.S.E., <http://www.fise.it>, dei quali il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice Etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12: Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- Articolo 2. Oggetto del contratto;
- Articolo 3. Forme di coordinamento;
- Articolo 4. Prestazione a carico del collaboratore;
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza;
- Articolo 9 Sicurezza sul lavoro;
- Articolo 11. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 13. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 14. Autorizzazione al trattamento dati

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, FISE garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento). FISE garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dal Collaboratore all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Articolo 15. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, controllato e sottoscritto
Roma,

Il Collaboratore
Marina Sciocchetti

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco di Paola

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 fornita da FISE nella sua qualità di titolare del trattamento e autorizza FISE al trattamento dei dati personali per le finalità previste, ivi compresa la pubblicazione del proprio contratto sul sito federale.

Nome Marina Sciocchetti

Firma _____

Data (gg/mm/aa) LL/LL/LL



Data Delibera

26/01/2022

N. 152

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

Nomina Referenti e Coadiutori Regionali Ufficiali di Gara Salto Ostacoli.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art.406 del Libro IX Ufficiali di Gara REFERENTI REGIONALI DEGLI UFFICIALI DI GARA da cui si evince che Il Referente Regionale possa essere affiancato da Coadiutore;
ACQUISITO	il parere della CNUG che visto l'Art. 394 Libro IX Ufficiali di Gara - Codice di Condotta Ufficiali di Gara , quando necessario, è richiesta la designazione di un Coadiutore per avvicinarsi con il Referente nel caso in cui lo stesso venisse a trovarsi in contesti di conflitto di interessi;
ACQUISITO	l'elenco dei nominativi dei Referenti Regionali sinora trasmessi dai Comitati Regionali che si allega alla presente delibera;
ATTESO CHE	i Comitati Regionali debbano procedere al più presto con la nomina dei Presidenti di Giuria delle manifestazioni di loro competenza;
CONSIDERATO	che tali nominativi devono essere ratificati dal Consiglio Federale su parere della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e tali nomine hanno validità annuale;
SENTITO	il parere del Consigliere di riferimento, Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di ratificare l'elenco dei Referenti e Coadiutori Regionali Ufficiali di Gara di Salto Ostacoli allegata alla presente.

Tale delibera non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **26/01/2022**

N. **153**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

Nomina Presidenti e componenti di Giuria delle manifestazioni di interesse federale

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATO	che i nominativi del Presidente e componenti di giuria sono stati designati dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;
CONSIDERATO	che è indispensabile procedere con tempestività alle nomine dei Presidenti e componenti di giuria delle manifestazioni di interesse federale;
SENTITO	il parere del Consigliere referente Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

la nomina dei Presidenti e componenti di Giuria delle manifestazioni di interesse federale come di seguito riportato:

24/03 - 27/03 TEST EVENT GIOVANILE E PONY - GORLA MINORE

Presidente SALVATORE ZOTTI 002889/H

Giuria MARIANGELA BERGONZI 33199, FULVIO BONECCHI 01983, MILENA AMBROSETTI 002907/B, MONICA MARGRINA 003396/A

Chief Steward CLAUDIA BOZZO 001328/A

Steward AGATA CARDILLO 004313/E, SILVANO SPONGHINI 002665/B, ALESSANDRA DEL CARRETTO FISE29925/A;

22/04 - 25/04 PONY MASTER SHOW AREZZO

Presidente BRUNO CHIZZOLI FISE13298/B

Giuria CLAUDIA FACHERIS 007424/B, SIMONA VILLA FISE43231/B, VALENTINA RUSCIANO FISE6938/H, GIOVANNA VIGNATI 69408 LONARDI FABRIZIA 000257/H,

MARIAGIUSEPPINA MARCHESE 00C278/L

Chief Steward AGATA CARDILLO 004313/E

Steward MARIANGELA TUNDO 000934/I, LUISA BARSELLOTTI FISE19057/F, ROSA PICCIRILLI 056754;

22/04 - 25/04 1°TAPPA CIRCUITO FISE CAVALLI GIOVANI - BUSTO ARSIZIO

Presidente ADRIANA SPINOSO FISE8713/M

Giuria ELISABETTA NEGRI 003871/A, LUIGI GRECO10105/Z, LORETTA BELUSSI 4560/B, TOMASELLI NICOLETTA FISE013649, NICCOLO' BAGNI FISE7318/F

Chief Steward MARENA LIUZZI 001707/I

Steward FRANCESCA SALAMINA 001670/B, DEBORAH PENSA FISE51732/B, CAMILLA BRAGANZA 006026/D;

28/04 - 01/05 CAMP. ITAL SENIORES ASSOLUTO, Amazzoni 2G- CAMP MILITARE INTERFORZE - CERVIA

Presidente SILVANO SPONGHINI 002665/B

Giuria FABIO ORI FISE29347/E, DAVIDE ZANGHI 005214/E, DIEGO VANOLI 000337/B, PAOLA MIRABASSI 000G85/R, PATRIZIA MAGINI 005818/B

Chief Steward BARBARA CARLON 000219/D

Steward CLARISSA CERIMEDO 008377/B, LUCA MASI 003219/E, CRISTINA TOBIA 011962/A;



Data Delibera

26/01/2022

N. 153

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

06/05 - 08/05 2° TAPPA CIRCUITO FISE CAVALLI GIOVANI - NARNI

Presidente PAOLA MIRABASSI 000G85/R

Giuria LORELLA NICOZIANI FISE012545, SILVIA MATHIS 002097/P, ALESSANDRO ATTI 010156/E, NADIA PERUGINI 007546/G

Chief Steward SIMONETTA BELLI DELL'ISCA 000600/G

Steward SARA CAPONE002108/H, ELISA CAMBULA002835/R, NICOLETTA FREDDI 003402/G;

13/05 - 15/05 1° TALENT SALTO OSTACOLI - ROMA

Presidente RITA RIZZO FISE012371

Giuria ANTONIO FORTE 000193/G, CRISTINA BUITONI FISE012398, MARIA GIUSEPPINA TROCCHI 001596/G, DI CESARE MICHELA 011175/G

Chief Steward ANTONIO MOTZO 000427/G;

Steward LAURA SOCCI 000S37/U, BIANCA ESPOSITO 000042/H, RITA MOSCATELLI 012852/G;

25/05 - 29/05 EVENTO FEDERALE F.I.S.E. PIAZZA DI SIENA ROMA (RM) GALOPPATOIO

Presidente NICOLETTA TOCCO 000775/N;

Giuria DANIELA BRUNI 002416 ISA NELLI 000732/G, ANTONIO FORTE 000193/G

Chief Steward FABIO NARDI 001958/G

Steward GIULIA ROCCHETTI 006072/G, GIOVANNI BODIO 001850/G, NICOLETTA FREDDI 003402/G

10/06 - 12/06 3° TAPPA CIRCUITO FISE CAVALLI GIOVANI CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

Presidente FEDERICA URAS 000392/N

Giuria GIULIANA DEVOTO 001899/D, MARISA FANTATO 037165/D, CARLA TEATINI 037423/D, MARIAGRAZIA FARINA 004812/E

Chief Steward PAOLA SEMINTENDI 001505/D;

Steward MARTA MELCHIONI 001505/D, MARINA SCOLARI 002982/B;

17/06 - 19/06 2° TEST EVENT GIOVANILE E PONY - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Presidente ENRICO MAURIELLO 008030/G

Giuria SVEVA NASALLI ROCCA 000162/R, ANNA LAURA GASPARATFISE15363/D, BICE COLETTI FISE5303/S, ALESSIA ROSELLINI FISE26740/F, ZAIRA FICARA 047145/M

Chief Steward LARA GUALTIERO FISE13818/E

Steward FRANCA FIORI 002640/P, ANGELO RUGGIERO4316/H, VANNA SANDRINI 1257/F;

di dare mandato al Presidente ad effettuare eventuali sostituzioni e/o integrazioni .

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **26/01/2022**

N. **154**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

Nomina componenti Commissione Nazionale Ufficiali di Gara Salto Ostacoli per l'anno 2022

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Libro IX Ufficiali di Gara, art. 403 ;
CONSIDERATO	di costituire la Commissione Nazionale ufficiali di Gara di Salto Ostacoli per l'elevato numero di manifestazioni;
VALUTATI	i curricula degli Ufficiali di gara;
SENTITO	il parere del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di nominare per l'anno 2022 quali componenti della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara di Salto Ostacoli i Signori:

Componente/Referente Patrizia Adobati 000003/B

Componente Marco Binzoni 013321/A

Componente Nicoletta Furlan 20310

Componente /Responsabile Steward Nazionali Tatiana Zannini 000564/P

La presente delibera non comporta spese

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Riconoscimento qualifica superiore a Steward Salto Ostacoli;****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO CHE	<p>l'art. 1258 del Libro XX -Regolamento Steward 2021 recita: Norma transitoria A tutti gli Steward Nazionali di 1° livello in ruolo operativo di ogni disciplina sarà riconosciuta, su richiesta, la qualifica di Steward di 2° livello della disciplina di competenza. Per i soli steward di Salto Ostacoli sarà necessario presentare un curriculum minimo di 10 concorsi nei quali si sia esercitata la qualifica di steward;</p> <p>e che</p> <p>l'art. 1271 del Libro XX - Regolamento Steward 2021 recita: Norma Transitoria Gli Steward di 2° livello che all'entrata in vigore di questo regolamento hanno già espletato incarico di Chief Steward in concorsi di massimo livello della disciplina o eventi di interesse federale, hanno la possibilità di richiedere il passaggio diretto a Steward di 3° livello, inviando ai competenti uffici federali la documentazione comprovante.</p>
VERIFICATI	i requisiti richiesti per tali passaggi;
SENTITO	il parere favorevole della CNUG e della Consigliere Federale Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

il passaggio diretto degli Steward S.O. di 1° livello di seguito elencati al 2° livello:

AMORENA Giulia 001664
ANTALI Lorenzo FISE32594/B
ANTONINI Davide 002125
BARSELLOTTI Luisa FISE19057/F
BATTISTELLI Vanessa 001630/A
BENZAZZI Elisa 001098/A
BODIO Giovanni 001850/G
BOGGIANI Daniela 008799/B
BONET Marzia 002768/A
BRUGALETTA Francesca 000990/M
CELI Roberta 000098/R
CICCHIELLO Giuseppina 000591/H
COLOMBI Manuela 007273/B
CORDI Alessia FISE7628/P
COSTANTINI Maria Elena 003478/G
DAL MAS Leonardo 000705/D
DEL CARRETTO di PONTI Alessandra FISE29925/A
DEVOTO Giuliana 001899/D
DESSI Maria Grazia 001279/N
DI BLASIO Roberta 0G2082/S
DI CESARE Michela 011175/G
FABI Romina 001221/I
FACHERIS Claudia 007424/B
FALCO Federica FISE11008/M
FAVATA Tommaso 000841/M
FAUCCI Simone FISE25048/F
FILITTO Lucia 020193/B
FIORI Franca 002640/P



Data Delibera **26/01/2022**

N. **155**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

FORTE Antonio 000193/G
GIACOMONI Francesca 008182/F
GIRELLA Ferdinando FISE013637
GOFFI Elisabetta 002969/A
GUALTIERO Lara FISE13818/E
LEOPARDI Lionello 000305/H
LICITRA Federica 004222/E
MAGINI Patrizia 005818/B
MARRAS Antonio 002553/B
MARCHESE Mariagiuseppina 00C278/L
MASI Luca 003219/E
MATTA Sonia 000868/N
MAURIELLO Enrico 008030/G
MELCHIONI Marta 001623/A
MORRISON Salvatore 009112/F
MULAS Raffaele 000149/N
NASALLI ROCCA Sveva 000162/R
PARODI Elisabetta 2049/A
PENSA Deborah FISE51732/B
PINARDI Pier Paolo 001510/G
POGLIANA Stefania FISE51997/B
POLETTI Chiara 005178/E
RANDAZZO Antonio 8306/A/C
REPETTO Francesca 005737/C
RUGGIERO Angelo 4316/H
RUSCIANO Valentina FISE6938/H
SALAMINA Francesca 001670/B
SCANAVINO Christine 001428/A
SOCCI Laura 000S37/U
TUNDO Maria Angela 000934/I
ZANOT Alessandra Pamela 002920/G

e dei seguenti Steward S.O. di 2° livello di seguito elencati al 3° livello:

ARCHETTO Graziano 002939/B
BELLI DELL'ISCA Simonetta 000600/G
BINZONI Marco 013321/A
BISSACCO Franco 002425/B
BOZZO Claudia 001328/A
BUZZI Massimo 006676/B
CAPONE Maria Rosaria 002108/H
CARDILLO Agata 004313/E
CARLON Barbara 000219/D
CERIMEDO Clarissa 008377/B
CONCA Roberta 004495/G
D'ISEPPI Claudia 001617/D
DOW Ann Margret 000519/R
FARINA Maria Grazia 004812/E
FERRARI Sylvia 001404/A
FREDDI Nicoletta 003402/G
FUSCO Ugo 004900/G
GRIGNOLO Alessandra 000914/G
GRIGNOLO Antonia 000915/G
LIUZZI Maria Lorena 001707/I
MANGONE Loretta 006219/A
MALUSARDI Adelio 019403/B
MAZZARELLA Claudia 034652/M
MOTZO Antonio 000427/G



Data Delibera **26/01/2022**

N. **155**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

MUTTI Patrizia 001936/B
NARDI Fabio 001958/G
PETACCIA Massimo 803/F
SANDRINI Vanna 1257/F
SANTORO Sandrini 000130/I
SCOLARI Marina 002982/B
SEMINTENDI Paola 001505/D
SPIGARELLI Stefania 000165/B
SPONGHINI Silvano 002665/B
TOBIA Cristina 011962/A
VENSI Davide FISE012328
ZANNINI Tatiana 000564/P

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **26/01/2022**

N. **156**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

Impegno di spesa per rimborsi dei componenti della C.N.U.G. per il 2022

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTA** la necessità di rimborsare le spese di viaggio, vitto ed alloggio ai componenti la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara per l'anno 2022;
- CONSIDERATO** che risulta comunque necessario provvedere ai rimborsi che via via saranno trasmessi a questo settore dai componenti della C.N.U.G. S.O.;
- RITENUTO** opportuno quantificare per una spesa presunta € 3.000.00 per i suddetti rimborsi;
- SENTITO** il parere del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di impegnare € 3.000.00 per le spese di viaggio, vitto, alloggio dei Componenti della C.N.U.G. S.O. per il 2022;

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.235. - SETTORE GIUDICI	CEB.001	1.01.02.02.01	Impegno di spesa per rimborsi dei componenti della C.N.U.G. per il 2022	3.000,00

Totali Delibera nr. 156 del 26/01/2022 **3.000,00**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 157

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **SETTORE GIUDICI**

Riconoscimento qualifica superiore a Giudice Salto Ostacoli

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO CHE	l'art. 919 del Libro XIV - Formazione Giudici Salto Ostacoli libro che recita: Norma Transitoria I giudici di 2° livello che all'entrata in vigore di questo regolamento hanno già espletato incarico di Presidente de Giuria in concorsi 5/6*, hanno la possibilità di richiedere il passaggio diretto a giudici 3*, inviando ai competenti uffici federali la documentazione comprovante;
VERIFICATI	i requisiti richiesti per tale passaggio ovvero aver operato come Presidente de Giuria in concorsi 5/6*;
SENTITO	il parere favorevole della CNUG e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

il passaggio diretto Giudici S.O. 2° livello a Giudici S.O 3° livello dei Giudice:

Loretta Mangone 006219/A

Segretario Generale

Dott. Simone Ferillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 158

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY****Contratto di assistenza sistemistica annuale con la ditta NAVIGATOR RENT s.r.l.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTO che il contratto assistenza sistemistica è scaduto il 31/12/2021
- RAVVISATA la necessità dei seguenti servizi:
- Assistenza sistemistica su windows server (gestione account aziendali, VPN e LAN, aggiornamenti sistema operativo)
 - Assistenza sistemistica su SQL server (gestione accessi banche dati locali, aggiornamenti software)
 - Gestione e conservazione dei backup (verifica procedura di salvataggio locali e in cloud)
 - Assistenza infrastruttura LAN e rete WIFI degli uffici federali
- VISTA la necessità di garantire la funzionalità degli uffici federali;
- RITENUTO opportuno, per motivi di continuità ed esperienza acquisita, di proseguire il rapporto con l'attuale fornitore del servizio
- RITENUTO congruo il preventivo ricevuto dalla Navigator Rent srl a seguito di valutazioni espresse dal centro elaborazioni dati FISE

DELIBERA

di affidare per il 2022 alla ditta NAVIGATOR RENT il servizio di assistenza per i seguenti servizi:

- Assistenza sistemistica su windows server (gestione account aziendali, VPN e LAN, aggiornamenti sistema operativo)
- Assistenza sistemistica su SQL server (gestione accessi banche dati locali, aggiornamenti software)
- Gestione e conservazione dei backup (verifica procedura di salvataggio locali e in cloud)
- Assistenza infrastruttura LAN e rete WIFI degli uffici federale

con le modalità descritte nell'offerta per un importo totale € 8.052,00 (iva compresa)

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Contratto di assistenza sistemistica annuale con la ditta NAVIGATOR RENT s.r.l.	8.052,00
Totali Delibera nr. 158 del 26/01/2022					8.052,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 159

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY**

Rinnovo del servizio Microsoft OFFICE 365 sede centrale e comitati regionali. Onere di spesa 28.987,20 € IVA compresa per l'anno 2022

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

CONSIDERATO che le attuali licenze del servizio Microsoft OFFICE 365 sono scadute il 31/12/2021 e che il 31/01/2022 terminerà il periodo di proroga concesso;

ACCERTATA la necessità di dover fornire un numero superiore di caselle di posta elettronica ai Comitati Regionali a seguito dei cambi di dominio dei relativi siti internet

RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo di tale sistema per evitare interruzioni dei servizi (posta elettronica, applicativi office, Team, One Drive, Share Point);

DELIBERA

di acquistare dalla Var Group spa il servizio Microsoft OFFICE 365, le cui caratteristiche sono indicate nella presente delibera, alle seguenti condizioni:

- 80 caselle di posta elettronica OFFICE 365 Enterprise E1 (e servizi associati) al costo di 86,38€ IVA compresa per un totale di 6.910,08 € IVA Compresa
- 80 caselle di posta elettronica OFFICE 365 Enterprise E3 (e servizi associati) al costo di 254€ IVA compresa per un totale di 20.320,32 € IVA Compresa
- 80 caselle di posta elettronica Exchange online Kiosk al costo di 21,96€ IVA compresa per un totale di 1.756,80€ IVA Compresa

Il relativo impegno pari a complessivi € 28.987,20 (iva compresa) sarà rilevato nell'ob. Funz. 2.01.04 - CEB.098.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Rinnovo del servizio Microsoft OFFICE 365 sede centrale e comitati regionali. Onere di spesa 28.987,20 € IVA compresa per l'anno 2022	28.987,20

Totali Delibera nr. 159 del 26/01/2022 28.987,20

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 160

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY**

Rinnovo Contratto CONINET S.p.a per la manutenzione e supporto del sito web federale e Comitati Regionali pari a 29.951,00 € (IVA compresa) OB.2.01.04 - CEB.098.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTA la propria deliberazione N. 50 del 11/06/2013 concernente l'incarico alla società CONINET S.p.a. per la realizzazione, manutenzione e supporto del sito web federale e dei Comitati Regionali;

TENUTO CONTO altresì della variazione del canone di manutenzione annuale del sito comunicatoci dalla società CONINET nel 2019 in riferimento all'adeguamento dei costi;

RAVVISATA che anche per l'anno 2022 la FISE ha necessità del supporto e manutenzione per il sito web federale e dei Comitati Regionali, nonché dell'hosting dello stesso ;

DELIBERA

di rinnovare il contratto per l'anno 2022 per un importo complessivo pari a 29.951,00 € (IVA compresa).

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Rinnovo Contratto CONINET S.p.a per la manutenzione e supporto del sito web federale e Comitati Regionali pari a 29.951,00 € (IVA compresa) OB.2.01.04 - CEB.098.	29.951,00

Totali Delibera nr. 160 del 26/01/2022 29.951,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

26/01/2022

N. 161

Anno 2022

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY****Proroga Noleggio computer portatili per smart working****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTA la delibera N. 487 del 13-04-2021 con la quale si prorogava il noleggio di 10 portatili fino al 31-12-2021;

VISTO il protrarsi della situazione di emergenza COVID19;

ACCERTATA la necessità di lavoro agile di molti dipendenti della sede centrale;

DELIBERA

di prorogare il noleggio di 10 computer portatili al costo di 40€ + IVA al mese per un massimo di 4 mesi. (importo totale 1952,00€ IVA compresa).

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.010	2.01.04.	Proroga Noleggio computer portatili per smart working	1.952,00

Totali Delibera nr. 161 del 26/01/2022

1.952,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **162**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **WEC 2022****Acquisto immobilizzazioni materiali per attività inerente all'evento Mondiali settembre 2022 Pratoni del Vivaro euro 74.664,00 iva compresa;****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	L'art 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	dell'assegnazione all'Italia dei Mondiali FEI 2022 di Concorso Completo e Attacchi che si svolgeranno a settembre 2022 presso il Centro Equestre Federale Ranieri Campello Pratoni del Vivaro;
VALUTATA	la necessità di procedere e di proseguire con una tempestiva programmazione per l'acquisto di beni strumentali atti a garantire l'acquisizione di strutture e mezzi necessari per l'organizzazione dell'evento;
PRESO ATTO	della restrizioni attuate per fronteggiare la condizione mondiale di emergenza Covid;
TENUTO CONTO	che detta emergenza sanitaria ed economica influisce sui tempi di attuazione per le forniture di beni e servizi necessari e che quindi bisognerà procedere in anticipo agli ordini ed alle richieste di servizi;
VALUTATI	i preventivi raccolti dalla ESE srl unipersonale e ritenuti idonei per rapporto utilità /qualità/prezzo: 1) Ditta Edil Pac di Andrea Pettirossi per la fornitura di n.2 cabine per dressage euro 19.398,00 iva compresa; 2) Ditta Giuseppe Bedendo preventivo n.239 del 06/12/2021 per la fornitura di n.1 nastro trasportatore euro 5.124,00 iva compresa; 3) Ditta Zamponi Srl preventivo del 04/01/2022 per la fornitura di n.1 Carrobotte spandiliquame euro 18.910,00 iva compresa; 4) Ditta Zamponi Srl preventivo del 09/12/2021 per la fornitura di n.1 dumper con vasca tenuta stagna euro 15.372,00 iva compresa; 5) Società Tecnifor spa preventivo del 27/12/2021 per la fornitura di n.2 monoblocchi prefabbricati completi di infissi, impianto elettrico, impianto di riscaldamento/condizionamento, trasporto e scarico euro 15.860,00 iva compresa.
ESAMINATI	altresi ulteriori preventivi non corrispondenti alle necessità richieste;
SENTITO	il Direttore sportivo dei Mondiali 2022 Sig. Giuseppe Della Chiesa;

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione dei preventivi da parte del Presidente Federale oggetto del presente provvedimento, per un valore complessivo di euro 74.664,00 e di dare seguito ai rispettivi ordini di acquisto e pagamento delle relative fatture.

L'onere del presente provvedimento troverà copertura nei conti SPA.B.02.04.03 e SPA.B.02.04.04 -OB STP.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.239. - WEC 2022	SPA.B.02.04.03	STP.	carro botte spandi liquame	18.910,00
2022	1.239. - WEC 2022	SPA.B.02.04.04	STP.	Acquisto immobilizzazioni materiali per attività inerente all'evento Mondiali settembre 2022 Praton del Vivaro euro 74.664,00 iva compresa;	55.754,00

Totali Delibera nr. 162 del 26/01/2022 74.664,00



Data Delibera **26/01/2022**

N. **162**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **WEC 2022**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **163**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **WEC 2022**

Acquisto legname dalla Società Event Promotion-Marcin Konarski per la successiva produzione di ostacoli per la disciplina Attacchi onere di spesa euro 96.807,00 iva e trasporto compresi.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	L'art 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	dell'assegnazione all'Italia dei Mondiali FEI 2022 di Concorso Completo e Attacchi che si svolgeranno a settembre 2022 presso il Centro Equestre Federale Ranieri Campello Pratoni del Vivaro;
VALUTATA	la necessità di procedere e all'approvvigionamento di materie prime, quale legname per consentire la successiva costruzione in house degli ostacoli che serviranno per il Test Event dei Mondiali che si svolgerà dall'8 al 22 Maggio 2022, nonché per i Mondiali nel mese di settembre per la prova di maratona della disciplina Attacchi;
CONSIDERATO	che successivamente all'acquisto del legname, verranno incaricate le risorse umane per la costruzione degli ostacoli, le quali daranno contezza a fine lavori degli ostacoli prodotti, del quantitativo del materiale utilizzato e di eventuali rimanenze e la persona preposta redigerà una apposita relazione tecnica sullo stato dei lavori effettuati e certificazione per eseguito collaudo delle opere poste in essere;
PRESO ATTO	della restrizioni attuate per fronteggiare la condizione mondiale di emergenza Covid;
TENUTO CONTO	che detta emergenza sanitaria ed economica influisce sui tempi di attuazione per le forniture di beni e servizi necessari e che quindi bisognerà procedere in anticipo agli ordini ed alle richieste di servizi;
VALUTATO	il preventivo del 10/01/2022 pervenuto dalla seguente Società che si allega alla presente, il migliore per rapporto utilità/qualità/prezzo: 1) Event Promotion-Marcin Konarski euro 96.807,00 iva e trasporto incluso;
ESAMINATI	altresi ulteriori preventivi pervenuti da Mautino Armando &C. e dalla Ditta Przedsiębiorstwo Produkcy Jno Handlowo Useugowe che non sono risultati corrispondenti alle necessità richieste;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Mondiali 2022 Sig. Giuseppe Della Chiesa;

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione del preventivo da parte del Presidente Federale con la Società Event promotion-Marcin Konarski per la fornitura di legname per un valore complessivo pari ad euro 96.807,00 che consentirà la successiva costruzione in house degli ostacoli da parte di personale specializzato che saranno utilizzati durante il Mondiale della disciplina Attacchi che si svolgerà al Centro Equestre Federale Ranieri Campello dei Pratoni del Vivaro.

L'impegno pari a complessivi €96.807,00 e sarà rilevato nell'ob. Funz STP - conto SPA.B.02.02.01.01

IMPEGNI					
Anno	GRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.239. - WEC 2022	SPA.B.02.02.01	STP.	Acquisto legname dalla Società Event Promotion-Marcin Konarski per la successiva produzione di ostacoli per la disciplina Attacchi onere di spesa euro 96.807,00 iva e trasporto compresi.	96.807,00

Totali Delibera nr. 163 del 26/01/2022 96.807,00



Data Delibera **26/01/2022**

N. **163**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **WEC 2022**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **164**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **WEC 2022**

Acquisto picchetti per delimitazioni percorsi Cross, Maratona e parcheggi dalla Società Sports Mark sterline 7,244,72 controvalore circa euro10.580,19 iva compresa.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	che nel 2022 il centro Equestre dei Pratoni del Vivaro ospiterà i Campionati del Mondo delle discipline di Concorso Completo ed Attacchi per cui è necessario provvedere all'acquisto di materiale per delimitare i campi, percorsi e le altre zone interessate all'evento;
ACQUISITO	il preventivo n.1179 del 22/11/2021 che si allega alla presente per la fornitura di picchetti per delimitazioni percorsi cross, maratona e parcheggi;
VISTA	la delibera n.453 del Consiglio Federale del 13/04/2021 con la quale veniva già selezionato il fornitore specializzato Sports Mark per la fornitura di detto materiale;
SENTITO	sentito il parere positivo di Giuseppe Della Chiesa, Direttore Sportivo dei Mondiali FEI 2022 di Concorso Completo e Attacchi;

DELIBERA

- di accettare il preventivo pervenuto dalla Società Sports Mark per un valore complessivo di euro circa 10.580,19 iva compresa;
- di autorizzare l'impegno di spesa relativo all'acquisto della sopraddetta fornitura per un importo di €.10.580,19 iva compresa;

Il presente provvedimento per complessivi €.10.580,19 sarà rilevato nell'ob. funz STP- conto SPA.B.02.04.04.01.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.239. - WEC 2022	SPA.B.02.04.04	STP.	Acquisto picchetti per delimitazioni percorsi Cross, Maratona e parcheggi dalla Società Sports Mark sterline 7,244,72 controvalore circa euro10.580,19 iva compresa.	10.580,19

Totali Delibera nr. 164 del 26/01/2022 10.580,19

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **165**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **WEC 2022**

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto tecnico sportivo qualifica Show office Coordinator per disciplina Attacchi con la Dott.ssa Cindy Timmer - compenso euro 5.300,00 oltre eventuale rimborso spese da autorizzare.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
RAVVISATA	la necessità di individuare la figura di Show Office coordinator per l'attività a supporto nella disciplina attacchi durante il Test Event (18/22 Maggio 2022) e per i Mondiali di Concorso Completo e Attacchi (21/25 settembre 2022) che si svolgeranno presso il Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro;
RITENUTA	la Dott.ssa Cindy Timmer persona idonea per competenza e professionalità a svolgere l'attività di Show office coordinator for Driving discipline a supporto dell' attività durante il Test Event 2022 e per il Mondiali di Concorso Completo e Attacchi 2022;
ACCERTATA	la volontà della Dott.ssa Cindy Trimmer di sottoscrivere il contratto tecnico sportivo, oggetto del presente provvedimento;
RITENUTO	opportuno quindi formalizzare un nuovo contratto tecnico sportivo per la disciplina attacchi ,inerente l'attività del dipartimento WEC riconoscendo alla Dott.ssa Cindy Timmer un compenso che ammonterà a complessivi € 5.300,00 oltre un eventuale rimborso spese che dovrà essere rendicontato ed autorizzato secondo il vigente regolamento di amministrazione e contabilità della Fise.(“Regolamento , Rimborsi, Spese e Trasferte e Indennità”).
PREMESSO	che dette spese includeranno le spese di viaggio, vitto e alloggio anche per eventuale assistente che la potrà accompagnare per le giornate di gara In ogni caso, tutte le spese dovranno essere preventivamente concordate con Giuseppe Della Chiesa o altra persona indicata direttamente dal CO.
SENTITO	il parere favorevole del Sig. Giuseppe Della Chiesa;

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione del contratto tecnico sportivo disciplina attacchi dipartimento WEC con la Dott.ssa Cindy Timmer prevedendo un compenso di euro 5.300,00 oltre eventuali rimborsi spese per il periodo 18/22 Maggio 2022 in occasione del Test Event e nei giorni dal 21 al 25 settembre 2022 in occasione del Mondiale di Completo ed Attacchi che si svolgerà al Centro Equestre Ranieri Campello Pratoni del Vivaro.

Il presente provvedimento pari ad €5.300,00 sarà rilevato nell'ob. funz 1.01.01.01.04 - conto CEB 003.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.239. - WEC 2022	CEB.003	1.01.01.01.04	Dott.ssa Cindy Timmer - compenso euro 5.300,00 oltre eventuale rimborso spese da autorizzare.	5.300,00

Totali Delibera nr. 165 del 26/01/2022 5.300,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

Rome, 12.01.2022

Cindy Timmer

**OGGETTO: technical sporting assignment –Show Office Coordinator for Driving discipline–
FEI World Championship 2022 Pratoni del Vivaro.**

The World Championships Office is pleased to inform you that, during the last meeting of the Federal Board on September 13th, your role as a *Show Office Coordinator for Driving discipline*. You will assist the Sport's Director of the FEI World Championship 2022 Giuseppe Della Chiesa for the discipline of Driving..

Since the activities covered by this contract are not part of his art or profession according to the forecast of the *article 53 D.P.R. 22 Dec. 986 n. 917 (T.U.I.R.)* those are to be considered *carried out* in the direct exercise of an amateur sports activity, with the exclusion of the traceability of this relation between those governed by Law n.91 / 198 and the relation established with the signing of this agreement of coordinated and continuous collaboration pursuant to art. 409, paragraph 1, n. 3, c.p.c is never subjected to the discipline provided for - in art. 2, paragraph 1, LD n. 81/2015 -, given the provisions of art. 2, paragraph 2, *lett. d)* relating to collaborations made for institutional purposes also for National Sports Federations, which includes also the Italian Equestrian Federation, F.I.S.E.

Therefore, it is to be considered part of this contract your attendance as *Show Office Coordinator for Driving discipline* during the test event in May 2022, from 18th to 22th May 2022, and during the FEI World Championship 2022 that will take place from 21th September to 25th September 2022 in Pratoni.

The Show Office tasks, by way of example, before and during both events will be:

- contact with the scorer
- making the FEI schedule
- making the timetable for the competition with the OC
- advise on prize giving ceremonies-number of rosettes, cups etc.
- welcome packs officials, competitors
- telephone lists
- allocation of carriage and bridle numbers
- preparing FEI biographies
- masterlist horses
- Judges' schedules for each competition day
- Declaration of horses -> announcer & scorer
- list horse inspection



Federazione Italiana Sport Equestri

- order horse inspection
- prepare draw
- prepare dressage sheets
- prepare paperwork for all marathon volunteers
- prepare paperwork for cones
- help prepare prize giving ceremonies
- make announcements and signs when necessary
- ensure good communication with competitors
- close cooperation with Organising Committee, President of the Ground jury, Technical Delegate and Course Designer
- Whatsapp groups chefs d'equipe, officials, competitors
- Any other tasks in order to ensure smooth and successful running of the event

During the execution of the present contract you will have a full autonomy and will be free to determine by yourself the time and place of execution of the activities object of this contract, by relating directly to the Sport's Director Giuseppe Della Chiesa.

For tax purposes, taking into account the amateur sports nature of the agreed services, the provisions of article 67, co. 1, lett. M) and 69, co. 2, of Presidential Decree 917/86 (T.U.I.R.).

For any administrative matter, including the payments and refunds, you shall relate directly to the Organising Committee Office of the FEI World Championships (info@pratoni2022.it).

As for your operational and technical activity, you shall relate directly to the Sports Director for the Championships, who will provide you all technical indications regarding the programmes and activities to be carried out.

For your commitment, in accordance with the Federal Board, you will receive a fee which will amount to a total of € 5.300,00, and a reimbursement for any expenses according to our Federation's administration regulations and requirements guide ("*Regolamento, Rimborsi, Spese e Trasferte e Indennità*"). The expenses will include travel costs, meals and accommodation for you and eventual assistant who may accompany you for the competition days. In any case, all travel and accommodations expenses will be agreed in advance with Giuseppe Della Chiesa or another person indicated directly by the OC.

The *Show Office Director for Driving* discipline agrees not to disclose news and comments about the methods followed in carrying out the entrusted task, both during the execution and after the termination of this contract, and is obliged not to disclose information and documents of which he has acquired knowledge in relation to his duties, including those concerning athletes and horses and any further information relating to FISE which has a confidential or private nature, of which the manager has become aware.

Is an express *termination clause* of the present contract, without prejudice to the reasons and actions due to the Federation for the compensation of damages consequent to the occurrence of one or more of the hypotheses provided here:



Federazione Italiana Sport Equestri

- a) the failure to provide the activity requested by the FISE to the Collaborator according to the agreed programs, if objectively this lasts for over 2 days without a justified reason and / or in any case agreement with the FISE;
- b) the violation of the duties of correctness and secrecy;
- c) negligent execution of the assignment from which moral and material damage to the FISE activity is derived.

The *Show Office Director for Driving discipline* declares to have read the information pursuant to Regulation (EU) 2016/679 GDPR provided by FISE in its capacity as data controller and authorizes FISE to process his personal data for the purposes envisaged, including the publication of its contract on the federal site.

With this, which must be returned to the FEI World Championships office signed for acceptance, the *Show Office Director for Driving discipline* undertakes to carry out the required technical activity, without subordination constraints, respecting all the obligations of confidentiality consequent to the performance of the present assignment.

Best regards,

For acceptance, Mrs Cindy Timmer

The President
Marco Di Paola

**Approvazione budget previsionale evento Campionati del Mondo FEI 2022 delle discipline Completo e Attacchi e n. 2 test event. Centro Equestre Federale.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Host Agreement sottoscritto con la FEI per l'organizzazione Campionati del Mondo delle discipline Completo e Attacchi 2022 e relativi test event;
VISTI	gli accordi sottoscritti con la partecipata totalitaria della Federazione, Equestrian Sports Event Srl per la collaborazione per organizzare i campionati del Mondo della disciplina Completo e Attacchi 2022 e relativi test event;
VISTI	i budget dell'evento campionati del Mondo della disciplina Completo e Attacchi 2022 e relativi test event, illustrati ai precedenti Consigli federali di ottobre, novembre e dicembre 2021;
VISTA	e illustrata la versione finale del budget finale relativo al Campionato del Mondo Completo e Attacchi 2022, già approvato anche dal Consiglio di Amministrazione della Equestrian Sports Event Srl, che prevede: 1. un foglio di sintesi con riportati tre budget economici: 1.a budget economico dell'intera organizzazione dell'evento compresi n. 2 test event; 1.b budget economico della parte organizzativa a carico della Equestrian Sports Event Srl; 1.c budget economico della parte organizzativa a carico della FISE; 2. i sotto budget in dettaglio delle singole aree divisi in: 2a Area Coordinamento; 2.b Area Sport; 2.c Area Servizi; 2.d Area Marketing e Comunicazione; 3 il dettaglio delle spese ordinarie della Equestrian Sports Event Srl; 4. il dettaglio dei ricavi stimati e/o delle fonti economiche per sostenere l'equilibrio economico dell'evento; 5. il dettaglio degli ammortamenti;
CONSIDERATE	le entrate commerciali previste per sostenere l'evento e quelle che si sono resi disponibili a erogare il Sottosegretario con Delega allo Sport attraverso i fondi del Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio per € 1.500.000, la Regione Lazio che nel Bilancio 2022 ha previsto un contributo di € 1.000.000,00 di cui € 250.000 per le spese correnti, che sono evidenziate nel presente Budget, e di € 750.000 per le spese in conto impianti che invece sono imputate nel Budget previsionale 2022 della Federazione;
CONSIDERATA	la richiesta inoltrata al Ministro del Turismo per ottenere un ulteriore contributo di circa € 1.000.000 sul "Fondo Unico Nazionale per il Turismo di Conto Capitale" con una dotazione di € 50 milioni per il 2022 (art. 1, comma 369, Legge di Bilancio di previsione dello Stato n. 234 del 30/12/2021);
RITENUTO	che la Federazione nel dossier di candidatura e quindi assegnazione si era impegnata a sostenere l'evento anche con risorse proprie;
VALUTATO	che il bilancio federale prevede un ulteriore centro di costo denominato CEF dove invece sono indicate due ordini di spese: a. Spese per la gestione ordinaria del centro federale; b. Spese per investimenti infrastrutturali a seguito degli impegni assunti nella Concessione sottoscritta con il Comune di Rocca di Papa.
VISTO	che la Federazione ha ottenuto per le spese infrastrutturali di ristrutturazione due contributi a fondo perduto da parte del Governo sul piano Sport e Periferie 2017 di cui € 500.000 e sul Piano 2020 di € 700.000;
VISTO	che il centro federale, in base agli indirizzi forniti da questo Consiglio avrà tre vocazioni principali:



Data Delibera **26/01/2022**

N. **166**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **WEC 2022**

- Centro di Alta Formazione dei propri quadri tecnici, di perfezionamento dei propri atleti, degli studi sulla cultura equestre e studi sul Cavallo Atleta. Sul punto ricordiamo l'accordo in corso di rinnovo con la Fondazione Terzo Pilastro di finanziamento a fondo perduto di € 300.000 per ulteriori tre anni accademici per sostenere tali progetti formativi quali ad esempio il Corso di laurea Triennale in Scienze Motorie con indirizzo Sport equestri con l'Università del Foro Italico.
- Comitato Organizzatore di gare di alto livello e/o internazionale e/o eventi federali multidisciplinari.
- Centro multidisciplinare per organizzare altri eventi compatibili con l'attuale destinazione sportiva.

CONSIDERATO

che gli investimenti infrastrutturali sono finanziati in parte con fondi pubblici a fondo perduto e in parte con mutui del Istituto Credito Sportivo da rimborsare in anni 15, anche attraverso, eventuali proventi della gestione ordinaria, nonché gli investimenti effettuati per l'organizzazione dei Campionati mondiali consentiranno di avere a disposizione della Federazione almeno fino al 2036, salvo rinnovi, un centro sportivo federale ristrutturato, efficiente, con strutture moderne e impianti all'avanguardia;

CONSIDERATO

che un centro sportivo federale efficiente rappresenta un'importante occasione di crescita per lo sport equestre e un'importante immagine dell'Italia nei confronti delle altre federazioni estere;

DELIBERA

di approvare il budget dell'evento Campionati del Mondo FEI delle discipline Completo e Attacchi 2022 e relativi test event.

La presente delibera trova copertura nel Bilancio Preventivo FISE 2022 e nel Bilancio Preventivo 2022 della Equestrian Sport Events Srl – Unipersonale approvato in data 14 gennaio 2022.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera **26/01/2022**

N. **167**

Anno **2022**

Dipartimento/Settore: **WEC 2022**

Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo di Partnership tra Fise e Coldiretti Lazio anno 2022.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	L'art 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	dell'assegnazione all'Italia dei Mondiali FEI 2022 di Concorso Completo e Attacchi che si svolgeranno a settembre 2022 presso il Centro Equestre Federale Ranieri Campello Pratoni del Vivaro;
CONSIDERATO	Che la Fise è titolare di alcuni diritti sportivi e di sfruttamento commerciale in compartecipazione con ESE srl Unipersonale sua diretta controllata al 100% per l'evento Campionati del mondo di Completo ed Attacchi che si svolgeranno nel mese di settembre 2022 al Centro Ranieri Campello Pratoni del Vivaro;
TENUTO CONTO	che la partner Coldiretti Lazio ha manifestato la volontà di utilizzare durante il sopracitato evento, spazi espositivi per la vendita dei prodotti tipici non cucinati, sia enogastronomici che d'artigianato, del territorio e per organizzare anche vari laboratori, sia per adulti che per bambini. all'interno del villaggio commerciale;
VALUTATA	la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di un accordo tra le parti per l'utilizzo gratuito ma vincolato degli spazi da parte di Coldiretti Lazio per i giorni dal 14 al 18 settembre e dal 21 al 25 settembre 2022 in occasione dell'evento sopra citato;

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione dell'accordo di Partnership tra Fise e Coldiretti Lazio finalizzato ai Campionati del Mondo di Completo ed Attacchi che si svolgeranno al Centro Equestre Ranieri Campello Pratoni del Vivaro nel mese di settembre 2022.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **26/01/2022**N. **168**Anno **2022**Dipartimento/Settore: **MARKETING****Campagna fidelizzazione affiliati****IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- PREMESSO che negli anni 2020 e 2021 la Federazione Italiana Sport Equestri ha fornito una targa ad ogni circolo affiliato FISE;
- VALUTATO opportuno programmare un sistema di fidelizzazione sia per tutti i nostri nuovi affiliati sia coloro che si avvicinano nell'anno in corso alla Federazione Italiana Sport Equestri;
- CONSIDERATA quindi l'opportunità di poter inviare un presente a tutti gli affiliati alla Federazione per l'anno 2022;
- PRESO ATTO della necessità di acquistare 2000 buste e 2000 adesivi da affiggere sopra le stesse necessarie alla personalizzazione;
- CONSIDERATA la necessità di stampare n.2000 lettere del Presidente da inviare ai Circoli Ippici che rinnoveranno l'affiliazione 2022;
- ACCERTATA con l'ufficio acquisti federale la possibilità di procedere all'affidamento diretto, visto il d.lgs 50/16;
- VISTI i preventivi pervenuti a da parte di MYO spa e la ditta ALL IN ONE ITALIA SRLS:

DELIBERA

di autorizzare l'acquisto di 2000 buste imbottite e 2000 adesivi FISE dalla ditta MYO Spa per un totale di € 1.976,40 IVA compresa

di autorizzare la stampa di n.2000 lettere del Presidente da inviare ai Circoli Ippici che rinnoveranno l'affiliazione 2022 alla Ditta Sergraph per un totale di € 488,00 IVA compresa

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.236. - MARKETING	CEB.033	1.01.02.05.	Campagna fidelizzazione affiliati	2.464,40

Totali Delibera nr. 168 del 26/01/2022

2.464,40

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Attività Medico Federale Dott. Filippo Quattrini per l'anno 2022****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art.3 del Regolamento Sanitario del CONI (www.fmsi.it);
CONSIDERATO	che il Medico Federale, secondo quanto previsto dal Regolamento Sanitario Federale, dispone e verifica gli interventi sanitari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico, promuove iniziative di informazione e prevenzione al doping, programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di cui sopra;
RICONOSCIUTA	la necessità di programmare anche riunioni per l'elaborazione dei pareri specialistici concernenti gli aspetti medici relativi al doping umano;
RITENUTO	opportuno rinnovare tale contratto anche per l'anno 2022 prevedendo un compenso per quanto precede;
VALUTATA	una previsione di spesa di € 7.150,00 lordi per l'anno 2022 a far data dal 01 Febbraio al 31 Dicembre 2022;
TENUTO CONTO	che il Dott. Filippo Quattrini lavorerà e collaborerà con diversi Dipartimenti della FISE;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo;

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto del Dott. Filippo Quattrini relativo all'incarico di Medico Federale per l'anno 2022 per lo svolgimento di tutte le mansioni previste dal Regolamento Sanitario Federale. Tale incarico, regolato da un contratto di consulenza, prevederà un compenso di € 7.150,00 lordi, ripartito tra i Bilanci dei Dipartimenti Sportivi.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2022	1.202. - COMPLETO	CEB.004	1.01.01.01.04	Attività Medico Federale Dott. Filippo Quattrini per l'anno 2022	1.000,00
2022	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.004	1.01.01.01.04	Attività Medico Federale Dott. Filippo Quattrini per l'anno 2022	1.000,00
2022	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.004	1.01.01.02.01	Attività Medico Federale Dott. Filippo Quattrini per l'anno 2022	650,00
2022	1.204. - DRESSAGE	CEB.004	1.01.01.01.04	Attività Medico Federale Dott. Filippo Quattrini per l'anno 2022	1.000,00
2022	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.004	1.01.03.01.04	Attività Medico Federale Dott. Filippo Quattrini per l'anno 2022	1.000,00
2022	1.212. - ATTACCHI	CEB.004	1.01.01.02.01	Attività Medico Federale Dott. Filippo Quattrini per l'anno 2022	500,00
2022	1.230. - REINING	CEB.004	1.01.01.02.01	Attività Medico Federale Dott. Filippo Quattrini per l'anno 2022	1.000,00
2022	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.004	1.01.01.02.01	Attività Medico Federale Dott. Filippo Quattrini per l'anno 2022	1.000,00

Totali Delibera nr. 169 del 26/01/2022**7.150,00**



Data Delibera **26/01/2022**
Dipartimento/Settore: **GENERICO**

N. 169

Anno **2022**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2222, 2229 e ss. c.c.**

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Avv. Marco Di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74 (di seguito "FISE" o "Committente").

E

Il Dott. Filippo Quattrini nato a _____ e ivi residente in
c.f. _____ ("Prestatore d'opera").

Premesso che

- a) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale del Dott. Filippo Quattrini per le attività spettanti al Medico Federale ai sensi del Regolamento Sanitario Federale in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
- b) il Dott. Quattrini ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente, secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Dott. Quattrini anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di Medico Federale, senza vincolo di subordinazione.

In particolare, nell'espletamento della sua attività lavorativa, conformemente alle previsioni contenute nel Regolamento Sanitario, il Prestatore d'opera sarà chiamato a

- ° partecipare alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
- ° disporre e verificare gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- ° programmare valutazioni medico funzionali e verificare gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- ° promuovere iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- ° programmare valutazioni medico funzionali e verifiche degli accertamenti di idoneità di legge degli atleti;



Federazione Italiana Sport Equestri

- organizzare e disporre l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- preparare riunioni per l'elaborazione dei pareri specialistici, concernenti gli aspetti medici relativi al doping umano.

Il Dott. Quattrini potrà, altresì, avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni, ed essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Il Dott. Quattrini dichiara di avere idonea polizza di responsabilità civile per responsabilità professionale.

Art. 2 Qualificazione Giuridica del Rapporto

2.1 Il Dott. Quattrini nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2222 e 2229 e ss. del codice civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare nell'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività professionali, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale, fatto salvo l'eventuale preventivo consenso in forma scritta da parte della FISE.

Art. 3 Durata

Il presente accordo avrà efficacia dal 01/02/22 al 31.12.2022.

Resta ferma la facoltà delle parti di prorogare il contratto espressamente prima della scadenza del termine ovvero di rinnovarlo successivamente alla scadenza.

Art. 4 Obblighi del prestatore d'opera

4.1 Il Dott. Quattrini è tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

Il Dott. Quattrini sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, purché le stesse non risultino incompatibili con l'impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l'attività svolta dalla FISE fermo quanto previsto al precedente punto 2.2.

4.2 In particolare, il Dott. Quattrini si impegna a:

a. tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione professionale, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso prestatore d'opera nell'ambito delle attività in contratto dedotte; a tal fine il professionista si impegna a



Federazione Italiana Sport Equestri

comunicare a Fise gli estremi della propria polizza assicurativa professionale ed a comunicare ogni sua eventuale variazione.

b. mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto;

c. prestare la propria attività professionale in favore della FISE garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, e in ossequio ai dettami dell'etica e della deontologia professionale, secondo quanto espressamente stabilito dal Codice di Deontologia Medica, che il Dott. Quattrini dichiara di conoscere e di rispettare.

Art. 5 Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo per le sue prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per un importo complessivo di €7.150,00; detto importo deve intendersi lordo e onnicomprensivo e sarà liquidato dalla FISE previa presentazione di regolare fattura.

Art. 6 Recesso Anticipato

Si conviene espressamente che, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti potranno in ogni momento recedere dal contratto, comunicando tale volontà all'altra parte per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno 15 giorni.

La FISE riconoscerà il compenso eventualmente maturato per le prestazioni sino al quel momento rese dal Prestatore d'opera e quest'ultimo avrà diritto, oltre al corrispettivo per le prestazioni rese sino alla data di efficacia del recesso, al rimborso di eventuali spese sostenute ex art. 2237 c.c..

Art. 7 Clausola risolutiva espressa e risoluzione con effetto immediato

7.1 In caso di violazione da parte del prestatore d'opera degli obblighi di cui agli articoli 2.2, 4.2.a, 4.2.b ed 8. del presente contratto, la FISE avrà facoltà di risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante preavviso da inviare 15 giorni prima, a mezzo raccomandata AR contenente la manifestazione di volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

7.2 In presenza di una giusta causa tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, in via esemplificativa in caso di

(i) imperizia, inadempimento o grave ritardo da parte del Dott. Quattrini nell'esecuzione delle attività di cui al punto 1);

(ii) violazione da parte del Dott. Quattrini degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 8;

(iii) violazione dei propri doveri ed obblighi professionali, deontologici e/o etici;

la FISE avrà facoltà di risolvere in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso il presente contratto.

Nei casi sopra menzionati il Prestatore d'opera avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo dei Servizi prestati alla data di risoluzione.

Art. 8 Riservatezza

Il Dott. Quattrini si obbliga a mantenere riservato ogni dato o informazione di cui venga a conoscenza in occasione dell'attività dedotta nel presente contratto, fatti salvi gli obblighi di legge.



Federazione Italiana Sport Equestri

Il prestatore d'opera è tenuto, inoltre, ad astenersi dal rilasciare, senza preventiva autorizzazione della FISE, eventuali dichiarazioni o interviste in merito alle attività oggetto del contratto stesso.

Il Prestatore d'opera, con la sottoscrizione del presente atto, esprime il suo consenso, ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/16 GDPR e successive modifiche ed integrazioni:

- al trattamento dei propri dati personali di cui la FISE verrà a conoscenza nel corso del rapporto, anche di quelli c.d. "sensibili" di cui all'art. 4 della predetta normativa;
- alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 11 della predetta normativa.

La FISE si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato decreto e, comunque, per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l'esercizio del presente contratto. Il Prestatore d'opera, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza dei diritti dell'interessato secondo quanto previsto ai sensi del predetto Regolamento.

Il Prestatore d'opera sarà responsabile dei trattamenti che effettuerà relativamente ai dati personali della FISE o di quelli che quest'ultima comunicherà al Prestatore d'opera in esecuzione del presente contratto.

Art. 9 Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente accordo, le parti fanno riferimento e rinviano agli artt. 2222 e ss. c.c. e 409 c.p.c. ed alle leggi speciali in quanto applicabili.

Art. 10 Modificazioni

Si conviene la possibilità per le parti di apportare modifiche od integrazioni al presente contratto che saranno valide solo se effettuate ed accettate per iscritto da entrambe le parti.

Si conviene, altresì, che eventuali future modificazioni del Regolamento Sanitario, salvo espresso rilievo da parte del Prestatore d'opera, devono intendersi accettate automaticamente.

Art. 11 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma, fatto salvo quanto previsto da norme imperative eventualmente applicabili.

Il Presidente
Avv. Marco Di Paola

Per conferma e accettazione
Dott. Filippo Quattrini

U